

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1092

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Indice

1. DDL S. 1092 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1092	4
1.2.2. Testo correlato 1092 (SUPPLEMENTO)	35
1.3. Trattazione in Commissione	75
1.3.1. Sedute	76
1.3.2. Resoconti sommari	77
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	78
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024	79
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 140 (pom.) del 09/04/2024	85
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (ant.) del 10/04/2024	88
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 10/04/2024	89
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'11/04/2024	90
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) dell'11/04/2024	91
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 16/04/2024	92
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 141 (pom.) del 16/04/2024	93
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 142 (ant.) del 17/04/2024	94
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/04/2024	102
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 145 (ant.) del 24/04/2024	105
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 146 (pom.) del 30/04/2024	106
1.4. Trattazione in consultiva	199
1.4.1. Sedute	200
1.4.2. Resoconti sommari	201
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	202
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024	203
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	205
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2024	206
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024	217
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	222
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (ant.) del 10/04/2024	223
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	226

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024	227
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	233
1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024	234
1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/04/2024	237
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	242
1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024	243
1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024	248
1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024	252
1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (ant.) del 17/04/2024	258
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	260
1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 184 (pom.) del 10/04/2024	261
1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024	263
1.4.2.8. Comitato per la legislazione	268
1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 36 (pom.) del 16/04/2024	269

1. DDL S. 1092 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1092

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

() Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

Onorevoli Senatori. -

Il presente decreto-legge, al **Capo I (articoli da 1 a 6)**, introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

ART. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater).

Il **comma 1, lettera a)**, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la **lettera b) del comma 1** si introduce un nuovo comma 3-ter.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si precisa che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1, lettera c)**, prevede la soppressione del comma 3-quater dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese



sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3**, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.



ART. 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della *remissione in bonis*. Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il **comma 2** prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell'anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili)

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il **comma 1** prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere all'ENEA, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla



conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 2** stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 3** individua i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione di cui ai commi 1 e 2 e delle relative variazioni. Si tratta dei soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 4** prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il **comma 5** stabilisce che l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione *in bonis*.



ART. 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

Il **comma 1** interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-*bis*. In particolare, viene prevista la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell'utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell'articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-*quinquies* è precisato che il divieto di compensazione - per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione - opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-*quinquies*, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall'articolo 49-*quinquies* e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali



e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di "pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori". Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Il **comma 3** fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5 (Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un'ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell'articolo 19, apportate dal **comma 1**, consistono:

- a) nell'inibizione delle cessioni successive alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un'unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- b) nell'estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
- c) nell'estensione dei controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell'Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-bis.

Il **comma 2** prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

ART. 6 (Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0)

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0, il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a



decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il **Capo II (articoli da 7 a 9)** reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

I **commi 1, 2 e 3** hanno lo scopo di disciplinare i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all'attuazione dell'articolo 17 della legge delega in materia fiscale.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentoale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l'articolo 6-*bis*, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (accertamento delle fattispecie abusive), l'articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l'articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (accertamento delle fattispecie ibride), l'articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (accertamento in materia di società estere controllate).



Pertanto, la previsione recata dall'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*. Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il comma 1 dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.

Il comma 2 prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il comma 3 statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b)* e *b-bis)*, (31 marzo 2024) e *b-ter)*



(30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all'unica data del 31 dicembre 2024.

Il **comma 5** prevede che la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato "Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari") – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-*undecies*.

Il **comma 7** consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il "ravvedimento speciale" di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro il 31



maggio 2024, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

ART. 8 (Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma *2-quinquies*, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l'effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il



raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

ART. 9 (Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il **comma 2**, che si inquadra nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il **comma 3** al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Da ultimo, il **comma 6**, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità previste nell'ambito del CCNL -Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media *pro capite* da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il **comma 7** determina, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.



ART. 10 (Entrata in vigore)

La disposizione reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.



ART. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

La disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.

In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all'eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.

Si prevede, tuttavia, un'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito al comma 5 si fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Si premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del dl n. 11/2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.

Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:

- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio



lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023:

a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

Poiché l'intervento, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.

ART. 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione *in bonis*)

La disposizione esclude dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il suddetto articolo 2 dispone che nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non è stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente ha i requisiti richiesti per fruire del beneficio, presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente il minimo della sanzione.

Dato che l'intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

La disposizione introduce l'obbligo di comunicazione delle spese sostenute o da sostenersi in relazione alle spese di efficientamento energetico agevolabili e alle spese per interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus di cui all'articolo 119 del



decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La comunicazione relativa alle spese per interventi di efficientamento energetico va inoltrata all'ENEA e riguarda:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Per le spese antisismiche agevolabili sempre nella disciplina del Super bonus viene previsto l'obbligo di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Si prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, che l'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 e, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

ART. 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

Il **comma 1**, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sospende l'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Il **comma 2** sostituisce, con alcune modifiche, l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. In primo luogo, è specificato l'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisando le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione. In particolare, è esteso l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.

In relazione alla precisazione circa l'esclusione dall'applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione al di sotto dell'ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione del **comma 3** attiene alla decorrenza degli effetti del comma 2.

ART. 5 (Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

La disposizione modifica l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 3 del citato articolo 16 (credito ACE).

Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi, ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

ART. 6 (Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0)

Il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n.



178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è condizione per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Alla disposizione, atteso il carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

I **commi 1, 2 e 3** sono volti a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del D. L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b*) e *b-bis*) (31 marzo 2024) e *b-ter*) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). **Dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.**

Il **comma 5** non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati. **In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate,**



neppure afferenti all'irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

Il **comma 6** proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive. **Trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.**

Il **comma 7** prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un'unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell'anno 2024.

ART. 8 (Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante utilizzo da parte della Agenzia delle Entrate di risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.



Il **comma 3** prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. I predetti incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei FRD e della consistenza di personale riferiti al 2021 - pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15%).

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 9 (Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. L’importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dell’OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e 21 milioni di euro per l’anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 2** intende ad assicurare un’efficiente gestione delle garanzie pubbliche previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, varate a supporto delle liquidità nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dai recenti eventi alluvionali, e, a tal fine, estende l’autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma



762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società in house specializzata nella gestione di fondi pubblici.

Tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito spesa autorizzata dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato "Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative" e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, si rappresenta che solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.

Commi da 3 a 6. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della medesima Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, in deroga ai vincoli assunzionali, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL - Comparto Funzioni locali - Area degli Istruttori. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 7** determina l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. In particolare, prevede che l'entità del contributo sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall'articolo 1, comma 240 della legge 213/2023, per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 34. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

ART. 10 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/03/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

8



Decreto-legge Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria																	
articolo	comma	lettera	descrizione	eis	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate	S	C	38,0	38,0	38,0		38,0	38,0	38,0		38,0	38,0		
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate - effetti riflessi	E	TC		18,4	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4			
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	S	C	13,0	13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0			
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - effetti riflessi	E	TC		6,3	6,3		6,3	6,3		6,3	6,3			
8	3		Riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023	S	C	-51,0	-51,0	-51,0		-51,0	-51,0		-51,0	-51,0			
9	1		Realizzazione degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 1/2018 nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana	S	K	66,0		21,0		45,0	21,0		45,0	21,0			
9	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, cc. da 2 a 5, della L. 19/2022 e dell'art. 4, c. 9, del D.L. 34/2023, presso la contabilità speciale 1778, inibita all'Agenzia delle entrate	E	EXT	66,0											
9	1		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K			-21,0		-45,0	-21,0		-45,0	-21,0			
9	3		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	C	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9
9	3		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana - effetti riflessi	E	TC					1,4	1,9	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9	1,9
9	6		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9
			Entrate	e		66,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,6	1,9	1,9	26,2	26,6	1,9	1,9
			Spese	s		66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,6	1,9	1,9	26,2	26,6	1,9	1,9



1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024.

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;

Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

Ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza di prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-*bis* è soppresso;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

c) il comma 3-*quater* è soppresso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato

stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a)* ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b)* all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)* all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d)* alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 49-*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro

100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17,

comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis*) e *b-ter*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente

« *1-ter*. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della

rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

« 2-*quinqües*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo

- 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1092 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica.

Con le misure introdotte si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possano compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gravare eccessivamente sul debito pubblico. L'esigenza sentita è quella di contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta ACE da parte delle imprese, con particolare riguardo ad eventuali cessioni del medesimo credito. Dunque, l'obiettivo è stato individuato nel limitare il numero di cessioni del credito (potenzialmente infinite a legislazione vigente), nell'estensione dei soggetti su cui ricade la responsabilità di tali condotte fraudolente e nel rafforzamento di attività di controllo preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

Infine, è stato necessario intervenire per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento

della giustizia tributaria come articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è reso infatti necessario garantire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un partner tecnologico dedicato in modo continuativo. Ciò consentirà all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere, in modo indipendente ed autonomo, alla gestione del proprio sistema informativo, secondo le proprie linee di competenza. Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale per garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

Le misure introdotte risultano coerenti con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a conseguire un risparmio di spesa per l'erario e a preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si rappresenta che l'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, con riferimento agli interventi edilizi elencati nell'art. 121, comma 2, del medesimo decreto-legge, la facoltà per il contribuente di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

Le suddette agevolazioni, avendo avuto negli anni un'applicazione diffusa, hanno generato diversi effetti collaterali. Per tale ragione, nel corso del tempo la disciplina prevista dall'art. 121, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è stata oggetto di diverse modifiche.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è intervenuto sulla disciplina dell'art. 121, del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), il divieto generalizzato di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il medesimo articolo 2, ai commi 2 e 3 del decreto-legge n. 11 del 2023, ha previsto, tuttavia, alcune deroghe al divieto introdotto dal comma 1, stabilendo che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus* di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché per gli interventi diversi dal *Superbonus* che, in data antecedente al 17 febbraio 2023, rispettino determinate condizioni.

Ulteriori deroghe sono state previste anche dai commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023. In particolare, sono stati esclusi dal divieto in esame:

- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati successivamente al 31 dicembre 2023 da condomini e persone fisiche in possesso di specifici requisiti (comma 1-*bis*, secondo periodo);
- gli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dagli Enti del terzo settore (comma 3-*bis*, primo periodo);
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche (comma 3-*quater*).

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che, con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "*remissione in bonis*", che consente al contribuente di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione, laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni operate successivamente.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, si rileva che tale disposizione integra il quadro normativo esistente in materia di monitoraggio degli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituito dal comma 13, del medesimo art. 119 e dal comma 7, dell'art. 121 del sopra indicato decreto-legge n. 34/2020. In particolare, con tali disposizioni è previsto, in capo al tecnico abilitato, l'obbligo di trasmissione per via telematica all'ENEA dell'asseverazione redatta. Inoltre, il comma 7 dell'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 prevede obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle opzioni per lo sconto in fattura o della cessione del credito.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo **4, comma 1**, del presente decreto-legge, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di crediti derivanti da bonus edilizi, si osserva quanto segue. L'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede per i contribuenti titolari dei crediti d'imposta relativi agli interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 la possibilità di utilizzare i predetti crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 esclude la possibilità di fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno e di richiederla a rimborso.

In tale contesto normativo si inserisce la previsione contenuta nell'**articolo 4, comma 1**, che, mediante l'aggiunta del comma 3-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introduce lo strumento della sospensione, ad opera dell'Agenzia delle entrate, dell'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti all'agente della riscossione derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate per un importo complessivo superiore a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Tale sospensione opera fino a concorrenza degli importi delle predette iscrizioni ruoli e affidamenti. La

disposizione stabilisce altresì che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 nonché l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 in tema di divieto di compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori a 100.000 euro. La norma, infine, demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di attuazione e della decorrenza delle disposizioni ivi contenute.

La disposizione di cui **all'articolo 4, comma 2**, del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 100.000 euro.

L'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate e, ai meri fini della verifica delle sopra evidenziate condizioni, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37, in materia di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione.

Con l'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, il legislatore interviene sulla disciplina testè descritta, mediante la sostituzione del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. La disposizione novellata amplia l'ambito di applicazione del divieto di compensazione dei crediti d'imposta, ricomprendendo, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, le iscrizioni a ruolo e gli affidamenti, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, relativi ad atti di recupero e ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate. La norma stabilisce che le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza non concorrono ai fini del computo della soglia di 100.000 euro. Per esigenze di coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione in esame dispone che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che inibiscono la compensazione dei crediti erariali, accordandola in caso di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo. Infine, la norma in commento prevede che, ai meri fini della verifica delle condizioni ivi stabilite, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

La decorrenza delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge è fissata dall'articolo 4, comma 3, al 1° luglio 2024.

Con riferimento all'articolo 5, le principali norme nazionali di riferimento della materia trattata dal decreto-legge in esame sono rappresentate dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dall'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE (introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), in particolare sull'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Il citato articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "decreto Sostegni bis"), ha previsto, tuttavia, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale ACE tramite il riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale agevolazione, che può, dunque, essere fruita nella forma di credito di imposta a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è peraltro cumulabile con quella ordinaria.

Con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 19 (modificato dalla disposizione di nostro interesse), quest'ultimo stabiliva che:

- il credito d'imposta in materia di ACE non è produttivo di interessi;
- il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto;
- il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrendo alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; né rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* delle seguenti comunicazioni:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti, che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (**comma 1, primo e secondo periodo**);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (**comma 1, terzo periodo**);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (**comma 3**).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (**comma 2**).

Il **comma 1, dell'articolo 7**, dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.

Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-*bis*.

Per quel che concerne il **comma 4 dell'articolo 7** si osserva che l'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, dispone che: "Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati".

L'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera b), b-*bis*) e b-*ter*), ha previsto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*bis*) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*ter*) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il **comma 4 dell'articolo 7**, in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA), proroga all'unica data del 30 novembre 2024 tutti i termini sopra richiamati.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, le principali disposizioni nazionali di riferimento sono riconducibili innanzitutto all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato "violazioni degli obblighi degli operatori finanziari" ove ai commi 1, e 1-*bis*, si stabilisce che qualora venga omessa la trasmissione dei dati da parte di questi ultimi, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera

omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La nuova disposizione in commento, dunque, introduce dopo il comma 1-bis del citato articolo 10, il nuovo comma 1-ter, in cui stabilisce che la sanzione prevista al comma 1, si applica inoltre agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale ultima disposizione, stabilisce infatti che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società Pago-PA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Si cita infine, quale ulteriore disciplina di riferimento, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sul concorso di violazioni e continuazione, in quanto, la sanzione prevista dalla nuova disposizione in commento, applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, deroga alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per quanto concerne **i commi 6 e 7 dell'articolo 7**, la disciplina nazionale di riferimento è rinvenibile nell'istituto del c.d. "ravvedimento speciale", introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

L'**articolo 8, comma 1** interviene sull'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che detta disposizioni finalizzate all'efficientamento dell'azione amministrativa favorendo la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, nonché la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. A tal fine, prevede che la Sogei possa offrire servizi informatici strumentali al

raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate tra cui: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Ministero della salute, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, con l'intervento normativo si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Il **comma 1, lettera a)**, abrogando il primo periodo del comma 3-*bis*, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito riconosciuta in favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli Enti del Terzo settore.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, inserisce il nuovo comma 3-*ter*.1, all'art. 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di prevedere che il divieto di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, non si applica agli interventi di cui all'art. 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del d.l. n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, abrogando il comma 3-*quater* dell'art. 2, del citato d.l. n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati, ai sensi dell'art. 119

del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese, diverse da quelle relative ad interventi sismici di cui al nuovo comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per le quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del decreto-legge in esame o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano con riferimento alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le medesime disposizioni continueranno, inoltre, ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si introduce una disposizione che esclude l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* di cui art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, con la disposizione sono introdotti, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 stanno eseguendo o devono eseguire interventi di efficientamento energetico o antisismici, agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34/2020, obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

In tal senso, al **comma 1, dell'articolo 3** si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), delle informazioni inerenti agli interventi agevolati. Nello specifico tali informazioni riguardano: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

In maniera analoga, con le disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 3**, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", gestito dal

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative a: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Il **comma 3 dell'articolo 3** definisce i soggetti che sono tenuti agli obblighi di trasmissioni di cui ai commi 1 e 2. Nello specifico, si tratta di soggetti: *a)* che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; *b)* che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Con la disposizione **dell'art. 3, comma 4**, si stabilisce che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, con il **comma 5 dell'articolo 3** è introdotta la sanzione amministrativa di euro 10.000 per i casi di omissione delle trasmissioni di informazioni previste dai commi 1 e 2. Inoltre, in luogo di tale sanzione, è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale e l'impossibilità di avvalersi dell'istituto della remissione *in bonis* nel caso in cui l'omissione riguardi interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti.

L'articolo 4, comma 1, incide sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'aggiunta del comma 3-bis, che introduce la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di cui al medesimo articolo 121 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, superiori alla soglia di 10.000 euro, fino a concorrenza delle predette iscrizioni e dei predetti affidamenti. La disposizione stabilisce che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Viene altresì demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni.

L'articolo 4, comma 2, incide, mediante sostituzione integrale, sull'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, disponendo il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Ai fini del raggiungimento della soglia non rilevano le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La norma fa salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Inoltre, viene stabilito che, ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo del novellato comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e che, ai soli fini della verifica delle condizioni, si rendono applicabili le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis). In particolare, la disposizione in esame:

- a) modifica il terzo periodo del detto comma 6;
- b) aggiunge due nuovi periodi dopo il quarto.

L'articolo 5, lettera a) modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima.

La lettera b) introduce due nuovi periodi al comma 6 dell'articolo 19, riguardanti – rispettivamente – l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e nell'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, prevedendo la trasmissione di apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* quale condizione ai fini della fruizione dei predetti crediti.

Le disposizioni normative contenute nei primi tre commi dell'**articolo 7** del provvedimento in esame si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, così come modificata dall'articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. L'intervento normativo è inteso a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 incidono sull'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, posticipandone l'applicazione agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dopo la medesima data.

L'articolo 7, comma 3, incide sulla portata dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevedendo che si applichi comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3,

ultimo periodo, del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia, in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis citato.

L'articolo 7, comma 4, incide sulle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 prorogando i termini di scadenza al 30 novembre 2024.

L'articolo 7, comma 5, interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, secondo cui la sanzione prevista al comma 1 del citato articolo 10, si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione, inoltre, è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 7, comma 6, agisce in modifica sull'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sostituendo le parole «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, con «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», con le seguenti «1° giugno 2024». È disposta, in tal modo, la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La norma fa riferimento, nello specifico, alla fattispecie di ravvedimento speciale inizialmente introdotta con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, successivamente estesa al periodo d'imposta 2022 proprio dal citato decreto-legge n. 215 del 2023.

L'articolo 8, comma 1 è volto a modificare l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies, che prevede l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sogei s.p.a.).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non si rilevano profili di rilegificazioni né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto del provvedimento, all'esame del Parlamento e del relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi adottati.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riguardo:

- all'**articolo 1**: le disposizioni introdotte apportano modifiche all'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (**comma 1**);
- **all'articolo 4, comma 1** che introduce il comma 3-bis nell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- **all'art. 4, comma 2**: con cui si sostituisce il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- **all'art. 5, comma 1** con cui si modifica l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- **all'art. 7, comma 5** con cui viene aggiunto il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- **all'art. 7, comma 6**, con cui viene modificato l'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- **all'articolo 8, comma 1** che introduce il nuovo comma 2-quinquies all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede l'obbligo, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si segnala, che l'**articolo 1, comma 1**, contiene delle disposizioni abrogative espresse (**lettere a**) e **c**)).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e 8 (comma 1)** si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, le disposizioni di cui al **comma 1, secondo periodo**, hanno un limitato effetto retroattivo, in quanto subordinano la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* della comunicazione telematica di completamento degli investimenti. Anche il **comma 3**, del medesimo articolo 6, subordina l'utilizzazione in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturati nel 2023 e non ancora fruiti, alla trasmissione della relativa comunicazione al predetto Dicastero.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento agli articoli **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (commi 4, 6 e 7) e 8 (comma 1)** del decreto in commento, non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Per quanto riguarda l'**articolo 7 (commi 1, 2 e 3)** non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, ma trattasi di una integrazione della disciplina in materia di contraddittorio preventivo introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. *e*) del decreto legislativo n. 219, del 2023 (attuativo dell'art. 4 della legge delega fiscale n. 111 del 2023), che ha inserito l'articolo 6-*bis* nella legge 212 del 2000, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Con riguardo all'**art. 7 comma 5**, si segnala l'art. 20 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 contenente principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 5, 7, 8 (comma 1)**, si fa presente che le disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'attuazione è, invece, demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

Per quel che concerne l'**articolo 4, comma 1**, la norma prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del comma in esame.

L'**articolo 6** – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame. Non è previsto un termine per l'adozione del decreto direttoriale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)**, si sono utilizzati i dati statistici a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è stato necessario interessare l'Istat.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del giubileo della chiesa cattolica.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale presenti nel provvedimento verranno di seguito esaminati gli articoli 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura), 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis), 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente), 6 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0) e 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) con riferimento ai commi 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Con l'intervento normativo si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia,

alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la norma intende escludere l'applicabilità della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riferimento alle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate in caso di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'istituto della "remissione in bonis" consente al contribuente, allorché ricorrano determinate condizioni, di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente.

In relazione all'applicabilità di tale istituto alle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, si è riscontrata una situazione di carenza di informazioni relativamente all'ammontare delle opzioni esercitate e, conseguentemente, delle minori entrate registrate nell'anno di riferimento.

Si è, quindi, provveduto ad escludere l'applicabilità della remissione in bonis anche con riguardo a quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Con riferimento all'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In particolare, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali in presenza di importi iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, intervenendo sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 ha lo scopo di porre limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie stabilite, escludendo da tale computo le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

L'articolo 5 reca disposizioni con finalità antifrode in materia di cessione dei c.d. crediti d'imposta ACE (aiuto alla crescita economica), intervenendo sull'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'intervento normativo previsto dall'**articolo 6** mira ad introdurre misure specifiche per le imprese ai fini del monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle imprese e del made in Italy di una serie di comunicazioni: una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti; una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti.

Tali dati e informazioni sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** stabiliscono che le disposizioni del nuovo contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2024) delle disposizioni in materia di accertamento contenute all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in modo da garantire la continuità dei procedimenti attivati e la certezza dei relativi tempi ed effetti per i contribuenti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo dispone che quanto statuito dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo *schema d'atto* di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis.

La necessità dell'intervento normativo deriva dalla esigenza di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

La statuizione della data del 30 aprile del 2024, per l'applicazione del nuovo regime del contraddittorio, tiene conto delle altre disposizioni dell'ordinamento tributario che già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo, nonché delle modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 la cui disciplina è stata modificata dall'articolo 1 del d.lgs. n. 13 del 2024, e che a norma dell'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo, si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentoale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre, inoltre, tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Inoltre, l'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta, in quanto il comma 2 del predetto articolo stabilisce che *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*. Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

In considerazione di quanto sopra riportato, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a ritenere che il “diritto al contraddittorio”, così

come disciplinato dall'articolo 6-bis in precedenza richiamato, non sia applicabile fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Il contenuto dell'intervento nei primi tre commi dell'articolo 7 del DL 39 del 2024 era stato già indicato nell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2024, il quale si era espresso nel senso che il coordinamento del nuovo contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto – entrato in vigore il 18 gennaio 2024 - ad opera dell'articolo 3 del decreto legislativo 219 del 2023 - con le previsioni su cui lo stesso si innestava, in assenza di un apparato normativo con finalità abrogativa di tali previsioni, dovesse ricercarsi sul piano interpretativo escludendo il «diritto al contraddittorio» disciplinato dall'articolo 6-bis fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie per le quali il diritto non opera e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.

Il **comma 5 del citato articolo 7** introduce una nuova sanzione per gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il **comma 6 del menzionato articolo 7**, intervenendo in modifica dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, dispone la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del "ravvedimento speciale", introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197: tale ravvedimento ha ad oggetto le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e consente il pagamento delle sanzioni in misura pari a un diciottesimo del minimo edittale.

Ancora in tema di ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 7 del citato articolo 7 prevede, per i soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la data originaria del 30 settembre 2023, la possibilità di regolarizzare ugualmente le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, mediante il versamento, entro la data del 31 maggio 2024, degli importi dovuti (per intero ovvero della prima quota rateale prevista dalla norma) e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni.

L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies. Tale disposizione prevede, in particolare, l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero di SOGEI S.p.A. Ciò al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa. Ciò ha generato diverse criticità, in parte già affrontate con l'emanazione di precedenti provvedimenti normativi.

La norma in esame, infatti, si inserisce nel contesto delle previsioni introdotte dal d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, volte a restringere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all'art. 121, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia, alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati.

A tali criticità si sono aggiunte, nel tempo, anche problemi connessi alla sostenibilità finanziaria dell'agevolazione.

La norma in commento risponde, in particolare, alla necessità di conseguire risparmi di spesa al fine di preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

Pertanto, con riferimento agli interventi edili elencati nell'art. 121, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020.

Si prevedono, altresì, disposizioni transitorie di salvaguardia per i lavori già in corso.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "remissione in bonis", in base al quale, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente e correttamente inviata, la fruizione del beneficio da parte del contribuente non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni effettuate.

L'applicazione di tale norma comporta una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate che implicano, a valle, minori entrate nel bilancio dello Stato. Tali informazioni sono essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento e la loro mancanza è un elemento idoneo a produrre effetti deleteri sull'efficacia delle politiche economiche e di gestione delle finanze pubbliche.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, si introduce un meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In specie, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) delle informazioni inerenti agli interventi agevolati.

Analoghe informazioni dovranno essere trasmesse al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 nasce dall'esigenza di evitare, entro determinati limiti, la compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, promuovendo al contempo l'estinzione, anche parziale, dei debiti tributari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, con riferimento alle spese sostenute a fronte degli interventi edilizi individuati al comma 2 del medesimo articolo 121, prevede la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito corrispondente. In caso di esercizio delle citate opzioni, il comma 3 dell'articolo 121 prevede che il cessionario del credito possa utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 stabilisce altresì che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi e non possa essere richiesta a rimborso.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che, dai dati forniti dal MEF al 15 novembre 2023, l'ammontare delle compensazioni di detti crediti si attestava intorno ai 25 miliardi di euro, con un residuo complessivo di crediti ancora da compensare stimato in circa 135 miliardi di euro.

La disposizione interviene, dunque, in un contesto caratterizzato da un elevato numero di interventi edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali, per i quali i contribuenti hanno optato alternativamente per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta di milioni di operazioni di cessione/sconto

in fattura che hanno generato crediti d'imposta che possono essere utilizzati annualmente in compensazione da parte dei cessionari.

Nel delineato contesto si inserisce, pertanto, l'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, che mira a porre limitazioni all'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi e alla compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti cessionari sui quali gravano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad imposte erariali o comunque derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, la disposizione (che interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-bis) prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, per importi complessivamente superiori a euro 10.000. Tale sospensione riguarda i crediti di imposta presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 dell'articolo 121 e si applica in caso di decorso dei termini di pagamento dei debiti da oltre 30 giorni, purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La disposizione mantiene fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di divieto delle compensazioni. La norma in commento stabilisce altresì che l'individuazione delle relative modalità di attuazione e della decorrenza sia demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate, rappresenta anche un incentivo per i contribuenti a estinguere i propri debiti erariali. Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-quinquies, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di divieto di compensazione dei crediti (tale comma, oggetto di sostituzione, pur essendo entrato in vigore con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, non ha ancora prodotto effetti dal momento la sua applicazione è differita al 1° luglio 2024).

In base all'attuale disciplina, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale divieto di compensazione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La norma prevede altresì che, ai soli fini della verifica delle condizioni ivi contemplate, si applichino le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Dal punto di vista quantitativo, come da relazione tecnica riguardante il comma 49-quinquies sostituito, l'ammontare delle compensazioni di crediti suscettibili di essere inibite dalla norma è stato stimato in complessivi 251 milioni di euro (stima prudenzialmente ridotta alla metà in sede di relazione tecnica).

Nel quadro normativo testé rappresentato, il legislatore, mosso dall'esigenza sia di limitare ulteriormente la facoltà di compensazione in presenza di carichi tributari pendenti sia di mitigare gli

effetti economici di tale limitazione in capo ai contribuenti, è intervenuto con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4, sostituendo il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con l'intento, da un lato, di estendere l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, dall'altro, di circoscrivere l'operatività di tale inibizione.

In particolare, per effetto del novellato comma 49-quinquies:

- il divieto di compensazione opera anche con riferimento alle iscrizioni a ruolo e agli affidamenti derivanti da atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate;
- la disposizione si applica laddove i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, tuttavia, viene stabilito che, ai fini del raggiungimento della soglia massima, pari a 100.000 euro di debiti, oltre la quale le compensazioni sono inibite, non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza;
- il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma).
Al fine di assicurare il coordinamento tra la disciplina recata dal novellato articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la norma in esame prevede inoltre che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31, che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Infine, è stabilito che, ai soli fini della verifica delle condizioni di cui alla norma in esame, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37, in tema di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 dell'articolo 4, infine, individua quale decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2 il 1° luglio 2024.

Alla luce di quanto evidenziato, l'intervento normativo di cui all'articolo 4 mira a sospendere l'utilizzo e vietare la compensazione dei crediti tributari in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie previste, promuovendo l'estinzione dei debiti tributari da parte dei contribuenti. L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE, così come innovata dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è, difatti, un'agevolazione introdotta originariamente nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, incentivando le imprese che si finanziano con capitale proprio. L'agevolazione, soppressa con la legge di bilancio per l'anno 2019, è stata re-introdotta con la legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Sin dalla sua istituzione, l'agevolazione è consistita in una deduzione, dal

reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (ottenuto applicando un'aliquota percentuale alla base di calcolo rappresentata dagli incrementi patrimoniali registrati dall'impresa).

Con l'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata introdotta la c.d. "Super ACE" o "ACE innovativa", con aliquota percentuale aumentata al 15% per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021, fino alla soglia massima di euro 5 milioni.

Inoltre, il citato articolo 19 ha previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alla deduzione di cui si è detto, in forma di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Con particolare riguardo al citato credito d'imposta, il comma 6 dell'articolo 19 ha stabilito che:

- lo stesso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Nel delineato contesto normativo, privo di adeguate misure per contrastare pratiche abusive riguardanti il beneficio fiscale in argomento, si inserisce l'articolo 5 del presente decreto-legge che:

- modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima (lettera a);
 - introduce (mediante due nuovi periodi) l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e l'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'Amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus (lettera b).
- L'articolo 5, comma 2, stabilisce, derogando parzialmente a quanto sancito nel comma 1, lettera a) che, qualora alla data di entrata in vigore della disposizione risulti esservi già stata una cessione del credito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i relativi crediti d'imposta possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

L'intervento normativo, pertanto, si inserisce in un contesto che, in ragione dell'assenza di adeguati presidi antifrode, rappresenta un terreno di emersione di condotte illecite finalizzate all'utilizzo di crediti inesistenti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 6** è volto alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali, anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Le disposizioni normative contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.

Com'è noto, il citato articolo 6-bis è stato introdotto nello Statuto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. In base a tale disposizione tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Tale obbligo non sussiste:

- per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni (prima del quale l'atto non può essere adottato) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. In ogni caso, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio ed il detto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. In base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2023, l'articolo 6-bis è entrato in vigore il 18 gennaio 2024.

A sua volta il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, rubricato "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*", all'articolo 1 ha apportato diverse modificazioni al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In particolare, è stato aggiunto il comma 2-bis in virtù del quale "*Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo*". È stato altresì modificato il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo prevedendo che "*L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire*".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le modificazioni appena richiamate si applicano "*con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024*".

L'intervento normativo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in commento, ha inteso razionalizzare e consolidare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, anche sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili, in sintonia con le modificazioni apportate ad opera del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Tale razionalizzazione si è tradotta nell'allineare l'applicabilità dell'articolo 6-bis alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ossia il 30 aprile 2024. Infatti, l'articolo 7 prevede che le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data, per i quali valgono le regole previgenti. Nel caso in cui, però, sia già stato comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del citato articolo 6. Atteso che la norma ha la sola funzione di coordinare dal punto di vista temporale

l'applicabilità dell'articolo 6-bis alle novità in materia di accertamento introdotte dal decreto legislativo n. 13 del 2024, la stessa non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

Il comma 5 dell'articolo 7 si innesta nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta agli operatori economici, commisurato alle commissioni pagate agli operatori finanziari che mettono loro a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali. È intento del legislatore, dunque, quello di favorire e incentivare l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, considerato che le informazioni da essi desumibili, in combinazione con i dati rivenienti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono di rendere servizi ai contribuenti sempre più precisi ed efficienti nonché di incentivare condotte fiscali virtuose, che riducono il rischio di evasione. Per poter essere utilizzabili, tali dati devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate tempestivamente, oltre che essere puntuali, affidabili e veritieri. Tuttavia, la normativa vigente nulla dispone in merito alle conseguenze sanzionatorie poste in carico agli operatori inadempienti rispetto agli obblighi di invio dei dati suddetti, o all'invio di dati errati. La presente disposizione, pertanto, interviene prevedendo uno specifico trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi innanzi descritti, rinviando a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con una misura da 2.000 a 20.000 euro per ogni invio dei dati omesso o irregolare.

Gli interventi normativi di cui ai commi 6 e 7, si collocano nel contesto delle stratificate misure di estensione/proroga dell'istituto del "ravvedimento speciale" originariamente disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

In tale ambito si incardina la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, la quale prevede una proroga dei termini originariamente individuati dall'articolo 3 comma 12-undecies, nello specifico dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima, restano invece intatti i termini previsti dal citato comma 12-undecies e si intendono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, per quanto concerne gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, questi si applicheranno secondo la nuova decorrenza del 1° giugno 2024 in luogo del precedente termine del 1° aprile 2024.

Sempre in tema di "ravvedimento speciale", con il comma 7 il legislatore introduce un'ulteriore opportunità di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, questa volta mirata alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023. La regolarizzazione delle violazioni è subordinata al versamento, entro la nuova data del 31 maggio 2024, dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, poi, è concessa la facoltà di optare per il versamento di una somma corrispondente all'importo di cinque delle otto rate inizialmente previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 197 del 2022, sempre entro la data del 31 maggio 2024. Sulle tre rate residue saranno applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo, e le stesse osservano le originarie scadenze fissate dalla legge n. 197 del 2022, ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

L'articolo 8, comma 1, volto a consentire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A, colma un vuoto normativo. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento della Giustizia Tributaria come articolazione del MEF, si rende necessario garantire al CPGT un partner tecnologico ad esso dedicato in modo continuativo. Ciò consentirebbe all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere in modo indipendente ed autonomo alla gestione del proprio sistema informativo applicato nell'ambito delle materie di attribuzione previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 545/92.

Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Dipartimento di Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale a garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda l'articolo 1, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa con conseguenti effetti collaterali. Le misure introdotte rispondono all'obiettivo generale di limitare tali effetti. In particolare, si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possa compromettere gli equilibri di finanza pubblica.

Si intende, pertanto, ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e perseguire un risparmio di spesa per l'erario.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la norma persegue l'obiettivo di escludere, relativamente alle comunicazioni circa l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, l'applicabilità della c.d. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012.

Finora l'applicazione della remissione in bonis a tali comunicazioni ha comportato una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, che sono invece essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento.

Nello specifico, la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

Per quanto riguarda le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 4 aprile e relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, la loro sostituzione è consentita fino al 4 aprile.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024.

Conseguentemente, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, l'obiettivo è quello di sospendere l'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 10.000 euro, con il fine ultimo di indurre i contribuenti a procedere con l'estinzione, anche mediante pagamento rateale, dei debiti tributari. Destinatari della disposizione sono l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a procedere, al ricorrere dei presupposti, con la sospensione della fruizione dei crediti e il Ministro dell'economia e delle finanze che deve adottare il regolamento per la definizione delle modalità e della decorrenza delle previsioni.

I destinatari della norma sono altresì rappresentati dai contribuenti, titolari di crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad

atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per un ammontare complessivo superiore a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Si stima che il numero di tali soggetti sia pari a circa il 14% del totale dei soggetti che presentano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame ha quale obiettivo quello di individuare le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione e di estendere l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare tale divieto, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, la norma, nell'escludere la rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza, mira a indurre i contribuenti a proseguire con il pagamento dei debiti tributari o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione.

Destinatari della norma sono i contribuenti, titolari di crediti d'imposta suscettibili di essere utilizzati in compensazione, che hanno iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, escluse le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Dal punto di vista quantitativo, l'ammontare dei soggetti con debiti derivanti da iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000 sono approssimativamente pari al 5% del totale complessivo dei soggetti con iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione.

L'intervento normativo di cui all'articolo 5 nasce dall'esigenza di introdurre misure volte a prevedere alcuni presidi idonei a prevenire e perseguire gli abusi e le frodi in materia di cessione dei crediti d'imposta ACE.

Atteso che la disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica trova applicazione nei confronti delle società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), delle società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, nonché delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, i destinatari diretti dell'articolo 5 risultano essere le categorie di imprese sopra menzionate, nonché i soggetti cessionari dei medesimi crediti.

L'obiettivo perseguito dall'articolo 5 consiste nel dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti idonei a prevenire o contrastare la realizzazione di pratiche illecite mediante l'utilizzo del meccanismo della cessione del credito ACE.

Tale obiettivo è realizzato, in primis, attraverso la limitazione delle cessioni, perseguita per il tramite dell'introduzione del divieto per i cessionari – a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di effettuare ulteriori cessioni del credito ACE in favore di soggetti terzi, qualora non sia stata ancora operata la prima cessione.

Qualora, invece, al momento dell'entrata in vigore, risulti già operata la prima cessione, al cessionario è consentita la facoltà di operare esclusivamente una cessione ulteriore a soggetti diversi.

Una maggiore garanzia per le ragioni erariali è, invece, realizzata per il tramite della previsione della responsabilità solidale riconosciuta in capo al cessionario d'imposta ai fini del recupero del credito e

dei relativi interessi in caso di concorso nella violazione; al medesimo fine è, poi, indirizzato il riconoscimento in capo all'Amministrazione finanziaria della possibilità di eseguire i controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche nei casi di cessione dei crediti d'imposta in commento.

L'**articolo 6** – al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica – prevede in capo alle imprese che intendono fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (comma 1, primo e secondo periodo);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 1, terzo periodo);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (comma 3).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (comma 2).

Con riferimento all'**articolo 7, commi 1, 2 e 3**, al fine di superare le problematiche esposte nella sezione I, si è previsto che quanto statuito dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Per tali atti trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis. Destinatari della norma sono la generalità di contribuenti che potenzialmente potrebbero essere raggiunti da attività accertativa nonché gli stessi uffici operativi dell'amministrazione finanziaria tenuti all'applicazione del diritto al contraddittorio già in fase istruttoria. Destinatari peculiari del disposto di cui al comma 3 sono gli uffici dell'Agenzia delle entrate che, prima dell'entrata in vigore della disposizione, hanno comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tali uffici potranno

beneficiare comunque della proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Con riferimento al **comma 5**, considerato l'obiettivo generale del legislatore di migliorare l'utilizzo dei dati derivanti dai pagamento elettronici, al fine di una migliore offerta di servizi fiscali ai contribuenti e di contrasto del rischio di evasione fiscale, questo viene perseguito nello specifico dalla presente norma individuando puntualmente la fattispecie sanzionatoria applicabile agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La misura della sanzione individuata dalla norma è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La disposizione si rivolge in particolare agli operatori finanziari che mettono a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali, qualora inadempienti rispetto agli obblighi di trasmissione telematica dei dati sopraindicati. Al riguardo, si stima che gli operatori finanziari potenzialmente interessati dall'adempimento siano circa 300, mentre gli esercenti, ai quali afferiscono i dati trasmessi, sono potenzialmente tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad oggi circa 6 milioni).

Con riferimento al **comma 6**, obiettivo posto dalla norma è quello di posticipare l'originaria scadenza fiscale dei termini del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, per consentire ai destinatari della disposizione un più ampio margine temporale per perfezionare l'istituto e far fronte ai versamenti delle somme dovute. Destinatari della disposizione sono coloro che hanno commesso violazioni tributarie relative a dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non hanno perfezionato la regolarizzazione entro l'originaria scadenza (31 marzo 2024). L'intento generale del legislatore è dunque quello di promuovere ulteriormente l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati dall'intervento normativo, garantendo al contempo un risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e accertamento e scongiurando l'insorgere di controversie fra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il medesimo proposito è perseguito al comma 7, in questo caso con la rinnovata possibilità di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, concessa alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023, che rappresentano i destinatari della disposizione.

L'obiettivo generale perseguito **dall'art. 8, comma 1** è quello previsto dalla disposizione del primo comma dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che informa la disciplina delle attività informatiche degli altri organismi pubblici elencati nei commi successivi della stessa disposizione, ovvero "migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Nello specifico, l'obiettivo è consentire all'organo di autogoverno della giustizia tributaria di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A., allo scopo di

migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa da parte del medesimo organo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2.2 Indicatori

Per quanto riguarda gli **articoli 1**, i principali indicatori sono da riferirsi al numero e alla stima degli interventi interessati dal blocco delle cessioni.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, non sono previsti indicatori.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, gli indicatori sono costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri oltre che dalle sanzioni comminate e dagli interventi edilizi che decadano dal godimento dei benefici fiscali alla luce di quanto previsto dal comma 5.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi **all'articolo 4, comma 1**, utili indicatori sono rappresentati:

- dall'ammontare dei crediti oggetto di sospensione in virtù dell'applicazione della novella;
- dal raffronto fra il tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari a seguito dell'applicazione della novella e il corrispondente tasso relativo alla normativa attualmente vigente.

Con riferimento **all'articolo 4, comma 2**, un utile indicatore è costituito

- dall'incremento del tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari della disposizione e il medesimo tasso in assenza della norma.

Con riferimento **all'articolo 5** un utile indicatore potrà essere costituito dal rapporto tra il numero di cessioni effettuate annualmente prima dell'entrata in vigore della norma e il numero di cessioni successive. Altro indicatore, in virtù di quanto stabilito dalla lettera b), potrà essere poi costituito dall'ammontare dei crediti d'imposta che sono stati oggetto di recupero anche presso i cessionari (in virtù del riconoscimento in capo a questi di una forma di responsabilità solidale) nonché del numero di cessioni sospese ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Gli indicatori associati agli obiettivi perseguiti con gli interventi normativi di cui **all'articolo 7 commi 1, 2 e 3** sono individuabili nella corretta applicazione del regime giuridico agli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Più in generale, certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**art. 7, comma 5**, utili indicatori possono essere rappresentati dalla misurazione del numero di dati trasmessi da parte degli operatori economici, oltre che della percentuale di tempestività degli invii entro le scadenze prefissate, nonché dell'affidabilità e correttezza dei dati trasmessi. Al riguardo, la previsione di specifici profili sanzionatori dovrebbe agire quale deterrente e presumibilmente favorire comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati.

Con riferimento **all'art. 7, comma 6**, utili indicatori sono costituiti dal numero di richieste di avvalersi della procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, avanzate tra il 1° aprile 2024 (ossia il giorno successivo alla scadenza del termine originario) e il 31 maggio 2024, ossia il nuovo termine individuato dalla norma per l'adesione all'istituto, o ancora la misurazione dell'ammontare dei versamenti in unica soluzione

effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza dei termini originari fissati e i nuovi termini previsti dalla disposizione.

Con riguardo all'**art.7, comma 7**, utili indicatori dell'efficacia della misura possono essere rappresentati dall'incremento del numero di adesioni alla procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro le nuove scadenze individuate, da parte di quella platea di contribuenti interessati non attivatasi entro il 30 settembre 2023 e rimessa di fatto in termini dalla nuova disposizione.

Con riguardo **all'art. 8, comma 1**, gli indicatori sono relativi al numero di progetti e di attività che il CPGT sarà in grado di sviluppare e realizzare avvalendosi autonomamente della collaborazione con SOGEI S.p.A. Detto numero non è ad oggi preventivabile atteso che si è avviato un progetto di informatizzazione dei processi lavorativi del CPGT.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le misure rispondono all'esigenza di conseguire risparmi di spesa per l'erario. Ciò, pertanto, determina un impatto positivo sugli equilibri di finanza pubblica, non valutato in sede di decreto in un'ottica prudentiale, ma che sarà riscontrato sui saldi di Bilancio.

Inoltre, le misure sono suscettibili di produrre effetti negativi sui soggetti destinatari del blocco dello sconto in fattura e delle cessioni del credito, vale a dire condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed Enti del Terzo settore. Non si dispone di dati in merito agli impatti della misura in termini di costi e benefici attesi per ogni categoria di destinatario.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la misura produce effetto sui contribuenti che intendono esercitare, in alternativa alla detrazione, le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, disciplinate dall'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, in quanto gli stessi non potranno più usufruire della remissione in bonis in caso di mancato o errato invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'**articolo 3** la misura costituisce una forma di salvaguardia per i conti pubblici attraverso l'introduzione, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 eseguono interventi di efficientamento energetico o antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, di obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

Con riferimento all'**articolo 4** del presente decreto-legge si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la disposizione, introducendo delle restrizioni in materia di compensazione nei confronti di coloro che hanno iscrizioni a ruoli o carichi oltre determinate soglie, può stimolare l'estinzione dei debiti relativi a ruoli e carichi affidati all'agente della riscossione, con conseguenti effetti positivi in termini di incassi erariali. Allo stesso tempo, sotto il profilo sociale, la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso l'esclusione, sia dall'ambito operativo della sospensione (**comma 1**) dell'utilizzo dei crediti da *bonus* edilizi sia da quello del divieto di compensazione (**comma 2**), delle somme oggetto di piani di rateazione in corso per i quali non sia intervenuta la decadenza, rappresenta uno strumento di *compliance* che consente ai contribuenti destinatari delle disposizioni di sottrarsi alle predette inibizioni procedendo con l'estinzione dei debiti tributari.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5**, si osserva come l'intervento normativo produca effetti economici.

In particolare, l'introduzione di limitazioni della cessione del credito e di presidi antifrode evita il dispendio di risorse pubbliche sotto forma di crediti d'imposta fruiti in maniera indebita.

Allo stesso modo il riconoscimento della responsabilità solidale in capo ai cessionari d'imposta consente certamente maggiori possibilità di recupero degli importi indebitamente utilizzati rispetto al passato, in virtù della possibilità per l'amministrazione finanziaria di escutere più soggetti.

Appaiono evidenti, dunque, gli effetti economici favorevoli di tale misura, che si riflettono in una maggiore tutela delle risorse pubbliche, da destinare alle comuni esigenze.

La norma ha impatti sociali positivi, in quanto introduce strumenti idonei a prevenire e a contrastare fenomeni fraudolenti. La disposizione non ha, invece, impatti ambientali.

L'intervento normativo contenuto nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** ha impatto positivo per la generalità dei contribuenti e per l'Amministrazione finanziaria in quanto comporta certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 5**, per quanto concerne gli impatti economici la disposizione non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe piuttosto determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dall'introduzione della sanzione.

La norma, quale auspicato impatto sociale indiretto, contribuisce insieme ad altre misure all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e all'efficiente impiego dei dati dagli stessi rinvenuti, a beneficio della generalità dei contribuenti, in virtù del potenziale connesso all'utilizzo delle informazioni desumibili dai dati trasmessi, le quali, incrociate con i dati rinvenuti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono all'Amministrazione finanziaria di rendere migliori servizi ed esercitare una più efficace azione di prevenzione e contrasto del rischio di evasione fiscale. La disposizione non ha impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 6**, per quanto riguarda gli impatti economici, si rileva che la disposizione, prorogando al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022 (ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione e fermi restando i termini delle rate successive), attua soltanto uno spostamento infra-annuale della data di versamento, che non comporta effetti di gettito. Quanto al profilo degli impatti sociali, per il tramite della proroga, viene accordata alla cerchia dei destinatari della disposizione un termine maggiore per aderire all'istituto di regolarizzazione, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di adempiere con minore difficoltà all'obbligazione tributaria. Non si rinvergono invece, impatti ambientali della presente disposizione.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 7**, relativamente agli impatti economici della misura, considerato che la norma prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, incentiva l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento speciale, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento ordinario, è suscettibile di produrre effetti di gettito positivi, derivanti dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea, seppur non stimati in via prudenziale. Con riguardo agli impatti sociali poi, la norma, in virtù della riapertura dei termini concessa, accorda alla platea dei destinatari che non abbiano aderito

nei termini originari una rinnovata opportunità di regolarizzazione delle violazioni, consentendo, come nelle ipotesi del comma precedente, ad un maggior numero di soggetti di adempiere più agevolmente all'obbligazione tributaria. Non si rilevano infine, impatti ambientali della disposizione.

Con riguardo **all'art. 8, comma 1**, l'impatto sui destinatari della disposizione (identificabili nei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nel personale amministrativo), consiste nel gestire, in autonomia, la collaborazione con SOGEI S.p.A. per tutte le attività informatiche concernenti il governo autonomo della magistratura tributaria.

L'impatto sul destinatario SOGEI S.p.A. consiste nell'ampliare i clienti del proprio servizio professionale diretto a garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo della magistratura tributaria.

Il nuovo sistema informativo produrrà dei benefici anche a favore dei giudici e magistrati tributari che potranno avvalersi di appositi applicativi informatici su tematiche che involgono la competenza dell'organo di autogoverno.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si evidenzia che le misure adottate, limitando la possibilità di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, producono effetti anche sulle PMI in quanto le stesse dovranno richiedere ai committenti il pagamento integrale dei lavori realizzati e ciò potrebbe determinare una riduzione del numero dei soggetti interessati a effettuare interventi in materia edilizia ed energetica.

Per quanto riguarda gli **articoli 2 e 3 e 4** non si rilevano effetti specifici sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti delle disposizioni di cui all'**articolo 6**.

L'**articolo 5**, avendo riguardo ad un istituto come l'Aiuto alla Crescita Economica delle imprese (indifferentemente dalle relative dimensioni) produce effetti anche nei confronti delle PMI.

Peraltro, atteso che la disposizione interviene sull'**articolo 19** del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la quale ha stabilito l'applicazione di un'aliquota percentuale del credito d'imposta ACE pari al 15%, per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021 fino alla soglia massima di euro 5 milioni, la soglia appena indicate pare interessare imprese di dimensioni non eccessive. Pertanto, si ritiene che la disposizione produca un effetto sulle PMI, anche se – in linea di massima – anche i soggetti di maggior dimensione risultano essere interessati dalla misura in esame.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** hanno effetti anche sulle PMI in quanto anch'esse interessate dagli istituti del contraddittorio preventivo e degli istituti definitivi e, quindi dalle disposizioni in commento.

La disposizione di cui all'**articolo 8, comma 1** è suscettibile di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e incrementando complessivamente l'efficienza del sistema giudiziario tributario.

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda gli interventi normativi contenuti nelle disposizioni qui esaminate non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'intervento di cui agli **articoli 1, 4, 5 e 7** non comporta ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, al **comma 2** si prevede che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, è prevista l'introduzione di nuovi oneri informativi in capo ai contribuenti attraverso la previsione, ai commi 1 e 2, dell'obbligo di trasmissioni delle informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020 in corso nel 2024. Le informazioni oggetto di comunicazione hanno ad oggetto:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge in commento negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

L'**articolo 6** introduce nuovi oneri informativi in quanto prevede in capo alle imprese che vogliono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ivi richiamati l'obbligo di trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy apposite comunicazioni sugli investimenti effettuati o da effettuarsi, nonché sui crediti d'imposta maturati, ma non ancora fruiti. A tale scopo la disposizione in esame prevede che le imprese si avvalgano del modello di comunicazione già previsto – sebbene per scopi differenti – dalla normativa vigente (articolo 1, commi 191, quarto periodo, e 204, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che verrà appositamente modificato con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di adattarne il contenuto, le modalità e i termini alle diverse finalità che l'articolo in commento intende perseguire.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda gli articoli qui esaminati, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nei vari interventi normativi non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda **l'articolo 3**, l'attuazione è demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da *adottare* entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

L'articolo 4, comma 1, prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.

L'articolo 6 – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame.

Con riguardo all'**art. 8, comma 1**, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

Le altre disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda gli **articoli 1 e 2**, il monitoraggio delle disposizioni spetta all'Amministrazione finanziaria. In particolare, lo stesso viene effettuato nell'ambito del monitoraggio dell'intera misura agevolativa, sulla base della documentazione presentata all'ENEA e sulla base delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta presentate all'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne **l'articolo 3**, il monitoraggio è realizzato attraverso la verifica degli indicatori costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri.

Con riferimento all'**articolo 6** non si hanno elementi da segnalare ai fini del monitoraggio.

Gli interventi normativi contenuti nell'**articolo 7** non necessitano per loro natura di uno specifico monitoraggio. Pertanto, si applicheranno i monitoraggi relativi agli istituti del contraddittorio preventivo e delle definizioni dell'accertamento, ad opera delle Agenzie.

L'impatto dell'**art. 8, comma 1**, sarà monitorato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024
139^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore, senatore Borghesi, è assente per impegni istituzionali.

Propone quindi alla Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, contestando la scelta del Governo di cedere quote di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste S.p.a, che rischia di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio, apre al possibile ingresso di fondi esteri nel capitale dell'impresa, coinvolgendo così i dati sensibili di milioni di italiani, e non tiene in considerazione l'attuale piano industriale, che prevede nei prossimi 5 anni dividendi per 6,5 miliardi di euro.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla mancata comunicazione da parte del Governo dei dati relativi ai proventi e alle perdite di dividendi dell'operazione, sull'assenza di specifiche misure a tutela del risparmio postale e sul rischio di importanti ricadute industriali e occupazionali e di accesso a informazioni riservate da parte di operatori stranieri. In conclusione, ribadisce le criticità economiche, finanziarie e sociali dell'iniziativa governativa.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore, mentre parere contrario sulle proposte di osservazioni contrarie delle opposizioni. Ritiene infatti che le perplessità e i dubbi sui rischi dell'operazione, in merito al controllo di Poste S.p.a. e alle operazioni di gestione di

CdP, siano stati fugati dall'audizione del ministro Giorgetti alla Camera la scorsa settimana. Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene in termini generali sulle operazioni di privatizzazione, che a suo parere sono caratterizzate da delicati equilibri e potranno essere valutate, in termini economici, solo nel tempo, citando la precedente operazione di alienazione di quote di Poste S.p.a del 2015, che ha avuto un esito finanziario sostanzialmente neutro.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, posta ai voti, è approvata.

È quindi preclusa la votazione delle proposte di osservazioni contrarie presentate a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Turco, a nome dei rispettivi Gruppi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è in via di assegnazione in sede referente alla Commissione il decreto-legge n. 39 del 2024, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria". Convoca quindi immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori e sospende la seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza che si è appena concluso, nel quale si è convenuto di iniziare l'esame del decreto-legge n. 39 del 2024 nella seduta di martedì 9 aprile, in orario ancora da stabilire, e di programmare un ciclo di audizioni informali. Sollecita quindi i Gruppi a comunicare i nominativi dei soggetti da audire entro venerdì 5 alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri legislativo in titolo, premesso che il Mef detiene una quota di capitale della società Poste italiane pari al 29,26 per cento del capitale e una quota indiretta, tramite la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari al 35 per cento, per una percentuale complessiva di circa il 64 per cento del capitale, al termine del processo di alienazione, che potrebbe essere effettuato in più esercizi, la quota complessivamente detenuta dal Mef non potrà essere inferiore al 35 per cento, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, considerate le modalità di alienazione, sia attraverso l'offerta pubblica di vendita rivolta ai risparmiatori, ai dipendenti del Gruppo Poste e agli investitori istituzionali sia italiani che internazionali, ovvero attraverso il collocamento sul mercato anche attraverso vendita in blocchi, rilevato inoltre che la tempistica di alienazione consente di scegliere le condizioni di mercato più favorevoli la procedura assicura l'obiettivo di massimizzare l'incasso di risorse destinate a ridurre lo *stock* di debito pubblico, in linea con il piano previsto per il biennio 2024-2026 annunciato nella Nota di aggiornamento al Def del 2023, senza intaccare il controllo pubblico della stessa società, mantenendo un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico, acquisita la documentazione predisposta in sede di audizione presso la commissione 8ª dalla società

Poste Italiane e preso atto che il piano industriale offre prospettive di incremento di valore della stessa e conseguentemente di rafforzamento del titolo nei mercati azionari, formula osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,
in sede di esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136), per osservazioni alla 8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; premesso che:
il provvedimento regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. precisando che tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;
l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, utilizzando forme di incentivazione, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;
lo stesso Governo ha sottolineato come questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, annunciato nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre, che prevede di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni; udite le audizioni di rappresentanti di Poste S.p.A. e del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 27 marzo nell'ambito dell'esame del provvedimento;
considerato che:
i rilievi di seguito esposti risultano ostativi all'adozione dello schema di DPCM in premessa;
esprime le seguenti osservazioni:
il provvedimento in esame prevede non solo la possibilità di un'offerta pubblica di vendita, ma anche forme di collocamento diretto che potrebbero favorire grossi investitori esteri, finanziari e speculativi, naturalmente ingolositi dal ricco patrimonio di risparmio italiano gestito da Poste;
tale dato risulta tanto più allarmante nel momento in cui l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, ha illustrato nel corso dell'audizione un piano industriale che da qui ai prossimi 5 anni prevede la distribuzione di dividendi per 6,5 miliardi di euro;
il coinvolgimento di Poste S.p.A. in questa politica rischia di essere dannoso e di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio. La riduzione del debito pubblico italiano, infatti, dovrebbe essere più utilmente perseguita con la crescita economica, senza così svendere il patrimonio di imprese strategiche, che garantiscono peraltro cospicui dividendi ogni anno;
l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto DL PNRR 4), attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.", all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota;
su tale norma si è pronunciata l'AGCM, sottolineando come la stessa rappresenti "alcune criticità concorrenziali" dal momento che in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49 per cento dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse;
cedendo, infatti, fino al 30 per cento di Poste, con la prospettiva concreta di ingresso nel capitale di

grossi fondi esteri e finanziari, questi a valle potrebbero mettere le mani proprio sull'enorme patrimonio informativo rappresentato dai pagamenti digitali dei cittadini italiani; tale progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico finalizzata alla riduzione del debito, manifesta pertanto sotto diversi aspetti molteplici criticità e appare assolutamente non condivisibile.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136

La Commissione 6ª - Finanze e tesoro

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto del Governo recante "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136); premesso che,

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 sono stati previsti ingenti proventi da dismissioni di partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Tale obiettivo, senza un'adeguata valutazione d'impatto sugli interessi strategici del nostro Paese, è stata ritenuta dal Governo una scorciatoia indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei Conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nodef 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota di aggiornamento al DEF, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026 sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/Pil;

il tentativo di giustificare tali operazioni non è stato finora adeguatamente motivato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio, in data 16 novembre, si è limitato a ribadire che le suddette dismissioni sono da considerarsi tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, sottolineando altresì che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". La Presidente del Consiglio lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo: "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, nelle scorse ore, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento; la dismissione di Poste Italiane Spa, la cui partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e quella da parte di Cassa Depositi e Prestiti è pari al 35 per cento, mette sul libero mercato un importante asset a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore ai possibili introiti attesi;

la decisione di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione del MEF in Poste italiane Spa è stata adottata senza chiarire la quota precisa che verrà messa sul mercato e quali siano i proventi stimati da tale cessione né quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti dalla dismissione, e soprattutto senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzate dalla inattesa decisione del Governo, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La vendita della partecipazione del MEF in Poste Italiane S.p.a., prefigura un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del MEF, genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dismesso;

nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ulteriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, Snam, Terna e Leonardo;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico con un conseguente forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

osservato che,

il provvedimento in esame regola l'alienazione di una quota non ancora precisata della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane S.p.A. Il MEF detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale della Società ed una quota indiretta, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP"), del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal DM 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane;

lo schema di decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 disciplina l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero. E' previsto che l'alienazione possa avvenire anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;

dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dismissioni delle quote del MEF in Poste italiane Spa;

l'impatto finanziario dell'operazione non è stato esplicitato e non sono stati forniti elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane S.p.a. Altresì non sono state evidenziate le mancate entrate da dividendi per il bilancio pubblico e non risulta evidenziato un confronto con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica;

la dismissione da parte del MEF di quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, ad alcun piano industriale. Resta quindi l'incertezza sulla direzione che prenderà l'azienda, in un momento decisivo e di profonda trasformazione della propria attività (posta/pacchi) in cui sono richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori;

la cessione della quota del MEF rischia di influenzare in misura determinante gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane S.p.a., in considerazione del fatto che il mercato ed i

fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

non sono state previste specifiche misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di Buoni Postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 mln di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzata per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. Attraverso il risparmio postale, lo Stato sostiene settori strategici della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 140 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi che si è appena concluso. In quella sede si è dato conto che le audizioni informali sul decreto-legge n. 39 del 2024 ("Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria") sono state programmate per le giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e martedì 16 aprile. È stato anticipato che il Ministro, a causa di impegni internazionali, non potrà intervenire in replica al termine della discussione generale, tuttavia potrà rispondere a eventuali quesiti dei commissari che volessero partecipare quando verrà audito sul Documento di economia e finanze dalle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati. Si è poi convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile e di avviare la votazione degli emendamenti a partire dal 6 maggio. Il Ministro ha dato la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione in quella settimana.

La prossima settimana sarà dedicata prevalentemente alle ulteriori audizioni sul decreto-legge n. 39 del 2024 ed eventualmente al seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 144 insieme alla 2a Commissione, sul quale, in seguito alla richiesta di proroga, il nuovo termine per l'espressione del parere è il 3 maggio. Sarà poi convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza per il resto della programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) condivide il calendario dei lavori, ma ribadisce che sul decreto-legge n. 39 del 2004 (cosiddetto Superbonus) la sua parte politica avrebbe preferito un intervento dedicato del Ministro.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della precisazione.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
(Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) introduce il provvedimento, ricordando che l'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio

dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Viene, inoltre, introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati. L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. L'articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni. L'articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE (Aiuto alla crescita economica) consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020. L'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

L'articolo 7, commi da 1 a 3, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il comma 5 dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in

rate successive.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali. Il comma 3 dell'articolo 9 prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i Comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale. I successivi commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, che le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Il comma 7 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Infine, l'articolo 10 dispone in materia di entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR SALVATORE REGALBUTO, CONSIGLIERE TESORIERE CON DELEGA AREA FISCALITÀ, E DEL DOTTOR PASQUALE SAGGESE, RESPONSABILE AREA FISCALITÀ DELLA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, DEL DOTTOR PIERPAOLO MASCIOCCHI, RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE, UTILITIES E SICUREZZA, E DELLA DOTTORESSA ELISA STELLATO, FUNZIONARIO SETTORE AMBIENTE, UTILITIES E SICUREZZA, DI CONFCOMMERCIO, DELLA DOTTORESSA IRENE BOTTA, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, E DEL DOTTOR EDOARDO ANNECKER, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFLAVORO PMI, E DELLA DOTTORESSA FEDERICA DE PASQUALE, VICEPRESIDENTE NAZIONALE DI CONFASSOCIAZIONI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,45

(Sospensioni: dalle ore 14,40 alle ore 15,10 e dalle ore 15,40 alle ore 15,45)

AUDIZIONI DELL'ARCHITETTO ANTONELLO ZAMPIELLO; DEL DOTTOR ALESSANDRO FICICCHIA, RESPONSABILE UFFICIO FISCALE, DEL DOTTOR NICOLA ANTONIO ASCALONE, REFERENTE AGCI SERVIZI, DEL DOTTOR FABRIZIO SALOMONI, COORDINATORE SETTORE COSTRUZIONI CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO SERVIZI, E DELLA DOTTORESSA CHIARA RINALDI, SERVIZIO LEGISLATIVO LEGALE FISCALE CONFCOOPERATIVE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE; DELL'INGEGNER ILARIA BERTINI, DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO UNITÀ PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, DI ENEA; E DEL DOTTOR LORENZO GIANNINI, RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE, DI FEDERESCO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,35

AUDIZIONI DEL SIGNOR GIORGIO DELPIANO, PRESIDENTE, E DEL SIGNOR FEDERICO RUTA, COORDINATORE, DI CONFAPI; DELLA DOTTORESSA GIOVANNA AIELLO, COORDINATRICE UFFICIO FISCALITÀ INDIRETTA E ADEMPIMENTI DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE DI CNA, DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI, E DEL DOTTOR ANDREA STABILE, RESPONSABILE AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI, DI CONFARTIGIANATO, E DEL DOTTOR DANILO BARDUZZI, DIRETTORE CENTRO STUDI DI CASARTIGIANI; DEL NOTAIO CLAUDIA ALESSANDRELLI, VICEPRESIDENTE, E DEL DOTTOR CARLO GIRELLA, RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFPROFESSIONI; E DELL'AVVOCATO GIOVANNI LEGNINI, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, DI RICOSTRUZIONE, DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E DI RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL 21 AGOSTO 2017, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

indi del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,25

(Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25)

AUDIZIONI DEL PROFESSOR LEONARDO BECCHETTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA; DELLA DOTTORESSA FEDERICA BRANCACCIO, PRESIDENTE, DEL DOTTOR MARCO ZANDONÀ, DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI, E DELL'AVVOCATO NATASCIA FERRANTE, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI ANCE; DEL GENERALE C.A. FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE; DEL DOTTOR FRANCESCO RICCIARDI, VICEPRESIDENTE DI ASSOESCO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA; DELL'INGEGNER ROBERTO ROSSI, PRESIDENTE, E DELL'INGEGNER MAURO DONNINI, RESPONSABILE AREA TECNICA, DI ASSISTAL; DEL CAVALIERE ROBERTO SPEZIALE, COMPONENTE COORDINAMENTO, E DEL DOTTOR VINCENZO DE BERNARDO, COMPONENTE COORDINAMENTO, DI FORUM TERZO SETTORE; DELL'AVVOCATO GIORGIO SPAZIANI TESTA, PRESIDENTE, DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MEUCCI EGIDI, SEGRETARIO GENERALE, E DELL'AVVOCATO GIOVANNI GAGLIANI CAPUTO, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFEDILIZIA; E DEL DOTTOR ANDREA CARTOSIO, COMMISSIONE FISCALITÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 17,15

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO ERNESTO MARIA RUFFINI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO, DEL DOTTOR LUIGI FAVÈ, CAPO DIVISIONE RISCOSSIONE, DEL DOTTOR PAOLO GIOVANNI FANTAUZZI, PORTAVOCE DEL DIRETTORE, E DEL DOTTOR SERGIO MAZZEI, CAPO SETTORE COMUNICAZIONE, DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE; DEL DOTTOR GIOVANNI SPALLETTA, DIRETTORE GENERALE, DELLA DOTTORESSA MARIA TERESA MONTEDURO, DIRETTORE DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI, E DEL DOTTOR RENATO DAGOSTINO, DIRIGENTE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE, DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; DEL DOTTOR SALVATORE SCALIA, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018; DELL'INGEGNER SALVATORE PROVENZANO, TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA (USRA) E DELL'INGEGNER RAFFAELLO FICO, TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (USRC); DEL DOTTOR ANTONELLO PICIOCCHI, BOARD MEMBER CLIMATE E SUSTAINABILITY E DELL'AVVOCATO CARLO GAGLIARDI, MANAGING PARTNER - CEO LEGAL, DI DELOITTE; E DEL GEOMETRA ANTONIO MARIO ACQUAVIVA, CONSIGLIERE NAZIONALE, IN RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 141 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1092 (d-l n. 39/2024 - agevolazioni fiscali edilizia), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nelle giornate di mercoledì 10 aprile, giovedì 11 aprile e in data odierna, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a causa del protrarsi delle audizioni informali sul decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, l'inizio dell'esame del Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati (Documento LVII n. 2) è rinviato alla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 aprile, che è anticipata alle ore 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già previsto alle ore 9,15, è sconvocato e nuovamente convocato giovedì 18 aprile, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 aprile, è anticipata alle ore 9,15 e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già previsto alle ore 9,15, non avrà luogo ed è convocato giovedì 18 aprile, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 142 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
142^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (FdI) sintetizza in premessa i riferimenti normativi e il valore del Documento in titolo, ricordando che, riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita. Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF 2023 (+1,2 per cento). La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023. Guardando all'intero periodo di riferimento delle previsioni economiche, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027.

Passando alle sezioni dedicate agli andamenti di finanza pubblica, chiarisce che l'incidenza dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023, superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al Superbonus (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle Amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL). Per quanto riguarda il debito pubblico per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (circa 155 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Per quanto riguarda la dinamica del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL, il DEF evidenzia

che i crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al pari degli altri incentivi fiscali, incidono sul fabbisogno di cassa e, quindi, sull'accumulazione di debito pubblico solo per la quota parte effettivamente utilizzata in ciascun anno. Tuttavia, la cedibilità dei crediti relativi al Superbonus e la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi ad altri incentivi quali Transizione 4.0 ha portato le autorità statistiche a classificarli come "pagabili" e quindi ad attribuirli per competenza all'indebitamento netto dell'anno in cui questi sono maturati. Ciò contribuisce a spiegare la discrasia tra la contenuta riduzione del *deficit* e la notevole discesa del debito pubblico in rapporto al PIL registrate nel 2023.

Per quanto riguarda specificamente gli ulteriori temi di interesse della 6a Commissione, dai dati di consuntivo per il 2023, le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 996,6 miliardi, in aumento di circa 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 60 miliardi). In rapporto al PIL si registra un lieve incremento dal 47,7 per cento del 2022 al 47,8 per cento del 2023. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 44,9 miliardi di euro (da 572,2 miliardi del 2022 a 617,1 miliardi nel 2023).

Concorrono a tale incremento tutti i principali aggregati (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale). In rapporto al PIL, il valore si attesta al 29,6 per cento (rispetto al 29,2 per cento del 2022).

Nel dettaglio, le entrate correnti hanno registrato un aumento del 5,8 per cento, attestandosi al 46,6 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono cresciute del 10,2 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. In aumento anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle società.

A questo riguardo va sottolineato che rispetto alle stime per l'anno 2023, i dati del DEF 2024 rilevano un aumento delle entrate tributarie di circa 15 miliardi. In particolare, le imposte dirette aumentano di 10.807 milioni di euro e le imposte indirette di 4.171 milioni, mentre sono sostanzialmente in linea con le previsioni le imposte in conto capitale (-14 milioni). In proposito il Documento precisa che, con riguardo ai singoli aggregati (Bilancio dello Stato, Poste correttive ed Enti territoriali) e alle principali categorie economiche, si presenta uno scostamento positivo rispetto a quanto previsto nelle voci classificate nel Bilancio dello Stato (+6.716 milioni) ed Enti territoriali (+1.273 milioni). Le Poste correttive (tra le quali vi sono i rimborsi, le compensazioni e i risultati dell'attività da accertamento e controllo), che nettizzano le entrate tributarie, sono risultate pari a -34.730 milioni inferiori alle attese (-41.705 milioni) determinando un effetto positivo di 6.975 milioni.

Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che hanno fatto registrare, nel 2023, un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2022 (269,2 miliardi di euro rispetto a 261,4 miliardi del 2022). Rispetto alle stime per l'anno 2023, il DEF evidenzia come le entrate contributive siano risultate inferiori per 965 milioni, dei quali 917 milioni ascrivibili ai contributi sociali effettivi e 48 milioni ai contributi sociali figurativi. Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+5,4 per cento rispetto al 2022), l'ISTAT afferma che sono stati registrati aumenti significativi dell'imposta sull'energia elettrica, dopo la riattivazione degli oneri di sistema e delle accise, e di quella sugli oli minerali e derivati. Le imposte in conto capitale, risultate pari a 1.608 milioni nel 2023, registrano una riduzione di 99 milioni rispetto al 2022. In rapporto al PIL, l'aggregato evidenzia una ridotta incidenza (0,1 per cento) che rimane invariata nel 2023 rispetto al 2022.

Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale che passano da 15.431 milioni nel 2022 a 22.341 milioni nel 2023. L'ISTAT sottolinea come la crescita delle entrate in conto capitale (+39,7 per cento) sia dovuto principalmente all'incremento della suddetta componente attribuibile, in particolare, ai contributi agli investimenti provenienti dall'Unione europea relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,5 per cento, invariata rispetto all'anno precedente, per effetto, come precisato dall'ISTAT, di una crescita del PIL a prezzi correnti (+6,2 per cento) pari a quella delle entrate fiscali e contributive (+6,3 per cento).

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, il DEF stima un andamento

crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 1.011,6 miliardi nel 2024 a 1.094,7 miliardi nel 2027. In termini di incidenza sul PIL, le stime complessive relative alle entrate totali della p.a. diminuiscono, nel 2024, di 1,0 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 46,8 per cento, e sono previste in aumento nel 2025 di 0,3 punti percentuali e in diminuzione negli anni successivi, fino a raggiungere il 46,2 per cento nel 2027. Concorrono agli andamenti sopra descritti i singoli aggregati che compongono le entrate: entrate tributarie, entrate contributive e altre entrate.

In particolare, le entrate tributarie mostrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2024, pari a 16.369 milioni, rispetto ai valori 2023. Tale incremento, afferma il DEF, riflette la positiva dinamica delle principali variabili macroeconomiche, con una crescita più pronunciata per le imposte indirette (+11.778 milioni) rispetto alle dirette (+4.708 milioni). L'andamento crescente è confermato anche dalle previsioni riferite a tutto il periodo 2024-2027 (da 633.476 milioni nel 2024 a 683.698 milioni nel 2027). Contribuiscono a tale andamento sia le imposte dirette che quelle indirette che presentano un andamento crescente per tutto il periodo considerato. Le imposte in conto capitale, invece, registrano una riduzione di 117 milioni nel 2024 e lievi incrementi nei tre anni successivi (+12 milioni nel 2025 e 2026 e +9 milioni nel 2027). In rapporto al PIL, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,3 per cento del 2024 al 28,9 per cento nel 2027. L'andamento decrescente in rapporto al PIL caratterizza prevalentemente le imposte indirette che passano dal 14,2 per cento nel 2024 al 13,8 per cento nel 2027. L'incidenza rispetto al PIL delle imposte dirette, invece, rimane sostanzialmente invariata lungo tutto il periodo di previsione (dal 15,1 per cento nel 2024 al 15 per cento nel 2027). Le imposte in conto capitale, invece, evidenziano una ridotta incidenza (0,1 per cento del PIL) che rimane invariata per tutto il periodo di previsione. Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni rispetto ai dati di consuntivo 2023 (269.221 milioni) indicano un incremento del 2,6 per cento nel 2024 (276.191 milioni), mentre nel 2025 (300.484 milioni) l'incremento stimato in termini percentuali risulta dell'8,8 per cento. Il gettito è previsto in ulteriore crescita nel 2026 (309.283 milioni, corrispondente a un +2,9 per cento) e nel 2027 (317.289 milioni, corrispondente a un +2,6). In rapporto al PIL, le previsioni indicano una percentuale del 12,8 per cento nel 2024 (in calo di un decimale rispetto al 2023); tale percentuale risalirà al 13,4 negli anni dal 2025 al 2027.

Per quanto riguarda le altre entrate, ossia le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, le entrate correnti sono previste in aumento di 3.773 milioni nel 2024 e di 2.280 milioni nel 2025 e in riduzione nei due anni successivi (-3.136 milioni nel 2026 e -1.840 milioni nel 2027). In rapporto al PIL le previsioni mostrano valori decrescenti per tutto il periodo considerato (dal 4,2 per cento nel 2024 al 3,8 per cento nel 2027). Le entrate in conto capitale non tributarie registrano, in valore assoluto, una riduzione nel 2024 di 12.078 milioni, un lieve incremento nel 2025 di 328 milioni e un incremento più marcato nel 2026 di 3.589 milioni; nel 2027 evidenziano una nuova contrazione, pari a 9.446 milioni. In termini di PIL, l'incidenza passa dallo 0,5 per cento nel 2024 allo 0,2 per cento nel 2027. In conseguenza dei descritti andamenti, la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione: 42,1 per cento nel 2024, 42,4 per cento nel 2025, 42,2 per cento nel 2026 e 42,3 per cento nel 2027.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra sinteticamente uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi sulla situazione economica e di finanza pubblica del Paese, evidenziando il basso tasso di crescita del PIL, l'erosione degli stipendi a causa del caro vita, la riduzione delle prestazioni sociali, l'eccessiva colpevolizzazione della misura del Superbonus e la mancanza, nel Documento, di uno scenario programmatico.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, di cui illustra i contenuti, denunciando che il Documento manca di alcuni contenuti fondamentali, tra i quali il quadro programmatico, e che l'economia vivrebbe una condizione di stagnazione in assenza delle misure del PNRR. Ricorda quindi che la Commissione europea si appresta ad aprire una procedura di infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del Paese, con conseguente manovra correttiva pari allo

0,5 per cento del PIL, cui si aggiungono le risorse necessarie per la proroga del taglio del cuneo fiscale e per la revisione delle aliquote Irpef, riducendo così moltissimo i margini di manovra del Governo per la prossima legge di bilancio a sostegno dell'economia e della ripresa produttiva.

Il **PRESIDENTE** avverte che il parere che verrà presentato dal relatore sarà votato nella seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni informali e che Banca d'Italia, ANCI, Conferenza delle Regioni, Ufficio parlamentare di bilancio e Confindustria faranno pervenire a breve, ai fini della fase istruttoria, un contributo scritto. Ricorda inoltre che il Ministro dell'economia verrà audito lunedì 22 aprile sul Documento di economia e finanze dalle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati e che in quella sede potrà rispondere a eventuali quesiti sul decreto in esame da parte dei commissari che vorranno partecipare: ribadisce comunque la disponibilità del Ministro a partecipare ai lavori della Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo. Ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 14 di mercoledì 24 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 6a Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati (Doc. LVII n. 2),

premessi che:

il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguata ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno e mezzo di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive; come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo Documento di Economia e Finanza non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia deficit al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento %, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi; a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

come evidenziato dallo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, il testo non concorre a fornire rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo;

nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

valutato che:

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

come noto, infatti, il problema non riguarda più il superbonus, ma il blocco della circolazione dei crediti voluto da questo Governo e i conseguenti effetti sulla pagabilità dei crediti medesimi e sul PIL stesso;

a ciò si aggiunga che il decreto ora all'esame di questa Commissione si presenta come l'ennesima modifica in corso della normativa che colpisce, con effetti retroattivi, famiglie e imprese, bloccando interventi di riqualificazione già avviati;

considerato altresì che:

con riferimento alla tanto annunciata riforma fiscale, il Governo ha adottato in via definitiva ottodecreti in attuazione della Legge Delega, decreti sui quali, a poche settimane di vigenza, già sono state varate le prime modifiche, con gravi ripercussioni su contribuenti e esperti del settore;

secondo quanto affermato dall'Esecutivo, prioritari, tra gli obiettivi della riforma fiscale avrebbe dovuto esserci il rafforzamento della *compliance* fiscale, della semplicità e della trasparenza nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, dichiarazioni che, tuttavia, risultano tradite dall'introduzione di diversi appesantimenti burocratici e inutili duplicazioni di comunicazioni fiscali;

in questo contesto appare in tutta la sua gravità la scelta del DEF di rinunciare alla costruzione di uno scenario programmatico;

risulta difficile pensare che a settembre verranno individuati grandi spazi di manovra, viceversa, è probabile l'accentuarsi della restrizione fiscale, con PNNR (e fondi europei) quali unici veri motori di crescita;

sebbene la manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 ha disposto interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, tali misure hanno valenza solo ed esclusivamente per l'anno 2024. In assenza di programmazione, con un chiaro problema contabile, nascosto addossando responsabilità ai bonus edilizi, è difficile ipotizzare il miglioramento della situazione economico/fiscale di famiglie e imprese;

l'assenza di un quadro programmatico, infatti, non fa venir meno la necessità di individuare misure certe a sostegno della prossima legge di bilancio;

il DEF 2024, già debole e assolutamente privo di incisività rispetto alle gravose sfide da affrontare, appare una scatola vuota, e sostanzialmente si rivela fin da ora del tutto inadeguato a riportare il nostro Paese sul percorso della crescita e dello sviluppo;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione 6a Finanze e Tesoro,

in sede di esame del documento di economia e finanza 2024;

Premesso che,

il DEF 2024 - il secondo della legislatura in corso predisposto dal Governo Meloni, contrariamente a

quanto previsto dall'articolo 10 della legge 196 del 2009, è privo di alcuni fondamentali contenuti, il più rilevante dei quali è il quadro programmatico. Tale scelta fa venire meno la ragion d'essere del documento stesso che è quella di disegnare a grandi linee il percorso macroeconomico e di finanza pubblica, frutto dell'azione di governo, per i prossimi anni, le misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intende introdurre e la cornice entro cui collocare le misure specifiche della prossima legge di bilancio;

la presentazione del documento di economia e finanza senza l'indicazione degli obiettivi programmatici e l'articolazione della manovra necessaria per il loro conseguimento è avvenuto in passato soltanto in presenza di governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali. In questo caso, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni e la presentazione di un DEF con tali caratteristiche evidenzia la mancanza di una visione di politica economica e l'intento di sottrarre al Parlamento e al dibattito pubblico tutte le informazioni necessarie per conoscere la direzione di marcia che il Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

Considerato che,

il DEF 2024 risulta poco credibile nonostante i suoi contenuti sintetici, limitati esclusivamente a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e del quadro tendenziale a legislazione vigente per gli esercizi relativi al periodo previsionale 2024-2027;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza la distanza tra le stime di crescita del Governo e quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali. Mentre il DEF riporta una ottimistica crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

in assenza del PNRR, come evidenziato dal DEF stesso, l'economia italiana sarebbe pertanto in stagnazione o peggio in recessione, con ciò evidenziando la totale inefficacia delle politiche economiche adottate nel corso degli ultimi diciotto mesi. Il documento, inoltre, pur lamentando in più passaggi l'impatto della spesa sostenuta per gli incentivi fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, non associa a tali interventi alcun impatto sulla crescita economica del Paese al fine di evitare giudizi sull'effettivo andamento della nostra economia, anche in rapporto a quello registrato negli altri Stati membri dell'UE dove non opera un PNRR delle dimensioni italiane e non sono in vigore incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici;

sul fronte della finanza pubblica, il documento di economia e finanza conferma il peggioramento di taluni obiettivi della Nota di aggiornamento dal DEF 2023, tra cui il dato del deficit 2023 e il preoccupante andamento del debito pubblico per tutto il periodo previsionale.;

per quanto riguarda l'indebitamento netto, il dato relativo al 2023 è stato rivalutato di 1,9 punti percentuali, per attestarsi al 7,2 per cento del PIL, per via della revisione contabile dell'Eurostat e dell'Istat delle spese del Superbonus. Per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della Nadef 2023;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali, tra cui quelli per

l'efficientamento energetico degli edifici, fino al 2026 quando raggiungerà il 139,8 per cento. Mentre l'obiettivo della Nadef per il 2026 era una diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023; ora si prevede per lo stesso periodo un aumento di 2,5 punti. La differenza di tre punti tra i due scenari rappresenta un dato molto preoccupante anche in relazione alle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

l'andamento della spesa per il Superbonus denunciato nel DEF, che si è riflesso negativamente sia sull'andamento del deficit sia sul debito pubblico, fa emergere in tutta evidenza le responsabilità del Governo in carica dal novembre 2022 e la scarsa attenzione dedicata agli indicatori di finanza pubblica. Nonostante i continui e reiterati proclami contro il Superbonus, in realtà nulla di concreto è stato fatto per porre sotto controllo tale misura, come dimostrano anche le ripetute proroghe degli incentivi superbonus per gli edifici unifamiliari, l'ultimo dei quali inserito nell'articolo 24 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali - al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento - per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

Rilevato che,

il Governo, oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, omette di evidenziare nel DEF 2024 anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

alla luce dei dati tendenziali disponibili, tuttavia, è possibile stimare a grandi linee l'entità minima della prossima manovra. Per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

non potendo più fare ricorso alle clausole di salvaguardia e all'ulteriore deficit, il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali, a fronte di un calo delle entrate in rapporto al PIL da imposte dirette e indirette per tutto l'arco temporale di riferimento del DEF; nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del MEF di società a controllate o partecipate;

Osservato che,

per quanto di competenza, che nell'ambito della sezione III del DEF - Programma nazionale di riforma, non sono fornite indicazioni sulle politiche fiscali che il Governo intende attuare nei prossimi mesi, limitandosi a descrivere gli interventi finora adottati;

nelle intenzioni del Governo, la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha l'obiettivo di riscrivere l'intero sistema tributario italiano. Allo stato attuale, tale obiettivo appare lontano dal raggiungimento e sono molteplici i temi che dovranno essere affrontati per la completa attuazione della revisione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale. In particolare, si registra una significativa mancanza di coerenza dei provvedimenti adottati dal Governo, sia rispetto al sistema fiscale complessivo sul quale intendono incidere, sia addirittura all'interno dello stesso complesso di disposizioni adottate in attuazione della legge delega n. 111 del 2023. Si rileva inoltre un ritardo evidente rispetto agli annunci del Governo per quanto riguarda uno degli aspetti centrali della

Riforma, ossia la disciplina dei singoli tributi - tra cui la struttura dell'IRPEF finora affrontata con un intervento a carattere temporaneo - la tassazione d'impresa e l'IVA, il superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dei tributi indiretti. Su tali aspetti il DEF 2024, non prospetta alcuna novità; nei provvedimenti finora adottati emergono poi alcune gravi criticità, tra cui quelle più significative riguardano: a) l'adozione, in taluni rilevanti casi, di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma e che talvolta addirittura sono contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati o ad altre misure contestualmente adottate; b) la carenza di risorse messe a disposizione dal Governo per l'attuazione della riforma che sconta dopo alcuni mesi la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie nella legge delega. Tale situazione, obbliga il Governo ad emanare importanti disposizioni con efficacia temporanea come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, per di più ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE; c) la carenza di interventi efficaci sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. La recente approvazione, ad esempio, del concordato preventivo biennale, oltre ad amplificare le disparità di trattamento tra contribuenti, premia i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale; in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in tale sede ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; la pressione fiscale, nel quadro tendenziale, stimata al 42,1 nel 2024 è prevista aumentare di 0,3 punti nel 2025, per passare al 42,2 nel 2026 e al 42,3 per cento nel 2027, mentre le entrate tributarie sono previste diminuire progressivamente dal 29,6 per cento del 2023 al 28,9 per cento nel 2027 e le entrate totali passare progressivamente dal 47,8 del 2023 al 46,2 per cento nel 2027. Dati che possono ulteriormente ridursi con compensazioni dl lato delle spese, dei contributi alla produzione e degli investimenti, con inevitabili ricadute negative sulle prestazioni sociali e le imprese; Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 3, comma 1, che estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. Il comma 9 modifica l'articolo 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 8, al comma 19, dispone un incremento - pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa presso gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio. L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati. L'articolo 36-*bis* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle

condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del Superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse, fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo. Si passa alla votazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sia per motivi di metodo che di merito. Quanto al metodo, contesta la prassi ormai consolidata di presentare provvedimenti d'urgenza aventi carattere di disomogeneità per materia, mentre con riferimento al merito, giudica insufficienti le misure previste per l'attuazione del PNRR, che spesso si concretizzano esclusivamente in spostamenti o ridimensionamenti di risorse.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), che critica l'ennesimo provvedimento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - che definisce ironicamente come Piano nazionale di rinvii e ritardi -, giudicandolo di facciata e incapace di realizzare i progetti, pur modificati nel tempo, visto che non interviene sui problemi gestionali e propone illusoriamente di aumentare la capacità di spesa attraverso norme di legge. Dopo aver sottolineato criticamente i continui contrasti tra i ministri Fitto e Giorgetti nella gestione del Piano, rileva che, quanto alle frodi, sarebbe stato più opportuno ripensare le ultime modifiche in materia di giustizia, con riferimento in particolare a quelle sull'abuso d'ufficio e sulla corruzione, e ripristinare il controllo concomitante della Corte dei Conti. Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'emendamento 7.1000 del Governo, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di domani, che ricorda essere la stessa scadenza per la presentazione degli altri emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 7.1000, che sposta la scadenza fissata dal legislatore per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 dal 30 aprile al 30 giugno, è stato presentato per venire incontro alle esigenze di molti Comuni. Alla luce della sua rilevanza, anche ai fini dei relativi interventi da parte degli enti territoriali, anticipa che proporrà ai Gruppi che l'emendamento in questione e i relativi, eventuali, subemendamenti vengano esaminati prioritariamente rispetto alle restanti proposte di modifica.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia la presentazione di un subemendamento volto a concedere ai Comuni un termine più ampio rispetto a quello proposto dal Governo per adottare la necessaria delibera.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) auspica che il voto ipotizzato dal Presidente avvenga il più presto possibile per evitare che i Comuni procedano in ordine sparso.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la Commissione possa procedere al voto probabilmente già nella data di

giovedì 2 maggio, salvo diversa decisione da parte dei Gruppi.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime condivisione per il metodo proposto dal Presidente, riservandosi tuttavia di esaminare in maniera approfondita il testo dell'emendamento prima di pronunciarsi sullo stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

Art. 7

7.1000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.»

1.3.2.1.11. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 145 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024
145^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in giornata scade il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, propone alla Commissione di convocare una seduta il prossimo martedì 30 aprile, alle ore 15, per esaminare l'emendamento governativo finalizzato a prorogare il termine in materia di TARI: ricorrendone le condizioni, auspica che la Commissione possa votare e approvare tale proroga in modo da dare un segnale circa l'orientamento della Commissione in ordine a tale scadenza che interessa gli enti locali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 146 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 349 emendamenti, 4 subemendamenti all'emendamento 7.1000 del Governo, le riformulazioni 1.56 (testo 2) e 1.148 (testo 2), l'emendamento di coordinamento Coord. 1 del relatore e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricordando l'intesa tra i Gruppi emersa nella scorsa seduta, propone di passare all'esame dell'emendamento 7.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti, precisando che i restanti emendamenti all'articolo 7 verranno esaminati integralmente in una prossima seduta. Precisa inoltre che l'emendamento governativo reca il rinvio di un termine oggi in scadenza.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione delle proposte in esame.

Il sottosegretario Sandra SAVINO chiarisce che il Governo ha presentato l'emendamento 7.1000 per prorogare dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine in materia di piani economici e finanziari e relative tariffe per i servizi di rifiuti solidi urbani, rispondendo così alle esigenze di molti Comuni.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea che il subemendamento 7.1000/1 ha la finalità di fare salve ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1º maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Quanto al subemendamento 7.1000/4, si propone di concedere più tempo alle Regioni per l'individuazione degli impianti minimi, al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità tariffarie territoriali.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive i subemendamenti 7.1000/2 e 7.1000/3, che dà per illustrati.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) esprime parere favorevole sui subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2, tra loro identici, a condizione che vengano riformulati in un testo di cui dà conto. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/2, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il subemendamento 7.1000/1 (testo 2), identico al subemendamento 7.1000/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) insistono, rispettivamente, per la votazione dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4.

Posti ai voti, i subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4 identici, sono respinti.

Messo in votazione, l'emendamento 7.1000, nel testo modificato, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi. Come precisato in precedenza, fa presente che la votazione non ha effetti preclusivi su emendamenti riferiti all'articolo 7 già presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, che attua i principi di cui all'articolo 18 della legge delega n. 111 del 2023, che contiene i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. In particolare, al comma 1, lettera a), dell'articolo 18 si stabilisce che debba essere incrementata l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, attraverso una semplificazione che orienti l'attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché verso obiettivi di risultato. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso alcune nuove misure, tra le quali una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con il MEF, il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la determinazione dei criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo. Nel dettaglio, il nuovo sistema nazionale della riscossione dovrà essere realizzato attraverso: la pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di riscossione coattiva previste al Titolo II, del D.P.R. n. 602 del 1973, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione; la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione concordata; la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta; una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante

tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; l'attribuzione al MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata, nel rispetto di alcuni principi di economicità ed efficacia.

Con la lettera *b)* si delega al Governo il compito di assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. La lettera *d)* prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. La lettera *e)* dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge n. 78 del 2010. La lettera *h)* prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi. La lettera *i)* del comma 1 delega il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione. La lettera *l)* prevede l'introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3) e lettera *d)* non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea concernenti le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali. In pratica, in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, la norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE nonché l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.

Oltre ai principi di delega che trovano immediata attuazione nello schema di decreto legislativo, sono presenti all'articolo 18, ulteriori principi di delega che si ricordano di seguito, principalmente connessi a profili organizzativi dell'attività di riscossione e di integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché in materie di accisa e di regime della riscossione presso gli enti locali. Con la lettera *c)* del comma 1 si affida al legislatore delegato il compito di incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi. La lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 18 dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso, tra l'altro: l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero; la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari che non possono, in ogni caso, eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore. La lettera *f)* prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione. La lettera *g)* precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera *f)*, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del

servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità. Il comma 3 prevede che ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, il Governo debba osservare, unitamente ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla descritta lettera d), due ulteriori principi e criteri direttivi specifici: rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente) e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni previste all'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato in sede consultiva alla 6ª Commissione permanente il 23 aprile 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 23 maggio 2024.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 17 articoli. In estrema sintesi, gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, l'articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate. L'articolo 2 definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione. L'articolo 3 prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico - a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni). L'articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'articolo 6 introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo. L'articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino. Gli articoli 8 e 9 prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non rimosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima. L'articolo 10 prevede l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa. Gli articoli da 11 a 15 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione. In

particolare, l'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni. L'articolo 12 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. L'articolo 13 razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 14 dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L'articolo 15, comma 1, novella l'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all'erogazione. Il comma 2 novella l'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter. Infine l'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1092](#)

G/1092/001/6

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Zedda](#)

Il Senato,

considerate le difficoltà incontrate dai soggetti che avevano comunque già affidato i lavori contando di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche in assenza di pagamenti da parte dei beneficiari dei bonus;

impegna il governo

a esaminare modalità che possano venire incontro alle esigenze di tali soggetti.

G/1092/002/6

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbid- Case green);

secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;

il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";

al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);

Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.

G/1092/003/6

[Tajani](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1092, conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria,

premessi che:

il decreto-legge in esame pone fine alla possibilità da parte di enti del terzo settore di usufruire liberamente della cessione del credito e dello sconto in fattura per interventi edilizi non ancora avviati al 30 marzo 2024, e mette a rischio anche i casi per i quali era fino ad oggi ancora possibile;

in assenza di una modifica normativa, l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sarà limitato ai casi in cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in conversione, sia stata già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); in caso contrario, rimarrà il ricorso alla detrazione fiscale a disposizione degli enti benefici; tra questi, gli enti rientrano anche le Misericordie, che con le loro 750 sedi distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano dei presidi essenziali e stabili in virtù della funzione sociale, sanitaria e socioassistenziale a cui assolvono;

considerata la natura delle organizzazioni di volontariato, che non rispondono a finalità di lucro, associazioni come le Misericordie non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, ed in ogni caso non sono generalmente in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;

l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dalle Misericordie, patrimonio che d'altronde viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione;

a fare le spese delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 30 marzo 2024, n. 39, quindi, saranno soprattutto gli enti senza scopo di lucro quali le Misericordie che, nel rispetto delle loro ragioni fondanti, della loro storia plurisecolare e dei valori che rappresentano, operano in contesti di rilevante impatto sociale in ambito sociosanitario e socioassistenziale, allo scopo di fornire risposte concrete ai numerosi, e purtroppo crescenti, bisogni delle fasce svantaggiate;

nel caso specifico delle Misericordie, l'accesso al c.d. "superbonus" non rappresentava quindi un'opportunità di trarre un beneficio di natura privatistica dalla misura: poiché il patrimonio immobiliare è destinato al servizio della collettività, la sua riqualificazione si traduce unicamente in un aumento della qualità e quantità dei servizi socioassistenziali erogati, con ricadute positive sulle comunità di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente le opportune modifiche al fine di garantire agli enti senza scopo di lucro, quali le Misericordie, la possibilità di continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, così da rendere possibile la riqualificazione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle proprie attività e assicurare una migliore offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali, nell'interesse della collettività.

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Minasi](#)

Al comma 1, premettere la seguente:

"0a) al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «successivamente al 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro il 31 dicembre 2024»;

2) alla lettera b), le parole: «il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se» sono soppresse e le parole: «è presente un soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sia presente una persona»."

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: ", in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi".

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. a).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere

sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.4

[Turco](#), [Lorefice](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»»*;

2) *sopprimere il comma 4.*

1.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sopprimere il comma 2.*

1.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, sopprimere il comma 2

1.7

[Tajani](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".»

1.8

[Rosso](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere lettera a).

1.10

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse».

1.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a.) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.»;

1.12

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito con il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 600 milioni per l'anno 2024.".»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 600 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.13

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) *al comma 3-bis, premettere le seguenti parole:* "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

1.14

[Murelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

1.15

[Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità e che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."»

1.16

[Tajani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e agli enti di edilizia residenziale pubblica, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle spese per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 121 comma secondo, purché su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo 121.»"

1.17

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 300 milioni per l'anno 2024."»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.18

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*
- 2) *sopprimere il comma 3.*

1.19

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b),

Conseguentemente:

- *sopprimere la lettera c);*
- *sopprimere il comma 3.*

1.20

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

1.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022.»»;

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i

sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.22

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), apportare il seguente modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «3-ter.1» inserire il seguente: «3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.».*

1.23

[Tajani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, primo periodo, sostituire le parole "nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" con le seguenti "a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo:

a) dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente:

", Emilia Romagna";

b) dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti:

"il 20 e il 29 maggio 2012";

1.25

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti «, a far data dal 20 maggio 2012».

1.26

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria » inserire le seguenti: « ed Emilia-Romagna»;*

b) *dopo le parole «interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» inserire le seguenti «e 29 maggio 2012»;*

c) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni»;*

d) *dopo le parole «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21» inserire le seguenti «ed il Commissario delegato alla ricostruzione nominato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122»*

1.27

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi sismici verificatisi».

1.28

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 50 milioni per gli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2022 e 2023;".

1.29

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale";

b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 10 milioni per gli eventi sismici del 18 settembre 2023;".

1.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:

" , nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."

1.31

[Tajani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, dopo le parole: "a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per quelli verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 26 dicembre 2018".

1.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:

" , nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.33

[Irto](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e nelle regioni Basilicata e Calabria interessate dagli eventi sismici verificatisi il 26 ottobre 2012";

b) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "e 80 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 26 ottobre 2012. Sono altresì interessate dalle stesse agevolazioni le ONLUS che rientrano nelle zone di cratere del sisma."

1.34 (id. a 1.35)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.35 (id. a 1.34)

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.36

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

"La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024 n.39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel limite di 400 milioni di euro **richiedibili** per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il rispetto **di detto** limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Case Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

1.37

[Fina](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009» *sono sostituite dalle seguenti:* « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 di cui 150 milioni per ogni anno per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009»;

2) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito

il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.38

Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.39

Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni» e dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025.»

1.40

Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700

milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni".

1.41

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «430 milioni»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».*

1.42

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo, dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

c) *quanto a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni per l'anno 2025.»*

1.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. b), dopo le parole "6 aprile 2009", inserire le seguenti:

", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.«

1.44

[Iannone](#), [Cosenza](#), [Rastrelli](#), [Zedda](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici

verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" *aggiungere le seguenti:*

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel comune di Ischia nel 2017, nel limite di spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.45

[Balboni](#), [Barcaiuolo](#), [Lisei](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia Romagna nell'anno 2012, nel limite di spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.46

[Della Porta](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise nell'anno 2018, nel limite di spesa di euro 18 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.47

[Pogliese](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera b, capoverso "3-ter.1", dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 2018, nel limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.48

[Rapani](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1" dopo le parole: "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Calabria e Basilicata il 26 ottobre 2012, nel limite di spesa di euro 8 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.49

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "assicura il rispetto del limite di spesa" aggiungere le seguenti: "riguardante il cratere sismico 2016";*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per l'area del cratere sismico 2009, il rispetto del limite di spesa viene svolto dagli Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2009 costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza avvalendosi anche dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".*

1.50

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro.».

1.51 (id. a 1.52, 1.54, 1.55)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

1.52 (id. a 1.51, 1.54, 1.55)

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

1.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.54 (id. a 1.51, 1.52, 1.55)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».

1.55 (id. a 1.51, 1.52, 1.54)

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di

cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

1.56 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 2014, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

1.56

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.»

1.57

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.»

1.58

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che rinunciano al contributo per la ricostruzione entro il 30 giugno 2024.»

1.59

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:

"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione

nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.60

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter.1., aggiungere il seguente:

«3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 3-ter.1 si applicano inoltre agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Emilia - Romagna nel 2012. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente "con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

1.61

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.62

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. c).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.63

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».

1.64

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti».

1.65

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».

1.66

[Tajani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.67 (id. a 1.68)

[Minasi](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 31 dicembre 2024".

1.68 (id. a 1.67)

[Basso](#), [Tajani](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 31 dicembre 2024"

1.69

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti:

"alla data del 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.70 (id. a 1.71)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

1.71 (id. a 1.70)

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

1.72

[Rosso](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) risulti approvata almeno una prima delibera assembleare in cui si sono nominati tecnici e professionisti, con il relativo impegno di spesa, necessari alla predisposizione di pratiche inerenti i lavori per la riqualificazione antisismica o per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio;"

1.73

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "ovvero risulti".

1.74

[Rosso](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "o risulti".

1.75

[Pogliese](#), [Zedda](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) Risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e comportano riparazione o rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione degli edifici."

1.76

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lett. c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti:

"riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.77

[Silvestroni](#), [Orsomarso](#)

1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), dopo le parole «degli edifici», aggiungere le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella;»;

2) alla lettera d), dopo la parola «abilitativo,», inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella;»;

3) dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto- legge n. 34 del 2020.»

b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola «abilitativo,» inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella;»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella.»

1.78

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.79

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ove necessario," inserire le seguenti: "se gli interventi ricadenti nelle aree interessate dal cratere sismico 2016".

1.80

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori" aggiungere le seguenti:

"ivi inclusi quelli relativi alla progettazione"

1.81

[Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera e), dopo le parole "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori";*

b) *al comma 4, lettera b), dopo le parole: "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori".*

1.82

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) siano state sostenute spese debitamente documentate da fatture legate all'intervento, ivi incluse le spese relative alla progettazione."

1.83

[Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente decreto, nei limiti di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, continuano ad applicarsi agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari resa in modalità residenziale, siano in possesso di accreditamento istituzionale, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2020.

2-ter. Nel caso di raggiungimento del 60 per cento dello stato di avanzamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025, stabilito dall'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 è consentita una proroga del termine di ulteriori 6 mesi con limite al 30 giugno 2026.

1.84

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata l'istanza per la concessione di contributi per gli interventi di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma, attraverso l'utilizzo, ove previsto, della piattaforma informatica all'uopo disposta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 o ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, se gli interventi sono agevolati ai sensi dei commi 1-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno n. 77;

b) risulti presentata la dichiarazione del proprietario dell'edificio di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione, se gli interventi

sono agevolati ai sensi del comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77;

c) sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi agevolati sono diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023."

1.85

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.86

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata" con le seguenti: "risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o".

1.87

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023."

1.88

[Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017 e nei territori interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183."

1.89 (id. a 1.90, 1.91, 1.92)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 4.

1.90 (id. a 1.89, 1.91, 1.92)

[Minasi](#), [Pucciarelli](#)

Sopprimere il comma 4.

1.91 (id. a 1.89, 1.90, 1.92)

[Basso](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 4

1.92 (id. a 1.89, 1.90, 1.91)

[Rosso](#)

Sopprimere il comma 4.

1.93

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.94

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.95

[Minasi](#)

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" e sostituire le parole: "a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "al 31 dicembre 2024".

1.96

[Musolino](#)

Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti «fino al 31 dicembre 2024»

1.97 (id. a 1.98, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)

[De Poli](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.98 (id. a 1.97, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo».

1.99 (id. a 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.103)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.100

[Zedda](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo. La presente disposizione si applica nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso 3-tre.1 del presente decreto.»

1.101 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.102 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.103)

[Rosso](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.103 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.102)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un

titolo abilitativo;».

1.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.105

[Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e sia stato versato un acconto sul prezzo».

1.106

[Minasi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ne ha approvato l'esecuzione e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020. La deroga di cui alla presente lettera trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.107

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni.».

1.108 (id. a 1.109, 1.111)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 5.

1.109 (id. a 1.108, 1.111)

[Basso](#)

Sopprimere il comma 5

1.110

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non

impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.111 (id. a 1.108, 1.109)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 5.

1.112

[Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali entro la data del 31 luglio 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, documentato da regolari fatture e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali, entro la data del 31 maggio 2024 sia stata sostenuta almeno il 10 per cento della spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.»

1.113

[Basso](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023."

1.114

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti:

"entro la data entrata in vigore della legge di conversione".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.115

[Rosso](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "del presente decreto", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

1.116

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.» con le seguenti: «non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1

dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge».

1.117

[Rosso](#)

Al comma 5 le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati." sono sostituite dalle seguenti: "non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge"

1.118 (id. a 1.123)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori».

1.119 (id. a 1.121)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate."

1.120

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1, dell'articolo 119, del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate."

1.121 (id. a 1.119)

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate"

1.122

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né svolte prestazioni professionali propedeutiche ai lavori. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, acquisto di beni e forniture o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate".

1.123 (id. a 1.118)

[Manca](#), [Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori".

1.124

[Rosso](#)

Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti:

"non risulta stipulato né un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n.34 del 2020. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ovvero per costi già contabilizzati dall'Amministrazione comunale e sostenuti dal Committente relativamente ad oneri di occupazione suolo pubblico."

1.125

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».

1.126

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: ", per lavori già effettuati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.127

[Fina, Tajani](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.128

[Lotito, Rosso](#)

Al comma 5, sopprimere le parole ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da atti negoziali con data certa che abbiano già prodotto effetti vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge".

1.129

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 5, sostituire le parole: ", per lavori già effettuati" con le seguenti: ". Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.130

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti:

"Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.131

[Minasi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: ", servizi o forniture".

1.132

[Minasi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: "o prestazioni professionali".

1.133

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati

acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.134

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti:

"salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.135

[Paroli](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

"o prestazione tecnica già sviluppata"

1.136 (id. a 1.137, 1.138)

[De Poli](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.137 (id. a 1.136, 1.138)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato».

1.138 (id. a 1.136, 1.137)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.139

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023

continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.140

[Rosso](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.141

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo:

«Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.»

1.142

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.";

b) al comma 4-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione."

1.143

[Pucciarelli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese

sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, che nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che alla data del 30 settembre siano stati già effettuati almeno il 30 per cento dei lavori previsti. La deroga di cui al presente comma trova applicazione nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024."»

1.144

[Minasi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, la spesa si intende comunque sostenuta qualora alla data di cui al primo periodo sia già stata effettuata la demolizione, documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato."

1.145

[Lorefice](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, le fatture emesse successivamente a tale data ma entro il termine indicato dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da considerarsi imputate all'anno fiscale 2023.»

1.146

[Murelli](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis) Al comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione di cui al periodo precedente è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.»»

1.147

[Tajani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, anche unitamente ad altre attività ricomprese nell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia

regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.148 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su opzione del contribuente, può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 2, commi da 1-bis a 3-ter.1. del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».

1.148

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

1.149

[Bevilacqua](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di quindici anni.»

1.150

[Gelmetti](#), [Scurria](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche nella residenza di soggetti portatori di handicap, così come definiti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, o nella residenza del soggetto che abbia un parente di primo grado con handicap grave.

1.151

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024."

1.0.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'attività fraudolente relative all'indebita percezione e

utilizzo di detrazioni di imposta maturate per l'effettuazione di interventi di cui agli articoli 119, 119-bis. e 119 ter del decreto legge 34 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni nonché di interventi relativi alle facciate degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati autonomamente oppure congiuntamente con interventi assistiti dalla detrazione prevista dal citato decreto legge 34 del 2020, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, i Comuni predispongono un piano straordinario di controlli sulla corrispondenza tra la documentazione rilasciata ai soggetti committenti, comunicazione o titolo abilitativo, e la realizzazione degli interventi programmati. In caso di mancata realizzazione degli interventi, o difformità degli stessi rispetto ai documenti edilizi rilasciati, i comuni ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'Enea, per i profili di rispettiva competenza. Ferma restando la competenza del comune per la verifica del rispetto della normativa edilizia e l'irrogazione di sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia, i controlli sono svolti presso l'immobile oggetto degli interventi e sono mirati a verificare la corrispondenza tra gli interventi realizzati e i progetti presentati, secondo le linee guida definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, sentita la conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso e condivisione delle banche dati e di trasmissione in via telematica, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.

3. La partecipazione dei comuni all'accertamento di fattispecie illecite e al recupero delle risorse oggetto di atti dell'agenzia delle entrate sia per indebita detrazione sia per crediti di imposta inesistenti, non spettanti, anche detenuto da soggetti cessionari, è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme incassate a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate. Si considera rientrante nell'attività di accertamento di cui al presente comma la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate e ogni altra attività di controllo volta a consentire l'immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione e l'utilizzo della stessa o nelle forme previste dall'articolo 121 del citato decreto legge 34 come tale o come credito di imposta ceduto anche mediante lo sconto in fattura.

4. Ai fini dell'avvio dell'attività di controllo e monitoraggio, il comune invia i dati relativi agli atti concernenti le comunicazioni di inizio attività all'Agenzia delle entrate e all'ENEA dopo aver compiuto il controllo circa l'effettuazione degli interventi realizzati per gli anni 2020- 2023 con riferimento agli interventi previsti dagli articoli 119 e ss del decreto legge, barriere architettoniche, bonus facciate,

5. L'attività di controllo e di monitoraggio posta in essere dai comuni costituisce il presupposto per l'approvazione delle aliquote delle imposte e delle tariffe comunali sugli immobili o per il servizio rifiuti riferite agli immobili oggetto di interventi edilizi agevolati anche ai fini dell'attività dell'Agenzia delle entrate prevista all'articolo 1, comma 86 della legge 213 del 30 dicembre 2023, per la definizione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.

6. Le attività poste in essere dai Comuni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

7. È istituito il Fondo delle somme recuperate dall'utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie, presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono le risorse recuperate ai sensi del comma 1. La destinazione della quota del 50 per cento e la ripartizione ai comuni aventi diritto è disposta con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.»

1.0.2

[Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi."

1.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti."

1.0.4

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese."

1.0.5

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."

1.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo."

1.0.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

Art. 2

2.1 (id. a 2.2, 2.3)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2 (id. a 2.1, 2.3)

[Basso](#)

Sopprimere l'articolo

2.3 (id. a 2.1, 2.2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del

credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 1.

2.7

[Fina](#), [Tajani](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

2.8 (id. a 2.9)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».

2.9 (id. a 2.8)

[De Poli](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".

2.10

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente :

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".

2.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

2.13

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "non si applicano" e, aggiungere, in fine, le seguenti: "si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*

2.14

[Melchiorre](#), [Petrenga](#)

1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «non si applicano» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate*

entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti:

"si applicano entro il termine del 15 giugno";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.16

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «spese sostenute negli anni precedenti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024 »;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «entro il 4 aprile 2024», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.».*

2.17

[Tajani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.».*

2.18

[Tajani](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti: "salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi ".

2.19

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In deroga al comma 1, la remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, resta consentita per gli interventi in relazione ai quali copia dell'asseverazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata trasmessa all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro la data di entrata in vigore del presente decreto."

2.20

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sopprimere il comma 2.

2.21 (id. a 2.22, 2.23)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».

2.22 (id. a 2.21, 2.23)

[Parrini](#), [Tajani](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

2.23 (id. a 2.21, 2.22)

[De Poli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

2.24

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

2.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.26

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti:

"inviato dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.28

[Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla fine del comma sostituire le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024." con le seguenti "inviato dal 1° marzo al 4 aprile 2024, è consentita entro il 30 giugno 2024."

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono state inviate entro il 4 aprile 2024 ed hanno formato oggetto di scarto di fase di accoglienza. L'invio delle medesime comunicazioni è consentito entro il 30 giugno 2024."

2.29

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «, inviato dal 1° al 4 aprile 2024» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «30 giugno 2024»

2.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" *sono sostituite dalle seguenti:* "inviato dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.31

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 2 sostituire le parole "entro il 4 aprile 2024" *con le seguenti* "entro il 4 giugno 2024".

2.32

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «entro il 4 aprile 2024» *con le seguenti:* «fino al 4 giugno 2024».

2.33

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In deroga al divieto di cui al precedente comma 1, è sempre ammessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nei casi in cui sia

stato rispettato il termine di comunicazione di cui al presente comma.»

2.34

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»

2.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6., le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024"

2. Dopo il comma 8-*quinquies* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente: «8-*sexies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo e dell'articolo 119-*ter*, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 10 e fino a 15 a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».

2.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti:

"4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".

2.0.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "4 aprile 2024".».

2.0.5

[Fina](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".

2.0.6 (già em. 2.35)

[Tajani](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "il 31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "l'entrata in vigore della legge di conversione del corrente decreto".

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».

3.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati».

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti:

"quale integrazione all'asseverazione".

3.5

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».

3.6

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti:

"che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".

3.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Al comma 4 dopo le parole: «definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «in linea con i principi di proporzionalità e ragionevolezza insiti nello Statuto dei diritti del contribuente.

3.9

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese ammesse in detrazione e delle percentuali delle detrazioni spettanti.»

3.10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 5.

3.11 (id. a 3.12, 3.13, 3.14, 3.15)

[De Poli](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo

3.12 (id. a 3.11, 3.13, 3.14, 3.15)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000»;
- b) sopprimere il secondo periodo.

3.13 (id. a 3.11, 3.12, 3.14, 3.15)

[Parrini](#), [Fina](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo

3.14 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.15)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo.

3.15 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.14)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";

b) sopprimere il secondo periodo

3.16 (id. a 3.17)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.17 (id. a 3.16)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.0.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "*il contributo previsto per la ricostruzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.*".

2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "*il contributo previsto per la ricostruzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.*".»

3.0.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 119, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "*il contributo previsto per la ricostruzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.*".

2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "*il contributo previsto per la ricostruzione*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.*".

3.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

3.0.4

Lotito

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Al fine garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

3.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

3.0.6

[Fina](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per 8 gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

Art. 4

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, capoverso "3-*bis*.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti:*

"25.000".

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".

4.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza».

4.4

[Damiani](#), [Lotito](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono inserite le seguenti ", fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi,".

b) al comma 3, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 3, d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1".

4.5

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini del versamento dell'imposta a debito è sempre ammessa la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo IVA può, altresì, essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.».

4.6

[Tajani](#), [Malpezzi](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dal medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i medesimi soggetti che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che non siano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti ivi previsti.

3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis."

4.7

[Minasi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i medesimi soggetti, che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che non sono nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.»

4.8

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità, che non hanno accesso alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e che sostengono, negli anni 2024 e 2025, spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, hanno diritto ad usufruire, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione medesima.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter trovano applicazione nel limite di 100 milioni di euro annui per l'intero periodo di utilizzo del credito d'imposta.»

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali)

1. La qualificazione del trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base delle indicazioni dei nuovi orientamenti di Eurostat, viene effettuata avuto riguardo ai seguenti criteri:

- 1) cedibilità dei crediti;
- 2) riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati;
- 3) compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive.».

Art. 5

5.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per le cessioni in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

5.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 6

6.1

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

6.2

[Orsomarso](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
- b) sopprimere il terzo periodo.

6.3

[Lotito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
- b) il terzo periodo è soppresso.

6.4

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e, al comma 3, sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1».

6.5

[Sabrina Licheri, Di Girolamo](#)

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministero delle imprese e del made in Italy,» inserire le seguenti: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.6

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio sull'andamento degli investimenti e degli incentivi fiscali, nonché del relativo onere finanziario, e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese agevolate e delle percentuali di credito spettante.»

6.7

[Borghesi, Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per la elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati ai fini della comunicazione mensile, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi del soggetto individuato dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dal comma 21 del predetto articolo.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis All'articolo 23, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le somme versate dai richiedenti sono destinate alle attività di cui al presente articolo, previo versamento all'entrate e riassegnazione alla spesa nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy"."

6.8 (id. a 6.9, 6.10)

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 3.

6.9 (id. a 6.8, 6.10)

[Orsomarso](#)

Sopprimere il comma 3.

6.10 (id. a 6.8, 6.9)

[Lotito](#)

Sopprimere il comma 3.

6.11

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «e non ancora fruiti» aggiungere le seguenti: «alla data di adozione del decreto direttoriale di cui al comma 1».

6.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

6.13

[Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.

3-ter. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».

6.14 (id. a 6.16)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1».

6.15

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."

6.16 (id. a 6.14)

[Zedda](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."

Art. 07

07.1

[Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024 mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti soprarichiamati il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

07.2

[Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Efficacia delle delibere sul prelievo sui rifiuti)

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

07.3

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

07.4

[Manca](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono soppresse le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono soppresse le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

07.5

[Manca](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Utilizzo Fondo piccoli Comuni)

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7

7.1 (id. a 7.2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 3.

7.2 (id. a 7.1)

[Fina](#)

Sopprimere il comma 3

7.3 (id. a 7.4)

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti: "Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano"

7.4 (id. a 7.3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sostituire le parole "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti:

"Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano".

7.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,

n. 212, parità di trattamento tra il regime fiscale del le partecipazioni negoziate e quelle non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote."».

7.6

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Alla lettera i) dopo le parole: "modalità non commerciali" inserire le seguenti: ", secondo quanto disposto dall'articolo 4, del Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200,";*

b) *Dopo la lettera i) aggiungere, infine, la seguente:*

"i-bis) sono esenti dall'imposta anche le scuole paritarie individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, all'articolo 4, comma 3. Le scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, presentano la dichiarazione per l'IMU e la TASI secondo il modello approvato con decreto del 26 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, per "*corrispettivi di importo simbolico*" devono intendersi quelli che coprono solo una frazione del costo medio per studente (Cms), così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.».

7.7

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che sono esenti dall'imposta le attività didattiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a) e c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200 e che le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione non superiore alla metà del costo medio per studente, così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ».

7.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."

7.9

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e sostituire le parole: «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"».

7.10

[Damiani](#), [Lotito](#)

Al comma 5, capoverso 1-ter, le parole " , e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472." sono soppresse.

7.11

[Musolino](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».

7.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

7.13

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano ed ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

7.14

[Calandrini, Orsomarso](#)

1. Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

7.15

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di sostenere la crescita economica del Paese tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente: "4-sexies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi indiretti del Patrimonio Destinato sul mercato primario e secondario, anche le società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che hanno la sede legale o una significativa e stabile organizzazione in Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, in deroga al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia. L'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente periodo sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. Il restante 51 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 6 del presente articolo si applicano solo se compatibili con la presente disposizione.";

b) al comma 5, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ", nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato primario e secondario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio".».

7.16

[Zedda, Melchiorre](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto, la perizia di stima deve tenere conto del

diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote.»".

7.17 (id. a 7.18)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»».

7.18 (id. a 7.17)

[Lotito](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024"».

7.19

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7.bis. La riduzione di cui al comma 7 primo periodo ovvero il recupero di cui al secondo periodo del medesimo comma sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto."

7-ter. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo e secondo periodo, le parole: *"il Dipartimento del tesoro"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'Agenzia del demanio"*;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole *"le risorse corrispondenti."* aggiungere le seguenti *"I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto -legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n 20372 che viene intestato all'Agenzia del demanio."*

7.20

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione."

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo.»

7.21

[Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta e di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite.";

b) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

c) All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".».

7.22

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."

7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quater. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma *7-ter*. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

7.23

[Fazzone, Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."

7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessano di produrre effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro il 1° marzo 2025, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma 7-ter. A decorrere dall'anno 2025 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

7.24

[Di Girolamo](#), [Pirro](#)

Aggiungere, infine, il seguente: «7-bis. Al fine di combattere il divario economico, sostenere la massima inclusione e favorire un equilibrio sociale le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

7.25

[Bevilacqua](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 gennaio 2023.».

7.1000/1 (testo 2) [id. a 7.1000/2 (testo 2)]

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Irto](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/1

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Irto](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/2 (testo 2) [id. a 7.1000/1 (testo 2)]

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni

caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/3 (id. a 7.1000/4)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7 ter).

7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7 ter), hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti."

7.1000/4 (id. a 7.1000/3)

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 7.1000, dopo il capoverso "7-bis" aggiungere i seguenti:

7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter.

7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della

raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7-ter, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»

7.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024".»

7.0.2

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana."».

7.0.3

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.4

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.5

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.6

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.7

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione

dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.8

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.9

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.10

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Art. 9

9.1

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate».

9.2

[De Poli](#)

All'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli immobili danneggiati dai terremoti 2009, 2012 e 2016 dichiarati inagibili con scheda Aedes, quand'anche a suo tempo ripristinata l'agibilità con contributo pubblico, qualora abbiano i titoli abilitativi e lavori già effettuati e documentati da fatture pagate entro il 2023, possono terminare, con contributo al 110% entro il 2025, le opere in corso già previste.»

9.3

[Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.4

[Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*terdecies* - (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023) - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del presente decreto, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi."

9.5

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*terdecies* - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari."

9.6

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi gli enti locali colpiti da calamità naturali"."

9.7

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2-*ter*. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-*bis*, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

9.8

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "3300 milioni".

b) al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "236 milioni".

9.9

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato 1 ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario, nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario."

9.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole "eventi alluvionali", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti "e atmosferici"."

9.11

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «*dagli eventi alluvionali*» sono inserite le seguenti: «*e atmosferici*»;

b) al comma 2, dopo le parole: «*e gli eventi alluvionali*» sono inserite le seguenti: «*e atmosferici*».

9.12

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20 ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni".

9.13

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024"."

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024.»

9.14

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1500 milioni di euro» e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.»

9.15

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-*quinquies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"."

9.16

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

i-quater) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge."."

9.17

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«l) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

m) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

n) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'art.12 della presente legge.»

9.18

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "*Gli enti locali*" sono sostituite dalle parole: "*Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali*";

b) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "*mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,*";

c) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "*Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.*"

9.19

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, primo periodo:

1) le parole: "*Gli enti locali*" sono sostituite dalle seguenti: "*Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali*";

2) le parole "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi," sono soppresse;

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4."»

9.20

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) le parole da "edifici municipali" fino a "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e utilizzati per le esigenze di culto";*

b) *alla lettera c), dopo le parole "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti "di proprietà di privati";*

c) *dopo la lettera d) è inserita la seguente "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie".*

9.21

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;*

b) *alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";*

c) *dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie."*

9.22

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso".*

9.23

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le*

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) Rete Ferroviaria Italiana (RFI)";

c) il comma 2 è soppresso.

9.24

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

9.25

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"."

9.26

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"."

9.27

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle parole "previa autorizzazione della Regione interessata"

9.28

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale."."

9.29

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il comma 8 dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è abrogato"

9.30

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le parole da " , che alla data del 31 dicembre 2023" fino a "stabilmente riequilibrato, ";*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai comuni della Regione Siciliana che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale»;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

9.31

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. "Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."».

9.32

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'Articolo 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario e delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5 comma 1 e 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 sono sospesi senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario".».

9.33

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 533 è sostituito dal seguente: "533. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 nonché gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

9.34

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle seguenti "3300 milioni";*
- b) *al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "236 milioni"».*

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.».

9.35

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

9-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.".

9.36

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti "si osservano le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici."».

9.37

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti "*, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

2) *dopo la lettera e), è aggiunta la seguente "e-bis) Rfi";*

b) *il comma 2 è abrogato."*

9.38

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis. All'articolo 20-*septies* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023 n.61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.»

9.39

[Tajani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana e di controllo del territorio in previsione della buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, il Comune di Brindisi, il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 30 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale così ripartite:*

1) n. 15 unità per il Comune di Brindisi;

2) n. 10 unità per il Comune di Fasano;

3) n. 5 unità per la Provincia di Brindisi.

b) *al comma 4 e al comma 5, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 5-*bis*";*

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: "pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000" con le seguenti: "pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e pari a euro 5.500.000".

9.40

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7 bis Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero

delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

9.41

[Murelli](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 8,1 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.42

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.43

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.".

9.0.1

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

9.0.2

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di chiudere i contenzioni, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

9.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di individuare un equo compenso per tutte le figure professionali che intervengono nel corso di un intervento di riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.

9.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR."

9.0.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

9.0.6

[Lorefice](#), [Damante](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.7

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

9.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Efficacia delibere sul prelievo sui rifiuti approvate entro il 30 giugno 2024)

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."

9.0.9

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.10

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore dei territori sottoposti a procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e di contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂), nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia ed Emilia Romagna interessate dalle suddette procedure di infrazione la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

9.0.11

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della

qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

9.0.12

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea

del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO₂), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

9.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga del termine di cui all' articolo 12 bis del decreto-legge 4/2022)

1. All'articolo 12 bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo la parola: «ventiquattro», sono aggiunte le seguenti:

«rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

9.0.14

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno

2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

9.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole "da legge," sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole "stabiliti per legge o" sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti."

9.0.16

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Valorizzazione Lavoratori Socialmente Utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo impegnati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-ter.1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «verificatesi» è sostituita dalla seguente: «verificatisi»;

alla lettera c), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente

articolo»;

alla lettera a), le parole: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» dopo le parole: «del medesimo articolo 2,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «da fornire all'ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «da fornire all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA)» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche"» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 tramettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche», le parole: «28 febbraio 2017, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 28 febbraio 2017» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

al comma 3, alinea, dopo la parola: «variazioni» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «60 giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5, le parole: «di cui ai commi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e dopo le parole: «del 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: «comma 2 della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 del medesimo articolo 17» e, al quarto periodo, le parole: «Ove non applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano applicabili» e le parole: «dell'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del citato articolo 31».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «che si intendono» sono sostituite dalle seguenti: «che intendono» e le parole: «presente decreto-legge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «pandemia da virus Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «invio dei dati, e» sono sostituite dalle seguenti: «invio dei dati e»;

al comma 6, le parole: «decreto-legge 29 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre»;

al comma 7, le parole: «rata successiva, comporta» sono sostituite dalle seguenti: «rata successiva comporta».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «magistratura tributaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, le parole: «al riversamento» sono sostituite dalle seguenti: «del riversamento» e le parole: «Agli oneri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge delega» sono sostituite dalla seguente: «legge» e le parole: «sono incrementate, rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate rispettivamente» e, al quarto periodo, le parole: «bilancio dello Stato, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato le somme».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

al comma 5, le parole: «Commissione RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

al comma 6, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 3», le parole: «e pari a euro 3.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3.900.000 annui» e le parole: «per le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «per far fronte ad esigenze»;

al comma 7, dopo le parole: «Giubileo della Chiesa cattolica» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024**

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,50.

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(932) ZANETTIN. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
- prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

- adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, relativamente al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 7, comma 1, là dove si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non si applichino agli atti emessi prima del 20 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento, poiché nel predetto decreto legislativo sono previsti sia l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, sia l'invito a comparire, di cui all'articolo 5.

La Sottocommissione prende atto.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla 6a Commissione permanente per l'esame in sede referente e alla 2a Commissione per il parere.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 3, comma 5 che stabilisce le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 (interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici) per i quali è possibile ottenere agevolazioni fiscali. La norma stabilisce che l'omessa trasmissione di questi dati nei termini individuati ai sensi del successivo comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione *in bonis* dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

L'articolo 7, ai commi 1, 2 e 3, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data. A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. In base al comma 3, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del

termine di esercizio del contraddittorio).

Il medesimo articolo 7, al comma 5, dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, si applichi anche agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019. La sanzione è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati. Per effetto della disposizione in esame, la sanzione da 2.000 a 20.000 euro si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi, dell'importo complessivo e delle transazioni effettuate mediante tali strumenti di pagamento. Si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In deroga ai principi generali, si prevede inoltre che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Segnala infine, l'articolo 8 che reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria e che al comma 1, consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), che sottolineando l'importanza dell'articolo 3 comma 5, riguardante le sanzioni ivi previste in relazione all'omessa trasmissione dei dati, sottolinea tuttavia come la norma nulla dica al riguardo alla possibile correzione dei medesimi. La questione non è irrilevante perché non essendo disciplinata espressamente, potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in casi di questa natura non è chiaro se la sanzione debba o meno essere applicata. Propone pertanto alla relatrice di inserire nel parere un'osservazione affinché la questione sia valutata per un chiarimento della norma.

Il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a predisporre una proposta di parere in tal senso per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 9 aprile la relatrice Stefani ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.100 a cui nella giornata di giovedì 11 aprile sono stati presentati ulteriori 25 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, che sono stati inseriti nel fascicolo con quelli precedentemente presentati all'emendamento 2.100 e non decaduti in quanto compatibili anche con l'emendamento 2.100 (testo 2). Ricorda altresì che la relatrice ha ritirato l'emendamento 1.0.1. Chiede quindi se i senatori che hanno presentato i nuovi subemendamenti intendano illustrarli, ricordando che le altre proposte sono già state illustrate.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra tutti i subemendamenti presentati alla scadenza del 9 aprile che hanno l'intento di allungare i tempi di durata delle intercettazioni previsti dall'emendamento 2.100 (testo 2) che stabilisce un termine di soli quarantacinque giorni. Sottolinea come ciò avrà un impatto fortissimo sull'efficacia delle indagini, senza che la scelta di questo termine abbia una specifica ragione nella prassi giudiziaria. Si tratta in sostanza dell'ennesimo ideologico salto nel buio che non ha alcuna attinenza con la realtà. Va infatti sottolineato come sia difficile l'acquisizione di elementi specifici e concreti, che la norma presentata dalla relatrice richiede, nei primi giorni delle intercettazioni che spesso hanno un carattere ambiguo in quanto gli indagati usano sovente linguaggi cifrati che diventano più chiari soltanto quando tra gli interlocutori si abbassa la guardia. Proprio in

queste occasioni possono emergere quegli elementi specifici e concreti che la norma richiede. Ciò accade raramente nei quarantacinque giorni. Inoltre, chiede perché si sia fissato proprio questo termine ed è assolutamente sconcertante che per reati tanto gravi, come per esempio può essere un femminicidio, non si possa superare il limite stabilito dalla norma. Questa è una delle riforme più gravi che il Parlamento e questa maggioranza stanno ponendo in essere con l'aggravante che su un tema tanto delicato non si siano fatte audizioni per necessari approfondimenti istruttori soprattutto degli operatori del settore. I subemendamenti presentati dal suo Gruppo hanno pertanto, complessivamente, lo scopo di porre rimedio alle numerose criticità della norma proposta dalla relatrice. Poiché non vi sono ulteriori interventi in fase di illustrazione dei subemendamenti, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, sull'emendamento 2.100 (testo 2) da lei presentato e sull'emendamento 3.1. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti nonché su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 (testo2).

Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa al voto.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.1.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.1 sottolineando come per la prima volta un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle venga valutato favorevolmente ma soltanto perché di natura soppressiva. Nonostante il parere favorevole del Governo, tuttavia, a nome del suo Gruppo rimarca l'*iter* assolutamente anomalo e discutibile del provvedimento, che non ha consentito alla Commissione di instaurare nella sede propria un dibattito costruttivo su un tema condiviso da tutti i Gruppi riguardante il concetto di inviolabilità delle conversazioni tra difensore e indagato. L'aver inserito le modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale all'interno del disegno di legge n. 808, già approvato dal Senato e all'esame della Camera, ha snaturato i contenuti del provvedimento in esame, aumentando il rischio che le modifiche in discussione possano introdurre nell'ordinamento una sorta di «scudo di funzione».

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 1.1 è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.1.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 (testo2).

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.100 (testo 2)/1, diretto a limitare le gravi conseguenze dovute dall'introduzione del termine di quarantacinque giorni della durata delle intercettazioni, e per consentire al giudice un margine di elasticità nella valutazione delle proroghe successive.

La Commissione respinge il subemendamento 2.100 (testo 2)/1.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) dichiara a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta 2.100 (testo 2)/100, che prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di intercettazioni cosiddette ambientali ovvero di intercettazioni telefoniche: mentre per le intercettazioni ambientali, infatti, il limite dei quarantacinque giorni sembra applicabile, lo stesso termine è troppo breve se riferito alle intercettazioni telefoniche che spesso si svolgono attraverso conversazioni criptate e per un tempo più lungo.

Posta a voti, la proposta 2.100 (testo 2)/100 è respinta.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) interviene quindi per dichiarare il voto favorevole sul subemendamento 2.100 (testo 2)/2, rimarcando come la proposta della relatrice non tenga in alcun modo conto di alcuni reati gravissimi come quelli del Codice rosso per i quali è previsto un procedimento accelerato ma che tuttavia non risultano tra quelli per i quali le intercettazioni possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni. Tale circostanza, anche in relazione alla gravità e all'allarme sociale dei reati citati, appare estremamente grave e pertanto invita il Governo e la relatrice

ad una rivalutazione della proposta 2.100 (testo 2)/2.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti [2.100 \(testo 2\)/2](#), 2.100 (testo 2)/3 e 2.100 (testo 2)/4.

Sul subemendamento 2.100 (testo 2)/5 interviene, a nome del suo Gruppo per dichiarare il voto favorevole, il senatore [BAZOLI \(PD-IDP\)](#), il quale sottolinea come le proposte di modifica presentate dal Partito Democratico siano dirette a estendere per alcune fattispecie di reato particolarmente gravi le deroghe al limite temporale introdotto all'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale.

Infatti, ricorda come l'esigenza di intervenire sul tema delle proroghe delle intercettazioni fosse emersa anche durante l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione: deve parimenti però essere ricordato che le modalità con cui questa maggioranza e il Governo hanno avviato e proseguito l'esame di questo provvedimento sono state poco meditate e caratterizzate da superficialità e faciloneria. Basti pensare che solo dopo ripetuti interventi dell'opposizione, la relatrice e il Governo sono corsi ai ripari rispetto al testo originario dell'emendamento 2.100, estendendo le deroghe previste per la introducenda disciplina in materia di durata delle intercettazioni ad alcuni reati particolarmente gravi come il terrorismo internazionale. Alla stessa logica di buon senso si ispirano tutte le proposte del Partito Democratico, su cui invita ad un ripensamento del parere sia la relatrice che il rappresentante del Governo.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.100 (testo 2)/5, 2.100 (testo 2)/101, 2.100 (testo 2)/102, 2.100 (testo 2)/103, 2.100 (testo 2)/104, 2.100 (testo 2)/6, 2.100 (testo 2)/7, 2.100 (testo 2)/105, 2.100 (testo 2)/106, 2.100 (testo 2)/9, 2.100 (testo 2)/8, 2.100 (testo 2)/107, 2.100 (testo 2)/108, 2.100 (testo 2)/109, 2.100 (testo 2)/110 e 2.100 (testo 2)/111.

Sull'emendamento 2.100 (testo 2)/112 interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) che sottolinea come l'attenzione della maggioranza sul tema della violenza contro le donne anche in questo caso è stata nulla come niente era stato previsto in legge di bilancio se non fosse stato per un emendamento unitario delle opposizioni. Il disegno di legge Roccella, poi, non ha fatto altro che riproporre un testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura. Il cosiddetto disegno di legge sul codice rosso rafforzato, seppur utile, non sembra sufficiente. La riduzione temporale della possibilità di intercettare appare pertanto molto rischiosa in quanto espone le donne ai delitti che attentano alla loro sicurezza, anche solo percepita, in ragione della riduzione degli strumenti volti al loro contrasto. Lo strumento delle intercettazioni, infatti, è assolutamente necessario per provare la violenza in particolare quando c'è reticenza da parte della persona offesa nel farla emergere. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che qualora la violenza fosse perpetrata in un periodo antecedente rispetto all'autorizzazione all'intercettazione e nei successivi quarantacinque giorni non emergano elementi ulteriori specifici e concreti rispetto a quelli che hanno giustificato l'utilizzo dell'intercettazione, non sarà più possibile proseguire all'ascolto. Se il subemendamento fosse approvato, sarebbe possibile continuare con le operazioni di ascolto poiché i delitti contro il codice rosso rientranti, ovviamente, nei limiti delineati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, sarebbero considerati quali ipotesi derogatorie rispetto all'ordinario regime intercettivo.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 2.100 (testo 2)/112, 2.100 (testo 2)/113, gli identici 2.100 (testo 2)/10, 2.100 (testo 2)/114 e 2.100 (testo 2)/115, 2.100 (testo 2)/116, 2.100 (testo 2)/117, 2.100 (testo 2)/11, 2.100 (testo 2)/12, 2.100 (testo 2)/118, 2.100 (testo 2)/119, 2.100 (testo 2)/120 e 2.100 (testo 2)/121.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono da considerarsi decaduti, in quanto non più correttamente riferibili al testo dell'emendamento 2.100 (testo 2), i subemendamenti 2.100/13, 2.100/14, 2.100/15, 2.100/16 e 2.100/17.

La Commissione, con distinte votazioni respinge poi i subemendamenti 2.100 (testo 2)/18, 2.100 (testo 2)/19, 2.100 (testo 2)/20, 2.100 (testo 2)/122, 2.100 (testo 2)/123, gli identici 2.100 (testo 2)/21 e 2.100 (testo 2)/124 nonché il subemendamento 2.100 (testo 2)/22.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

La senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) interviene per dichiarare il voto convintamente contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento in quanto il testo è distonico rispetto alla sistematica del codice

in materia di operazioni di intercettazione. Il comma 3 dell'articolo 267 (riguardante la durata delle operazioni e la relativa, eventuale proroga), lega il decreto motivato di proroga del GIP alla permanenza dei presupposti per i quali l'intercettazione a monte sia stata autorizzata o convalidata ovvero: i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione dell'indagine. Il testo proposto dalla relatrice, che andrebbe ad interpolare il citato comma, appare distonico rispetto alla *ratio* dello stesso in quanto difetta di coordinamento tra i commi 1 e 3 per di più, in riferimento agli elementi "specifici e concreti" i quali saranno ulteriori e successivi rispetto a quelli che hanno dato origine all'autorizzazione all'intercettazione. In conclusione, qualora dovessero permanere i gravi indizi di reato e l'intercettazione fosse assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, la proroga non potrà più essere concessa salvo i casi in cui emergano nei quarantacinque giorni elementi specifici e concreti tali da giustificare una successiva proroga.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) interviene per annunciare l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, sottolineando come la questione che il provvedimento vuole affrontare sia di interesse anche della sua parte politica. Vi è infatti la necessità di assicurare alla difesa le garanzie stabilite dai principi costituzionali nel bilanciamento degli interessi in gioco, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità. Lamenta tuttavia la modalità con cui si è giunti al risultato attuale. Infatti, sarebbe stata assolutamente necessaria una istruttoria approfondita sul punto attraverso l'audizione di esperti che invece la maggioranza non ha consentito.

In questo modo si è esautorato il lavoro della Commissione e si è impedito il raggiungimento di un obiettivo più condiviso che in relazione al tema trattato dal provvedimento vedeva un'ampia convergenza di intenti.

Il vice ministro SISTO interviene incidentalmente per ribadire come il parere favorevole del Governo sull'emendamento 2.100 (testo 2) della relatrice sia fondato sull'equo temperamento dei valori costituzionali, ed in particolare degli articoli 15 e 27. Sebbene le intercettazioni rappresentino uno strumento fondamentale per il contrasto alla criminalità, occorre al contempo tenere conto della giurisprudenza costituzionale che più volte è intervenuta in materia di intercettazioni anche al riguardo alla durata complessiva delle stesse e alla motivazione dei provvedimenti autorizzatori delle operazioni. La necessità di bilanciare i diversi valori costituzionali in gioco nella materia giustifica altresì la deroga prevista, per il regime del nuovo articolo 267 del codice di procedura penale, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, come correttamente suggerito dagli interventi delle opposizioni.

Posto ai voti l'emendamento 2.100 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.1.

Previa dichiarazione di voto della senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), che richiama il fatto che soltanto gli emendamenti soppressivi presentati dal suo Gruppo sono stati presi in considerazione dal Governo per l'approvazione, l'emendamento 3.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*ter* del Regolamento, avverte che trasmetterà gli emendamenti approvati alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere. Rinvia pertanto le dichiarazioni di voto finali e il voto del mandato al relatore alla prima seduta utile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [SISLER](#) in qualità di relatore, illustra il Documento di Economia e Finanza che è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, alla 5ª Commissione per l'esame e a tutte le altre Commissioni per il parere. Nella nota introduttiva al Def 2024 si premette che esso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, tenendo conto della transizione in corso verso la nuova *governance* europea. Proprio alla luce dell'imminente entrata in vigore delle nuove regole il Governo, pertanto, in considerazione delle indicazioni della Commissione europea di presentare per quest'anno programmi di stabilità sintetici, ha fornito contenuti e

informazioni di carattere essenziale indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica.

Con specifico riguardo al settore della giustizia, il Governo stima che le riforme avviate potranno generare un incremento del PIL pari allo 0,4 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2030, contribuendo ad una crescita pari allo 0,7 per cento nel lungo periodo rispetto allo scenario di base.

Da questo punto di vista, le [misure previste dal PNRR nell'ambito della riforma orizzontale della giustizia](#) mirano a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti civili e penali e ad aumentare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Il Governo ricorda che nella Relazione Paese del Consiglio UE è stato riconosciuto l'impegno dell'Italia nel portare avanti queste riforme, particolarmente nel settore civile e dell'insolvenza, puntando al recupero di efficienza, competitività e attrattività. Difatti, attraverso il PNRR, sono stati stanziati 2,85 miliardi di euro per ridurre i tempi dei processi, diminuire l'arretrato civile e investire nel capitale umano e nell'efficienza energetica degli edifici giudiziari.

I risultati finora ottenuti mostrano una significativa riduzione degli arretrati dei procedimenti civili (tra il 2019 e il primo semestre 2023 gli arretrati presso i tribunali e le corti d'appello sono diminuiti rispettivamente dell'81,3 per cento e del 94,4 per cento) e una diminuzione dei tempi di trattazione sia civili che penali (rispettivamente del 19,2 per cento e del 29 per cento rispetto al 2019).

Secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel 2023 l'azione governativa si è concentrata sull'emanazione di sedici atti attuativi per il processo civile e penale, essenziali per l'efficientamento dei procedimenti e la semplificazione delle procedure e l'incremento della produttività degli uffici giudiziari. È stato altresì rafforzato il monitoraggio della riforma, con il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che ha introdotto misure volte, da un lato, a rafforzare il potere di controllo da parte del giudice penale per le indagini preliminari e, dall'altro, a semplificare la procedura per la determinazione delle pene sostitutive. Inoltre, sono in corso di adozione ulteriori interventi normativi correttivi riguardanti il decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di potenziare i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la gestione della crisi d'impresa.

Altro fronte di intervento riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario. Da questo punto di vista, il Programma nazionale di riforma riporta che, nel corso del 2023, sono stati digitalizzati oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e sono stati avviati i lavori per lo sviluppo di un *data lake* per la giustizia, oltre a numerosi provvedimenti per la digitalizzazione del processo telematico e l'introduzione di nuovi applicativi come: la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti; il processo civile telematico nelle diverse fasi del procedimento; la digitalizzazione delle indagini preliminari (ad esclusione dell'udienza preliminare); la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile.

Significativi investimenti sono stati realizzati anche nel rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario, in particolare attraverso l'Ufficio per il processo nel suo ruolo di supporto al magistrato e alla giurisdizione, anche attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti (3.978 nuovi dipendenti con profili giuridico-amministrativi e tecnici in aggiunta agli 8.330 funzionari addetti all'Ufficio per il processo stesso) per supportare le linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, oltre all'indizione di concorsi per l'assunzione di magistrati ordinari civili.

Inoltre, il Governo ha adottato misure specifiche per affrontare le criticità dei tribunali meno efficienti e premiare gli uffici giudiziari più virtuosi, oltre agli interventi in materia di edilizia giudiziaria.

Il Governo reputa, altresì fondamentale il percorso che è stato avviato in tema di giustizia tributaria, quale volano di crescita del Paese. In particolare, si ricorda la creazione di un Dipartimento specifico per la giustizia tributaria all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, l'aumento del numero dei magistrati tributari mediante concorsi con modalità semplificate e l'abolizione della mediazione obbligatoria per ridurre i tempi del contenzioso tributario. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di conciliazione giudiziaria per i giudizi pendenti in Cassazione e adottate misure per digitalizzare il contenzioso tributario, rendendo obbligatorio l'uso delle forme telematiche e della firma digitale. Sono state introdotte anche norme per rafforzare gli strumenti di tutela nel processo, come l'appello cautelare e disposizioni sul litisconsorzio necessario e il divieto di *nova* in appello, con ulteriori

dettagli tecnici da definirsi in seguito. Queste azioni mirano a velocizzare la risoluzione dei litigi fiscali e a rendere il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato.

Infine, segnala che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo ha confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico. Tra questi, per i profili relativi al settore della giustizia, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere favorevole.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), annuncia sin d'ora il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore per una questione assolutamente pregiudiziale: dal documento di economia e finanza mancano del tutto i quadri programmatici degli interventi che il Governo vorrà attuare nella prossima manovra di bilancio, essendosi limitato a riportare solamente il quadro tendenziale. Questo elemento connota negativamente tutto il documento di economia e finanza per 2024, ovviamente anche per quanto riguarda le politiche della giustizia. In pratica il Governo fa delle promesse senza spiegare quali saranno le risorse necessarie per mantenerle. Quello presentato al Parlamento è pertanto una specie di libro dei sogni che tale rimarrà in assenza dell'individuazione degli stanziamenti delle risorse necessari a mettere in atto le politiche che intende portare avanti. Peraltro, la mancanza del quadro programmatico è particolarmente grave perché non era mai successo prima che un Governo nel pieno dei suoi poteri non fosse nelle condizioni di presentare un documento completo in tutte le sue parti. L'unica eccezione, infatti è stata quella del Governo Draghi, che tuttavia aveva una ragione specifica, essendo quello un Governo dimissionario. L'assenza del quadro programmatico è un dato pregiudiziale insuperabile che, gravando sull'intero documento, non può consentire nemmeno un intervento di merito per le parti di competenza della Commissione. Si tratta peraltro di un precedente talmente grave che non potrà non essere sottolineato in tutte le sedi possibili.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene a sua volta per annunciare il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito Democratico, anche per le ragioni chiaramente illustrate nell'intervento del senatore Scalfarotto. La mancanza totale del quadro programmatico rende infatti impossibile un giudizio nel merito delle politiche di Governo. Sottolinea inoltre che anche la parte riguardante i quadri tendenziali nei quali, in particolare nel settore della giustizia il Governo vanta buoni risultati in termini ad esempio di riduzione dei tempi dei processi, i dati positivi che sono il risultato delle riforme operate dal Governo precedente. Peccato che nell'ultima manovra di bilancio presentata da questo Governo sia chiaramente delineata una diminuzione di circa il 10 per cento nei prossimi 3 anni delle risorse destinate alla giustizia e ciò è particolarmente preoccupante perché la carenza di risorse mette a rischio anche l'efficacia delle riforme che finora hanno prodotto gli ottimi risultati riportati nel documento in relazione al Ministero della giustizia.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), annunciando il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore, sottolinea come il documento di economia e finanza per il 2024 sia del tutto coerente sia rispetto ai contenuti della Nadef 2023 presentate nel settembre scorso, sia in relazione alle nuove regole della *governance* europea in materia di Patto e Stabilità e Crescita e alle indicazioni della Commissione europea ai Paesi membri di elaborare documenti sintetici.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, sottolinea come il documento in esame abbia tenuto conto, realisticamente del difficile contesto economico che tutti i Paesi stanno vivendo per la rilevantissima influenza di fattori esogeni, come le guerre in corso, che fortemente condizionano l'economia internazionale e dunque quella di ogni singolo Paese.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), richiamandosi alle motivazioni avanzate dai senatori Scalfarotto e

Bazoli, annuncia il voto convintamente contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle alla proposta di un parere favorevole avanzata dal relatore sul documento in titolo.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente [SISLER](#) pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole che verificata la presenza del numero legale, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".

2.100 (testo 2)/100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a novanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/102

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva

superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.»".

2.100 (testo 2)/104

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»".

2.100 (testo 2)/106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/108

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/109

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a sessantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-

ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/110

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/111

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/112

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/113

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «Le intercettazioni» inserire le seguenti: «di comunicazioni tra presenti».

2.100 (testo 2)/114

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.100 (testo 2)/115

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centottanta".

2.100 (testo 2)/116

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centocinquanta".

2.100 (testo 2)/117

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centoventi".

2.100 (testo 2)/118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100 (testo 2)/119

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a) al capoverso, sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100 (testo 2)/121

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati dal comma 1».

2.100 (testo 2)/122

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di» con le parole «una durata superiore sia giustificata da».

2.100 (testo 2)/123

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole: "l'assoluta indispensabilità" con le seguenti: "la prosecuzione".

2.100 (testo 2)/124

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado di influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempimento rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica, al fine di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati ISTAT da cui risulta un deficit per il 2023 pari al 7,2 per cento. Al riguardo, si ricorda che il 28 febbraio 2023 Eurostat ha chiarito che la cedibilità di alcuni crediti d'imposta, tra cui *Superbonus* e bonus facciate, comporta la contabilizzazione degli stessi come "maggiori spese". Infatti, essendo cedibili (mediante sconto in fattura o cessione del credito), i crediti sono da considerarsi esigibili (*payable*) nella loro interezza e quindi imputabili nell'anno in cui sorge l'obbligazione.

Eurostat ha infatti chiarito che il credito è da classificarsi come non esigibile (*non-payable*) solo nel caso in cui sia ragionevole aspettarsi che una parte non trascurabile dello stesso venga perso in quanto non detraibile per mancanza di capienza fiscale del contribuente beneficiario.

Con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, la cedibilità è stata eliminata, salvo alcune deroghe, rendendo pertanto il credito non esigibile (*non-payable*) e registrabile come detrazione ("minori entrate", nei conti pubblici) nel corso degli anni di effettiva fruizione dell'agevolazione fiscale, nella misura della capienza fiscale del contribuente.

Tuttavia, considerate le consistenti deroghe e la riferibilità di buona parte delle agevolazioni del 2023 alla normativa precedente al decreto n. 11 del 2023, Eurostat ha convenuto, nel settembre 2023, di considerarle come esigibili e pertanto destinate a gravare sul deficit 2023 come maggiori spese.

In vista, quindi, della contabilizzazione relativa al 2024, il decreto in esame prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), di eliminare, relativamente al *Superbonus*, l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per i lavori di ristrutturazione e di efficienza energetica successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, anche per gli ultimi soggetti ancora ammessi al beneficio, ovvero gli Iacp (istituti autonomi case popolari), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore. La medesima esclusione è prevista, dal comma 3, per gli interventi agevolati con il "bonus

barriere architettoniche", effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto.

In tal modo, le agevolazioni riferite al 2024 dovrebbero essere considerate come non esigibili e quindi gravare sul deficit in misura minore, nei limiti delle somme effettivamente detraibili nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti beneficiari.

In base alla lettera b) dello stesso comma 1, e in base al comma 3, restano ammessi al *Superbonus* gli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2, inoltre, prevede un regime transitorio, relativo all'eliminazione del trasferimento del credito, prevista al comma 1, che consente l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, per gli interventi di cui sia già stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

L'articolo 2 esclude l'applicazione dell'istituto della remissione *in bonis* (che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nelle comunicazioni) alle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Pertanto, il 4 aprile 2024 resta l'ultima data utile per effettuare la comunicazione di opzione per la cessione e lo sconto, relativa alle spese effettuate nel 2023, data stabilita dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 53159 del 2024.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente, introducendo misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Vengono previste una serie di sanzioni, tra le quali spicca la sanzione amministrativa di 10.000 euro per l'omessa trasmissione di informazioni relative a interventi già avviati, mentre per i nuovi interventi è prevista la sanzione della decadenza dall'agevolazione fiscale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da *bonus* edilizi e compensazioni di crediti fiscali. Per evitare la fruizione dei *bonus* edilizi anche da parte di soggetti con debiti nei confronti dell'erario, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta inerenti ai *bonus* edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi superiori a 10.000 euro, se siano scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateizzazione.

L'articolo 5 introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE (deduzione di una percentuale degli incrementi di capitale proprio), riducendo a una sola la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Sono, altresì, ampliati i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

L'articolo 6 reca misure per il monitoraggio di transizione 4.0. In particolare, si prevede che per fruire dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design*, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, dall'entrata in vigore del decreto-legge, nonché la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

L'articolo 7, in materia di contraddittorio obbligatorio, interviene allo scopo di disciplinare i provvedimenti attivati dall'amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

L'articolo 8 prevede che, per assicurare la sicurezza e lo sviluppo del sistema informatico della magistratura tributaria, ci si possa avvalere della società SOGEI. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate, per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi. Si tratta di misure eterogenee a favore dei territori colpiti da eventi meteorologici

accaduti nel mese di novembre 2023 (Toscana, Emilia-Romagna e Marche), luglio 2023 (Sicilia), nonché concernenti l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

L'articolo 10 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime perplessità per l'eliminazione dell'opzione di cessione del credito anche per gli immobili popolari, di cooperative e del Terzo settore, e per gli interventi volti a superare le barriere architettoniche. Fa presente, inoltre, che sono in vista una serie di audizioni in Commissione di merito, di cui sarà importante vagliare attentamente gli esiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).

Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo

che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti. Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere adottata dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.

Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.

Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.

Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.

In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

[La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dal relatore.](#)

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.

In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.

In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di

permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.

In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.

Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.

In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrano anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del

lavoro.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per ENI S.p.A.: Francesca Ferrazza, Responsabile Fusione Magnetica, Alessandro Sabbini, Responsabile Rapporti Istituzionali Centrali, Elena Cesca, Rapporti Istituzionali Centrali - Responsabile Area Natural Resources e Area TECH, e Edoardo Fiorentini, Responsabile Iniziative di Sviluppo della Fusione Magnetica; per EDISON S.p.A.: Lorenzo Mottura, [Executive Vice President Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation](#), Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali, e Francesco Chierchia, Responsabile Affari Istituzionali Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni di rappresentanti di ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto ai rappresentanti di ENI S.p.A. e cede la parola alla dottoressa Ferrazza, responsabile fusione magnetica.

La dottoressa FERRAZZA svolge il proprio intervento.

Intervengono i senatori [SIRONI](#) (M5S) e [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) e il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) per porre quesiti e formulare osservazioni.

La dottoressa FERRAZZA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'ENI S.p.A. per la disponibilità e introduce i

rappresentanti di Edison S.p.A., cedendo la parola al dottor Mottura, *Executive Vice President* Divisione *Strategy, Corporate Development & Innovation*.

Il dottor MOTTURA svolge la sua relazione.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [TREVISI](#) (*M5S*) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dottor MOTTURA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti di Edison S.p.A. per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REDIGENTE

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 30 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [837](#) (Edilizia residenziale pubblica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 7 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire entro giovedì 11 aprile, alle ore 12. In considerazione del cospicuo numero di audizioni già svolte sulla materia dell'intelligenza artificiale, invita i Gruppi a limitare il numero di richieste, riservandosi di effettuare una rigorosa selezione delle stesse.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure a tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione,

l'articolo 1 elimina le residue fattispecie per le quali risultava ancora possibile l'esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore, interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della regione Marche, eliminazione delle barriere architettoniche), dettando una disciplina transitoria per gli interventi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Una deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura viene introdotta in favore degli interventi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del suddetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per il sisma dell'Abruzzo.

Si prevede infine che, per gli interventi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito ai sensi del precedente decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni, l'articolo 2 esclude la possibilità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis*, che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione.

Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, l'articolo 3 individua una serie di informazioni che devono essere fornite dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici agevolabili. L'omessa trasmissione dei dati in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, l'articolo 4 sospende l'utilizzabilità dei crediti d'imposta, fino a concorrenza di quanto dovuto, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiore a euro 10.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'articolo 9 reca misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologico e per grandi eventi.

In particolare, il comma 1 stanziava 66 milioni di euro a favore dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023 per l'attivazione di misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento.

Il comma 2 autorizza Consap - Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.a. a svolgere tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche volte a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali. La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato a un momento successivo al termine del ciclo di audizioni che verrà svolto dalla Commissione finanze.

La senatrice [TUBETTI](#) (Fdl) segnala che le audizioni in Commissione finanze avranno inizio già domani mattina alle ore 9,15.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per l'esame in sede consultiva il regolamento detta termini che prescindono dall'andamento dei lavori in sede referente, ma che nulla osta a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1066](#) (Norme per lo sviluppo e per l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc.LVII, n. 2\) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo che si compone di tre sezioni: Programma di stabilità; Analisi e tendenze della finanza pubblica; Programma nazionale di riforma.

Il Programma di stabilità 2024 aggiorna le sole previsioni tendenziali a legislazione vigente, mentre non fornisce un quadro programmatico macroeconomico di finanza pubblica.

Secondo quanto riferisce il Governo, lo strumento attraverso il quale si definiranno gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni sarà il Piano fiscale-strutturale di medio termine che - alla luce della nuova *governance* economica europea, in corso di approvazione - gli Stati membri dovranno presentare entro il 20 settembre di quest'anno.

Il quadro tendenziale degli indicatori di finanza pubblica prevede un tasso di crescita del PIL dell'1 per cento per il 2024, dell'1,2 per cento per il 2025, dell'1,1 per cento per il 2026 e dello 0,9 per cento nei due anni successivi. Prudenzialmente, viene dunque apportata una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni di crescita presentate nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre, nonostante la migliore competitività e dinamicità dimostrata recentemente dall'economia italiana.

Il *deficit* - che nel 2023, a fronte di un obiettivo programmatico fissato nella NADEF al 5,3 per cento, si è attestato invece su un valore pari al 7,2 per cento, a causa delle maggiori spese legate al *superbonus* e di una più alta spesa in conto capitale rispetto a quanto atteso - sarà pari al 4,3 per cento

nel 2024, al 3,7 per cento nel 2025 e al 3 per cento nel 2026.

Il debito pubblico si attesterà al 137,8 per cento nel 2024, per poi salire al 138,9 per cento nel 2025 e al 139,8 per cento nel 2026. La lieve risalita è causata dagli ulteriori costi legati al *superbonus*. La tendenza alla crescita del debito si fermerà nel 2026, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle nuove regole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, il disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Il Programma nazionale di riforma, dopo avere fornito le stime relative all'impatto macroeconomico del PNRR, dà conto delle risposte di *policy* alle principali sfide che il Paese si trova ad affrontare, indicando per i vari settori le iniziative assunte.

Per quanto concerne le materie di interesse per la 8ª Commissione, rileva in maniera particolare il capitolo intitolato "*Verso una trasformazione economica e sociale*", che dà conto di quanto è stato fatto e di quanto è in corso di realizzazione nell'ambito della transizione ecologica e di quella digitale. In riferimento alla transizione ecologica, il documento ricorda che è in corso il processo di revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine sulla riduzione dei gas a effetto serra e che il Governo continua a lavorare alla finalizzazione di un testo unico in materia di energie rinnovabili.

Dopo aver dato conto delle misure previste nel PNRR, dei decreti recanti incentivi per la realizzazione di nuovi impianti (FER 1, FER X, FER 2) e del decreto CACER per l'autoconsumo diffuso, il documento segnala che è in corso di adozione un decreto ministeriale che introduce un obbligo di vendita di energia da fonte rinnovabile e che l'Italia sta per avviare, primo in Europa, un mercato a termine degli stoccaggi centralizzati. Il Governo sta inoltre lavorando alla definizione di una serie di misure relative all'elettrificazione dei consumi, all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali e alla riqualificazione energetica degli edifici.

In tema di mobilità sostenibile, l'Italia sta, tra l'altro, valutando la riduzione progressiva dei punti vendita di carburanti fossili per l'autotrazione, in vista della loro sostituzione, nel lungo periodo, con fonti alternative di energia.

Il documento delinea poi il percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il documento riferisce che per la maggior parte degli obiettivi si riscontra un deciso miglioramento, nonostante, su diversi di essi, l'Italia risulti indietro rispetto alla media europea.

Le ultime due parti del Programma nazionale di riforma si soffermano, rispettivamente, sull'utilizzo dei Fondi europei e sul coinvolgimento dei portatori di interessi nella definizione e attuazione del PNRR e sul ruolo del Parlamento.

Al DEF sono allegati: la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato I); il documento "*Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica*" (Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Allegato III); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato IV); la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato V). Con particolare riferimento all'Allegato II ("*Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica*"), l'articolo 10, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) prevede tuttora che in allegato al DEF sia presentato il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, predisposto ai sensi della legge "obiettivo" (abrogata nel 2016), nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che il Governo qualifichi una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera

del Consiglio dei ministri e che l'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale sia inserito nel DEF, con l'indicazione: dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; del cronoprogramma di realizzazione.

Il documento presentato dal Governo in allegato al DEF 2024 si compone di 4 capitoli e un'appendice. Il capitolo I detta le linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e del sistema dei trasporti e della logistica.

Il capitolo II individua la metodologia di selezione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, la cui concreta individuazione, ai fini dell'inserimento nel DEF, avrà luogo nel corso dei prossimi anni.

Il capitolo III aggiorna il contesto di riferimento, con riguardo ai tre sistemi infrastrutturali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento ai programmi di edilizia pubblica, il documento si sofferma innanzitutto sul Piano Casa, dando conto dello stato di avanzamento del processo di elaborazione delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica previste dalla legge di bilancio per il 2024. Le tematiche oggetto di approfondimento che saranno trattate ai fini della stesura delle linee guida sono le seguenti: riordino e semplificazione delle procedure relative alla disciplina edilizia/urbanistica; riordino delle attività degli enti strumentali regionali (IACP comunque denominati); quantificazione del fabbisogno abitativo di edilizia residenziale pubblica e sociale (individuazione e mappatura del patrimonio immobiliare pubblico da recuperare e del privato invenduto); nuova edilizia residenziale ERP-ERS (edilizia residenziale pubblica, *housing* sociale, *senior housing*, *housing* intergenerazionale, studentato, lavoratori fuori sede, forze dell'ordine). Per quanto concerne la riforma urbanistica, il documento riferisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "sta attivando una serie di azioni finalizzate all'elaborazione di uno strumento normativo in grado di riformulare gli obsoleti capisaldi che regolano la materia e le politiche di sviluppo urbano". Nel ricostruire il quadro delle iniziative normative, il documento fa riferimento ai disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura, ma non a quelli attualmente all'esame dell'8ª Commissione del Senato.

Con riferimento al sistema idrico, il documento dà conto dello stato di avanzamento del processo di elaborazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISI), previsto dalla legge di bilancio per il 2018, come modificata dal decreto-legge n. 121 del 2021.

Il documento ricostruisce infine il contesto di riferimento relativo al sistema dei trasporti e della logistica.

Il capitolo IV riporta i *focus* strategici sulle seguenti priorità programmatiche: il Ponte sullo Stretto di Messina; la revisione delle concessioni autostradali; il programma di interventi per la sicurezza stradale; il Piano strategico nazionale della portualità e delle logistica; interporti e piattaforme logistiche; la digitalizzazione della logistica; il programma di sviluppo di sistemi di mobilità nei centri urbani; i Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"; *smart road* e sue applicazioni; il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: programmi di sviluppo e scenari futuri.

Infine, l'appendice reca una ricognizione dei principali investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in corso e programmati, con la quantificazione delle risorse finanziarie a disposizione e degli ulteriori fabbisogni stimati.

Dall'Allegato III ("*Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*") emerge che l'aggiornamento, avvenuto nel corso del 2023, degli obiettivi di riduzione del gas a effetto serra per i settori che ricadono nell'ambito del quadro regolatorio "sulla condivisione degli sforzi" (trasporti, civile, piccola industria, agricoltura e rifiuti) ha aumentato in

modo molto significativo il livello di ambizione.

Lo scenario di riferimento, costruito sulle misure vigenti, rimane molto distante dalle allocazioni annuali delle emissioni per il periodo 2021-2030 e anche quello con politiche aggiuntive incluse nella bozza di aggiornamento del PNIEC non riesce a mantenersi al di sotto dei massimali emissivi stabiliti. Le misure attualmente vigenti appaiono efficaci soprattutto in termini di incremento di rinnovabili nella *mix* di generazione elettrica, tuttavia, la modifica solo della generazione, se non accompagnata dalla necessaria evoluzione dei consumi, determinerebbe vantaggi contenuti in termini di riduzioni che devono avvenire nei settori in questione.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalle norme europee sarà dunque necessario incrementare gli sforzi rispetto alle misure vigenti al 2021 sia nel settore dei trasporti, anche riducendo la domanda di mobilità privata e favorendo lo *switch* tecnologico e modale di persone e merci, sia nel settore civile, dove il ruolo delle nuove tecnologie risulta determinante.

A tal fine, è in atto, anche tramite appositi tavoli di lavoro interistituzionali, la ricognizione dell'efficacia delle misure vigenti e la predisposizione di proposte di aggiornamento e di nuove misure da inserire nella versione definitiva del PNIEC, specialmente nel settore civile e dei trasporti.

Per quanto attiene invece al settore LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura), lo scenario di riferimento stima che sia già raggiunto l'obiettivo di neutralità climatica al 2025 e che gli assorbimenti al 2030 si avvicinino al nuovo obiettivo del settore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il DEF è calendarizzato in Aula già la prossima settimana e propone pertanto di procedere alla discussione e all'approvazione del parere alla Commissione bilancio nel corso della seduta prevista per domani alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il decreto-legge all'esame della Commissione, infatti, si limita a seguire le politiche adottate dal precedente esecutivo ma non fornisce alcuna risposta alle reali aspettative dei cittadini e del mondo imprenditoriale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) osserva che il provvedimento in esame non fornisce efficaci soluzioni alle problematiche connesse al *superbonus* edilizio e allo sblocco dei crediti incagliati.

Con riferimento all'efficientamento energetico, inoltre, sono previste agevolazioni del tutto inadeguate a rispettare gli obiettivi fissati in sede europea.

Stante quanto precede preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [FAZZONE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. [1086](#), recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", già approvato dalla Camera dei deputati.

Propone pertanto di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'esame di tale provvedimento, a partire dalla seduta già convocata domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1086.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024
121ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. Secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 6 recante specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, fa presente che, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Riepiloga indi gli adempimenti in capo alle imprese che intendono usufruire: dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Rammenta poi che le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cosiddetto "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0", precisando che i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione - tra l'altro -

che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e l'annualità di riferimento. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

Rileva quindi che, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo 2024); la presunta ripartizione negli anni del credito; la relativa fruizione. Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di apportare le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Osserva indi che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Evidenzia poi che, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

Fa presente altresì che il comma 4 dell'articolo 7 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Descrive pertanto gli effetti del comma in esame sui termini per la registrazione, prorogati nel seguente modo: i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono parimenti prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

Specifica in dettaglio che la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato Covid-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Rammenta conclusivamente che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, ha il fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale. A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), rilevando che il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei deputati - concerne le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Il testo definisce gli enti di

rievocazione storica, ossia le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca (articolo 2). Sono altresì definite le manifestazioni di rievocazione storica, pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

La Relatrice segnala, tra i compiti dello Stato in tale ambito, secondo l'articolo 3: lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demotnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 4 istituisce, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica e che con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di gestione dell'elenco medesimo.

Fa presente inoltre che, secondo l'articolo 5, è istituito il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di cui fa parte, per quanto di interesse, anche un rappresentante del Ministero del turismo; detto Comitato svolge compiti di promozione e può avvalersi, a titolo gratuito, anche della collaborazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato. Sottolinea peraltro che il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana».

In base all'articolo 6, prosegue la Relatrice, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui viene data diffusione anche nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Passa poi ad illustrare l'articolo 11, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale. Tra i principi e criteri direttivi della delega, evidenzia fra gli altri: la razionalizzazione e semplificazione della normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché l'individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa; il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. In ultima analisi, osserva che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Propone, in conclusione, di approvare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, verificato il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione (articolo 1). Dopo aver segnalato che, per l'anno 2024, il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione (*Gigafactory*), si sofferma sull'articolo 2, secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. Pone indi l'accento sugli obiettivi del Piano d'azione, tra i quali: la sostenibilità economica del sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; la sostenibilità sociale del sistema, con riferimento alla sua funzionalità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui; la sostenibilità ambientale del sistema, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio.

Sottolinea inoltre le ulteriori finalità del Piano, tra cui: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro.

Nell'evidenziare che, in base all'articolato, la predisposizione della proposta del Piano d'azione spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si domanda se non sia opportuno un coinvolgimento anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In conclusione riferisce che, secondo l'articolo 3, i comuni e le regioni aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e le università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo aver ricordato che è aperta la discussione generale, avverte che la settimana prossima potrebbe essere presentato uno schema di risoluzione. Comunica infatti che, alla luce dei tempi di esame da parte delle Istituzioni europee, non è possibile in questa fase svolgere audizioni, ma è opportuno procedere all'esame della risoluzione, tanto più che il Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" si terrà il prossimo 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono ancora in corso le interlocuzioni informali con il Dicastero competente sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) (Produzione e vendita del pane), in vista della predisposizione di un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e sarà nuovamente convocata al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 11 aprile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2024
122ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.
SINDACATO ISPETTIVO*

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01040 della senatrice Murelli, ricordando che l'Accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, reca, tra l'altro, disposizioni relative alla protezione reciproca di una lista di indicazioni geografiche, nella quale rientrano anche quelle italiane. Precisa in merito che, nel corso dei negoziati fra la Commissione europea e le autorità giapponesi, tutti i Consorzi di tutela italiani interessati, riconosciuti dal Ministero, sono stati costantemente informati e coinvolti. In particolare, l'Accordo, all'articolo 14.25, paragrafo 5, prevede una deroga di sette anni ai disciplinari per i formaggi con denominazione di origine protetta (DOP) che vincolano alle sole zone di produzione le operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno. Rende noto che, poiché i consumatori giapponesi preferiscono porzioni assai piccole di formaggi, la predetta deroga, la cui scadenza è fissata al 1° febbraio 2026, ha consentito l'esportazione dei suddetti prodotti in forme intere e il successivo porzionamento e confezionamento nel Paese asiatico di destinazione, sotto stretto controllo dei consorzi di tutela. Detto settennato avrebbe dovuto consentire agli operatori europei coinvolti di adattare gradualmente i propri processi e la propria produzione alle particolari esigenze di mercato del Paese asiatico. Segnala tuttavia che le continue e gravissime emergenze sopravvenute negli ultimi tre anni hanno creato problemi al sistema economico degli operatori italiani interessati, che non sono stati in grado di effettuare gli investimenti per avviare la necessaria transizione tecnologica e commerciale.

Per tali ragioni, temendo il rischio che una parte consistente delle forniture dei prodotti italiani fosse sostituita con prodotti simili, anche di origine *extra* europea, gli operatori hanno inviato una lettera alla Commissione europea richiedendo una proroga di ulteriori sette anni per i due formaggi DOP: Parmigiano reggiano e Grana padano. In riscontro a ciò, la Commissione europea ha comunicato che, allo stato attuale, non è possibile concedere l'ulteriore proroga per i due formaggi italiani. In particolare, è stato eccepito che il periodo transitorio previsto dall'articolo 14.25, paragrafo 5, dell'Accordo, relativo anche ad altre indicazioni geografiche non interessate alla proroga, non è ancora

scaduto, potendo dunque provvedere agli adattamenti opportuni.

Dopo aver specificato che qualsiasi decisione in merito alle modifiche dell'Accordo deve essere presa da entrambe le parti, riferisce che i servizi della Commissione si sono resi disponibili ad approfondire gli aspetti tecnici connessi alla richiesta. Evidenzia inoltre che, nel caso delle indicazioni geografiche Grana padano e Parmigiano reggiano, i relativi Consorzi di tutela hanno ritenuto opportuno non aderire alla proposta della Commissione europea di modificare i disciplinari delle rispettive DOP, nel senso di eliminare il vincolo in essi previsto, consistente nella limitazione alle sole zone di produzione delle operazioni di grattugiatura e di confezionamento. A fronte della soluzione prospettata dalla Commissione europea, che avrebbe eliminato alla radice ogni problematica in merito al luogo delle suddette operazioni, detti Consorzi hanno infatti sostenuto che il mantenimento delle operazioni all'interno della sola zona di produzione è essenziale per ragioni sanitarie, di qualità, di genuinità, di tracciabilità e per evitare il rischio di frodi e adulterazioni. In altri termini, detto vincolo, al pari di tutte le altre prescrizioni contenute nei disciplinari a cui sono associati rigorosi sistemi di controllo in Italia, viene ritenuto importante per preservare la qualità e l'immagine delle indicazioni geografiche. Informa, infine, che il Ministero, anche con l'interessamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha già avviato l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea al fine di trovare una soluzione adeguata per conservare e accrescere il volume delle esportazioni in Giappone delle indicazioni geografiche in questione, garantendo, contemporaneamente, la tutela dei principi generali su cui si fondano i disciplinari delle indicazioni geografiche difesi dai Consorzi di tutela coinvolti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta e per l'interlocuzione attivata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ricorda che lo scorso 14 marzo in 4ª Commissione è stata svolta l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, al quale ella ha posto gli stessi interrogativi considerata l'importanza del tema.

Condivide peraltro il diniego delle associazioni alla proposta della Commissione europea di togliere il vincolo della produzione, ritenendo che tale scelta sia in linea con la tutela del *made in Italy*, tenuto conto che è essenziale mantenere la produzione e il confezionamento in Italia.

Pur sapendo che i termini ultimi di scadenza sono fissati al 2026, sollecita le Amministrazioni competenti ad attivarsi sin d'ora e si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Con riferimento alla fase consultiva, il presidente [DE CARLO](#) comunica che: la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo con osservazioni sul testo; la 2ª Commissione ha reso un parere non ostativo su testo ed emendamenti, ad eccezione della proposta 3.0.2 che modifica la legge sulla produzione di canapa, sulla quale il parere è contrario; la 4ª, la 7ª e la 10ª Commissione hanno reso pareri non ostativi o comunque favorevoli sul testo.

Non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 3ª e 8ª, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bilancio, la quale è in attesa della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che, non appena pronta, la bozza di risoluzione sarà messa a disposizione dei Gruppi, in via informale, in modo da consentire proposte e contributi di tutte le forze politiche.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) per puntualizzare che, in ordine all'articolo 6, risulta fuorviante l'affermazione del relatore per cui il flusso informativo tra i Dicasteri delle imprese e dell'economia serve ad evitare futuri scostamenti. Ritiene infatti che tale approccio replichi un errore che - a suo avviso in modo ossessivo - viene attribuito al Movimento 5 Stelle in merito al *Superbonus* 110 per cento, secondo cui quest'ultimo ha rappresentato una buona idea gestita male. Nel precisare che tale ricostruzione risulta falsa, rivendica l'introduzione di tale misura durante il governo Conte, fermo restando che la sua attuazione è avvenuta durante i governi Draghi e Meloni, nei quali il ministro Giorgetti ha svolto l'incarico, rispettivamente, di Ministro dello sviluppo economico e di Ministro dell'economia e delle finanze. Ravvisa dunque una responsabilità non soltanto collettiva degli Esecutivi che si sono succeduti ma anche individuale del Ministro.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore [GIACOBBE](#) (*PD-IDP*), chiedendo di rinviare la votazione alla settimana prossima in quanto la 6ª Commissione ha ancora in corso le audizioni, dalle quali potrebbero emergere spunti utili anche alla fase consultiva.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), la quale condivide l'iniziativa che consente anche di valorizzare il territorio del Molise, a lungo mortificato. Il disegno di legge, prosegue, favorirà dunque un maggiore protagonismo verso la mobilità sostenibile.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Ad un quesito del senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) circa il ruolo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, risponde il [PRESIDENTE](#) prefigurando le possibili ricadute sul settore *automotive*.

Interviene in dichiarazione di voto a nome del Gruppo la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), sottolineando comunque che il conferimento per legge del titolo di Capitale della mobilità sostenibile al Molise non significa disconoscere ulteriori realtà da valorizzare. Ad ogni modo, il voto del suo Gruppo è favorevole, in quanto si condividono i principi sottesi al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che l'attribuzione del titolo al Molise vale solo per il 2024, poi avverrà una selezione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (*PD-IDP*) concorda con le finalità del testo nel senso di promuovere la mobilità sostenibile. Reputa tuttavia che occorra apportare alcuni miglioramenti nella sede di merito e

dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione;

osservato che, secondo l'articolo 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio;

valutati gli obiettivi del Piano d'azione, con particolare riferimento: alla sostenibilità economica del sistema e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; alla sostenibilità ambientale del sistema, in termini di riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio;

rilevato altresì che, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione, si tiene conto di ulteriori finalità, tra le quali: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024;

l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in ordine all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella predisposizione della proposta del Piano d'azione, tenuto conto delle ricadute che quest'ultimo potrebbe avere sul settore dell'*automotive*.

1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Hans-Martin Füssel, Coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione del coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione e rivolge un indirizzo di saluto al dottor Füssel, coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente, ringraziandolo per la disponibilità.

Ha la parola il dottor Hans-Martin FÜSSEL, il quale, intervenendo da remoto, fa presente, in primo luogo, che l'Agenzia è collegata con i suoi 38 Paesi membri nella rete di partenariato *European Environment Information and Observation Network* (Eionet). La rete Eionet si avvale della cooperazione di oltre 400 istituzioni e di circa 2.000 esperti. La rete è organizzata in 13 gruppi tematici che operano con l'obiettivo di condividere e diffondere dati, informazioni e analisi conoscitive, nonché di supportare le politiche ambientali sia europee che nazionali.

Pone, quindi, in evidenza come da recenti documenti approvati dalle Istituzioni europee risulti un quadro molto critico in relazione alla capacità europea di reagire ai rischi climatici, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla crescente siccità, dagli incendi boschivi, dalle minacce alla salute,

dalla vulnerabilità degli ecosistemi. I suddetti documenti sottolineano l'importanza di rafforzare la capacità di resilienza e di adattamento di determinate aree che possono essere considerate strategiche. Evidenzia, al riguardo, come l'Europa meridionale e le regioni costiere siano i luoghi maggiormente a rischio nel contesto europeo, complessivamente caratterizzato da un veloce surriscaldamento, che, unitamente agli altri cambiamenti climatici, mette a rischio gli ecosistemi, le risorse idriche, la sicurezza alimentare ed energetica, la salute, le infrastrutture e la stabilità finanziaria.

Deposita quindi una documentazione, di cui illustra un primo grafico che rappresenta le variazioni di temperatura negli ultimi 80 anni: da esso emerge che nell'anno 2023 le temperature hanno raggiunto livelli mai registrati in precedenza.

Passa poi ad evidenziare come in tutte le quattro macro-regioni in cui la zona europea può essere suddivisa siano in rapido aumento i principali fenomeni di rischio climatico. Le ondate di caldo e i rovesci temporaleschi stanno colpendo l'intera Europa, la siccità colpisce in modo più intenso l'Europa meridionale, l'innalzamento del livello del mare costituisce uno specifico rischio per le zone costiere. La valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA), pubblicata di recente dall'Agenzia, individua i principali rischi nell'ambito di determinati settori, tra i quali gli ecosistemi, la sicurezza idrica, la sicurezza alimentare, la salute umana, ponendo altresì in luce quali siano i rischi che possono derivare da regioni extra europee, anche suscettibili di innescare nuove situazioni di emergenza. Fa riferimento, al riguardo, ai rischi per la sicurezza alimentare derivanti da catene di approvvigionamento esterne all'Europa.

Mediante uno specifico diagramma, l'EUCRA chiarisce quali debbano essere le priorità delle politiche europee in materia di adattamento climatico negli ambiti degli ecosistemi, dell'alimentazione, della salute, delle infrastrutture e dell'economia.

Si sofferma sui principali rischi climatici per la sicurezza alimentare, tra i quali la ridotta disponibilità di acqua, il caldo eccessivo, le piogge torrenziali, la siccità prolungata, che sono già a un livello molto critico nell'Europa meridionale, ma interessano l'intero continente europeo. Ne consegue la necessità di intraprendere strategie orientate a trasformare i sistemi di produzione alimentare, ad incentivare le prassi di agricoltura sostenibile, ad incrementare l'utilizzo di prodotti a basso contenuto animale, a promuovere politiche sociali indirizzate.

Riepiloga, quindi, i principali rischi che si profilano negli altri ambiti: per gli ecosistemi, la perdita della biodiversità e la riduzione del carbonio nel suolo; per la salute, le malattie infettive e gli stress da calore, cui sono maggiormente esposti i lavoratori agricoli e le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani; nell'ambito delle infrastrutture, le alluvioni, le inondazioni e le crisi energetiche derivanti da eccesso di calore e di siccità; nel settore economico-finanziario, le conseguenze di una progressiva diminuzione delle risorse idriche.

Richiama poi l'attenzione sulle prioritarie linee di intervento: la necessità di intraprendere azioni di adattamento che intervengano sull'uso del suolo e sulle infrastrutture; la necessità che le politiche di adattamento siano ispirate al principio di giustizia sociale, tenuto conto che esse sono suscettibili di supportare ovvero di confliggere con altri obiettivi di carattere ambientale, sociale ed economico; la rilevanza che le azioni siano il risultato di una collaborazione tra l'Europa e gli Stati membri, con una specifica attenzione alle popolazioni maggiormente colpite dai rischi climatici; la sinergia tra iniziative legislative, monitoraggio dei fenomeni, supporto tecnico e finanziario.

Conclude facendo cenno alle piattaforme elaborate e gestite dall'Agenzia europea dell'ambiente, tra le quali menziona, in modo specifico, la piattaforma europea di adattamento al clima (*Climate-ADAPT*), disponibile anche in italiano.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il contributo offerto, richiama l'attenzione sull'attuale inapplicabilità di gran parte della normativa europea a seguito degli sconvolgimenti provocati dai cambiamenti climatici. Domanda pertanto al dottor Füssel se ci siano prospettive di modifica della legislazione europea.

Il dottor FÜSSEL, dopo aver precisato che l'Agenzia europea per l'ambiente non è coinvolta nei procedimenti legislativi, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Bergesio sulla opportunità di interventi normativi a livello europeo volti, in particolare, a valorizzare la risorsa idrica,

promuovendone un utilizzo più oculato, a migliorare le infrastrutture, a promuovere buone pratiche nel settore agricolo, a regolamentare gli ecosistemi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato per il contributo fornito e aver prospettato l'opportunità di acquisire un ulteriore contributo in vista della redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cantalamessa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali. Ove nulla osti, propone dunque di rinviare la votazione dello schema di parere a domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione. Illustra i contenuti dell'articolo 1, che estende alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il comma 2 del medesimo articolo reca alcune modifiche alla disciplina concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori.

L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età.

Dà conto poi dell'articolo 4, che detta alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore. Per quanto di interesse della Commissione, specifica che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, è efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c*), in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, tra l'altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità del rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. La successiva lettera *m*) modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore, concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili;

la novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera *c*) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata. La lettera *h*) inserisce un comma 2-*bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative, mentre le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, presso il suddetto Registro, dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale dispone una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul Documento di economia e finanza (DEF) in titolo, evidenziando che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita, nonché tenuto conto della transizione verso la nuova *governance* economica europea. Esso, pertanto, segue la struttura tradizionale, indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica, con particolare attenzione al *deficit* e alla spesa primaria netta.

Sottolinea che il Documento prevede una crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell'1 per cento per il 2024, con una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni precedenti, a causa di un contesto internazionale incerto. La nuova proiezione macroeconomica per il 2024 si caratterizza anche per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento al Documento (NADEF) 2023.

Precisa che l'indebitamento netto tendenziale della pubblica amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il *deficit* tendenziale sul PIL scenderà al 3,7 per cento nel 2025, al 3 per cento nel 2026 e al 2,2 per cento l'anno successivo. Il rafforzamento dei saldi - prosegue la relatrice - sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa.

Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando dovrebbe raggiungere il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle ingenti compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni.

Rileva poi che in questo Programma di stabilità, che sarà l'ultimo in considerazione del raggiungimento di un accordo per la modifica della *governance* economica europea, è presente un aggiornamento delle sole previsioni tendenziali a legislazione vigente, mentre non è fornito un quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica. Lo strumento attraverso il quale si definiranno gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni sarà infatti il Piano strutturale di bilancio di medio termine, coerentemente con il dettato della nuova *governance*.

Fa cenno, quindi, alla sezione II del DEF, in cui viene riportata una stima delle cosiddette "politiche invariate" per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, oltre ai disegni di legge indicati nella NADEF 2023, il Governo annuncia che un disegno di legge recante norme di

principio in materia di intelligenza artificiale costituirà un collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025.

Passa poi alla sezione III, la quale presenta il Programma nazionale di riforma (PNR) 2024, che mira a illustrare gli interventi più rilevanti adottati per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, risolverne debolezze strutturali e squilibri macroeconomici, potenziandone, altresì, risorse, capacità ed eccellenze.

La pietra angolare del processo di riforma del Paese è rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modificato e rivisto in occasione dell'attuazione del regolamento *REPowerEU*. In linea con quanto precedentemente stimato, si prevede che le riforme avranno un impatto potenziale nel lungo termine, che permetterà un incremento del PIL del 5,6 per cento nel 2030 e di circa il 10 per cento nel lungo periodo. Tra le riforme, sarebbero le politiche attive del mercato del lavoro ad avere gli impatti maggiori sul PIL nel breve e nel lungo periodo.

Precisa che, tra le politiche settoriali, il Governo include gli sforzi per aumentare la sostenibilità del settore agricolo, per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, l'innovazione della catena logistica, l'ammodernamento della strumentazione e del parco macchine delle imprese agricole, nonché una più attenta *governance* condivisa della risorsa idrica. Per il raggiungimento di questi obiettivi, fa presente che sono state messe a fattor comune risorse nazionali ed europee, creando opportune sinergie tra i fondi europei derivanti dalla politica agricola comunitaria (PAC) e quelli previsti nell'ambito del PNRR.

Nel Programma nazionale di riforma 2024 sono altresì elencate le misure di politica industriale per l'innovazione (Transizione 4.0 e contratti di sviluppo), il completamento della riforma del sistema della proprietà industriale e le misure di sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo nazionale.

Informa del fatto che il Governo è al lavoro per dare attuazione alla legge n. 160 del 2023, recante la delega per revisionare il sistema degli incentivi alle imprese e semplificare le relative procedure, i controlli sulle attività economiche, nonché semplificare e digitalizzare le procedure nell'ambito di un univoco registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Governo sta lavorando, inoltre, alla stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

La sezione III evidenzia poi che, a dicembre 2023, è stata approvata la legge annuale per la concorrenza 2022. Con riferimento alla legge sulla concorrenza 2023, il Governo rappresenta che sono state introdotte le modifiche necessarie alla gestione delle concessioni autostradali e che il contenuto minimo degli interventi a sostegno della concorrenza nel 2023 previsto dal PNRR è stato arricchito con misure volte a incentivare il *cold ironing* nel sistema portuale nazionale e l'aggiornamento delle norme nazionali in tema di *start-up*, PMI innovative e settore del *venture capital*.

La sezione IV, infine, fa il punto sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ricorda infine che, come illustrato dalla Commissione europea nella Relazione per Paese del 2023 e nel Rapporto Eurostat 2023, negli ultimi cinque anni, l'Italia ha fatto grandi progressi in relazione al raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi. In particolare, il Documento evidenzia il miglioramento della sostenibilità economica delle piccole aziende agricole e l'eccellenza italiana nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) premette che il suo Gruppo intende presentare uno schema di parere alternativo, auspicando che sia consentito di attendere la conclusione delle audizioni presso la Commissione di merito.

Rileva poi criticamente che il provvedimento, pur essendo il secondo Documento di economia e finanza della legislatura in corso, risulta privo di alcuni fondamentali aspetti economici tra cui, innanzitutto, il quadro programmatico. In proposito, dopo aver puntualizzato che tale circostanza è avvenuta solo in occasione di Governi dimissionari e non nel pieno delle loro funzioni, si interroga sulle ragioni di tale lacuna, che sottrae al Parlamento e al Paese informazioni circa la visione della politica economica dell'Esecutivo.

Invoca dunque chiarezza su tale scelta, sollecitando il Governo a rendere noti i reali motivi

dell'assenza degli obiettivi programmatici. Ritiene infatti che, alla luce dei dati attuali, sia realistico ipotizzare una prossima manovra correttiva dei conti pubblici, tanto più che è imminente una procedura di infrazione per indebitamento. Se tale scenario fosse confermato, l'Esecutivo non potrà mantenere gli impegni già assunti e dovrà dunque conseguire risparmi di spesa a danno di settori importanti, tra i quali cita ad esempio la sanità, i redditi e i consumi.

La formulazione volutamente sintetica del DEF tenta dunque di nascondere l'imminente azione correttiva e l'impossibilità di approvare una legge di bilancio che realizzi gli obiettivi annunciati. In conclusione, giudica del tutto insufficiente e opaco il Documento, che non rende le informazioni dovute ai cittadini e al Parlamento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) preannuncia a sua volta, a nome del Gruppo, la presentazione di uno schema di parere alternativo, domandando quando sia previsto il termine per concludere l'esame. Reputa che il Documento sia incompleto, in quanto si limita a fotografare l'esistente, senza fornire una previsione dell'impatto della prossima manovra di bilancio. Ritiene pertanto che tale scelta non sia motivata dalla cautela, ma sia volta a temporeggiare in vista dell'appuntamento elettorale di giugno, a seguito del quale si renderanno necessarie misure di contenimento della spesa. Del resto, prosegue, il ministro Giorgetti ha già anticipato che sarà attivata una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia; immagina dunque che, ancora una volta, sarà utilizzato il *superbonus* 110 per cento come capro espiatorio in modo ossessivo e per nulla convincente. In proposito, rammenta che lo stesso ministro Giorgetti è stato coinvolto nell'attuazione del *superbonus* sia in veste di titolare del Dicastero dello sviluppo economico, sia in qualità di Ministro dell'economia.

Relativamente al debole apporto alla crescita attribuito al PNRR, afferma che la rimodulazione del Piano non è idonea a recuperare i ritardi accumulati, tenuto conto che solo sette misure hanno visto impiegare la totalità delle risorse europee. Il suo Gruppo si riserva, infine, di intervenire ulteriormente su aspetti settoriali.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il dibattito resterà aperto e che i tempi per la conclusione dell'esame saranno valutati in relazione ai lavori della Commissione di merito rispetto alla calendarizzazione del Documento in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 17 aprile, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore a presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, giudica regressive le disposizioni del decreto-legge in esame, che, a suo parere, penalizzano le fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai disabili, e risultano lesive di diritti acquisiti, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni di cessione del credito.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che le restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia siano la causa delle attuali difficoltà del settore, la cui crescita era stata sostenuta proprio grazie agli incentivi per interventi di riqualificazione edilizia - in particolare, il cosiddetto *superbonus* 110 - che sono stati di fatto demonizzati.

Non essendovi altre richieste per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(Doc.LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, comunica che la

Commissione bilancio svolgerà le audizioni anche lunedì prossimo. Venendo incontro alle richieste dei Gruppi, la votazione dello schema di parere e la presentazione di pareri alternativi potrà avvenire nella seduta di martedì 23 aprile. Si riserva comunque di valutare i tempi in base all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 18 aprile, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 184 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

184ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 39, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 9, comma 7, che riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei ministri di culto stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Il comma 3 dell'articolo 9 autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono che le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. Il comma 6 dispone riguardo alla copertura finanziaria.

Inoltre, l'articolo 6 reca alcune misure relative a comunicazioni da parte delle imprese nell'ambito delle procedure per il conseguimento di alcuni crediti di imposta derivanti da investimenti, mentre l'articolo 8, comma 3, prevede un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sostiene l'opportunità di tenere conto degli approfondimenti che verranno compiuti dalla Commissione di merito, a partire dal previsto ciclo di audizioni. Per quanto riguarda gli aspetti meritevoli di attenzione segnala la preoccupazione manifestata dagli enti del Terzo settore in relazione alla revisione delle agevolazioni per le opere di rimozione delle barriere architettoniche.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone conseguentemente il rinvio del seguito dell'esame, avvertendo che questo dovrà comunque concludersi in tempo utile in relazione alla scadenza del termine per la

presentazione degli emendamenti, fissato dalla Commissione di merito per le ore 14 del 24 aprile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto della mancanza di richieste di intervento e, precisando che resta aperta la discussione generale, dispone il rinvio del seguito della trattazione degli atti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 734 e n. 938 (in materia di tutela della salute mentale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il disegno di legge in esame è illustrato dalla relatrice [MANCINI](#) (Fdl), la quale nota in primo luogo che l'articolo 1 estende alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi.

L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La lettera a) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, determinati proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera b) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera c) modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Introduce inoltre, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore. La successiva lettera *m*) concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La lettera *d*) è volta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica. Dispone inoltre che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e*) ed *f*) intervengono sugli articoli 30 e 31, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g*) eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, dei rendiconti e dei bilanci e i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n*) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a determinate condizioni, per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.

La lettera *o*) amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiede di procedere allo svolgimento di audizioni.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si associano.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente in ordine alla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame rechi misure che promuoveranno la precarizzazione dei rapporti di lavoro, dimenticando peraltro che la precarietà del lavoro rappresenta una concausa della bassa produttività in Italia.

L'articolo 6 lo preoccupa inoltre in modo particolare, in quanto reca una disciplina del lavoro agile che non tiene conto dell'esperienza della pandemia. In base a tale disposizione risulterebbero privi di tutele i lavoratori fragili, i quali si troverebbero di fatto forzati a recarsi sul luogo del lavoro, a rischio della propria salute, per evitare il licenziamento una volta terminato il periodo di comporto. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge (A.S. 679), volto al riordino della disciplina in materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) reputa necessaria un'attenta analisi delle disposizioni recate dal provvedimento in rapporto agli interventi legislativi entrati in vigore successivamente alla sua presentazione, specialmente al fine di evitare che si determini un quadro normativo ulteriormente penalizzante nei confronti dei lavoratori.

Riguardo alla questione del lavoro agile, invita a prendere in considerazione i contenuti dell'apposito protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali durante la pandemia.

Giudica inoltre negativo l'intento di fondo di procedere a un rafforzamento della contrattazione individuale a sfavore della contrattazione collettiva. Inoltre, il proposito generale di apportare semplificazioni normative non può risolversi in una diminuzione del livello di tutela del lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba definire in maniera univoca se procedere alla trattazione di diverse iniziative legislative riguardanti aspetti specifici dell'ordinamento del lavoro o individuare priorità in base alle quali impostare un lavoro coerente e organico.

Il testo in discussione non appare idoneo alla promozione del lavoro di qualità, apportando piuttosto modifiche alla legislazione in vigore volte a aumentare l'ambito della precarietà, che costituisce a sua volta un fattore di aumento degli incidenti sul lavoro.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che i relatori sui disegni di legge sono in generale orientati alla massima apertura nei confronti degli spunti provenienti dai Gruppi di opposizione ai fini del miglioramento dei testi in trattazione. La giusta attenzione al tema degli incidenti sul lavoro non può comunque indurre a trascurare la competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale materia.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala che è ben presente la necessità di procedere in via emendativa al fine del miglior coordinamento con le modifiche legislative intervenute successivamente alla presentazione del provvedimento in discussione. Ricorda poi che le forze di opposizione hanno spesso posto l'esigenza di valorizzare l'iniziativa legislativa parlamentare, ciò che dovrebbe indurre a valutare più favorevolmente il provvedimento in titolo, a sua firma. Puntualizza quindi che il fenomeno degli incidenti sul lavoro è in realtà prevalentemente connesso alla presenza di sacche di lavoro irregolare. Riguardo al merito delle disposizioni recate, risulta significativo il consenso di diversi soggetti auditi riguardo l'opportunità di disporre di maggiore flessibilità, rispondente all'esigenza di migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione concernente il ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (pubblicato in allegato).

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) valuta favorevolmente la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 11*)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime perplessità in ordine ai rilievi concernenti la trasmissione e la raccolta dei dati relativi agli studi compiuti dalle imprese, in considerazione della generale insufficienza dei dati registrati caratterizzante il sistema italiano. Propone pertanto di modificare lo schema di risoluzione attraverso la soppressione della seconda e della terza osservazione.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva che le osservazioni richiamate sono conseguenti all'esigenza reale di evitare sovraccarichi nella gestione dei dati. Ritiene pertanto di non modificare il testo presentato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Lo schema di risoluzione, previa verifica del numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dei lavori del Senato, le sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocate alle ore 9 e 14 di domani per lo svolgimento di audizioni riguardanti i disegni di legge in materia, rispettivamente, di mototerapia e di tutela delle persone affette da epilessia, non avranno luogo e verranno riprogrammate in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'importanza di un pieno ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA NN. COM(2023) 779 DEFINITIVO, COM(2023) 781 DEFINITIVO E
COM(2023) 783 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)

La 10ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento e di direttiva in titolo,

considerato che esse rientrano nella Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, finalizzata a una migliore protezione dei cittadini e dell'ambiente e a promuovere l'innovazione mirata di sostanze

chimiche sicure attraverso, tra l'altro, l'approccio «una sostanza, una valutazione».

Tenuto conto dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione e consolidare l'attività scientifica e tecnica sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per i medicinali, anche nella prospettiva di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche;

preso atto dell'intento di istituire una piattaforma comune di dati e di realizzare uno «sportello unico» di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenuti dalle agenzie dell'Unione europea e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione unionale;

considerata la prospettiva di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano, volta a stimare meglio il livello di esposizione delle persone alle sostanze chimiche e alla conseguente informazione dei responsabili politici;

valutata la possibilità di disporre di un quadro di monitoraggio atto a consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici e pertanto utile alla realizzazione di un sistema di allarme rapido;

considerata l'opportunità conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il potere di produrre dati in caso di necessità, nonché di garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese;

tenuto conto della conformità delle proposte esaminate ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla normativa proposta sulla piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, allo scopo di tutelare la competitività e la capacità di innovazione, si suggerisce di temperare la finalità di consentire l'accesso, anche pubblico, con l'esigenza di tutelare le informazioni riservate e strategiche per l'industria.

Si invita poi a considerare che l'introduzione dell'obbligo di notifica di ogni studio effettuato non sembra tener conto del fatto che le imprese compiono quotidianamente studi, analisi e misurazioni, in adempimento alla legislazione vigente, privi tuttavia di elementi meritevoli di segnalazione secondo la legislazione di riferimento. Il summenzionato obbligo determinerebbe oneri amministrativi sproporzionati a carico delle imprese e contrasterebbe l'efficacia dell'attività di valutazione delle Agenzie, chiamate a gestire quantità eccessive di dati. L'Unione europea risulterebbe inoltre scarsamente attrattiva per la ricerca industriale.

Si segnala inoltre che il nuovo modello di generazione dei dati potrebbe indurre sovrapposizioni o duplicazioni di processi già esistenti, previsti da normative specifiche; si ritiene pertanto che esso dovrebbe trovare applicazione solo qualora necessario a soddisfare un'esigenza di dati specifica.

Si invita poi a prevedere la consultazione dei soggetti interessati ai fini dello sviluppo di formati di dati *standard* e per la definizione di un vocabolario comune, in previsione del loro futuro utilizzo per l'invio dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Si suggerisce altresì di tenere conto della necessaria compatibilità fra i contesti di provenienza e di utilizzo dei dati.

In considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conseguente all'entrata in vigore della normativa esaminata, si sottolinea la necessità di assicurare all'ECHA le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Infine, posto che non risulta chiaro se il Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori rimarranno operativi nell'ambito dell'ECHA o se verranno sostituiti da nuovi organismi, si ritiene della massima importanza poter continuare a disporre dell'esperienza e della competenza acquisite nell'ambito dei compiti rispettivamente affidati ai due organismi.

1.4.2.8. Comitato per la legislazione

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 36 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAFFONI (Fdl) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore CATALDI (M5S), il quale, nell'esprimere apprezzamento per l'approfondita istruttoria svolta dal relatore, propone un'integrazione relativa all'esigenza di assicurare la certezza del diritto e di tenere in considerazione le specificità delle aree sismiche.

Il PRESIDENTE rileva che la seconda osservazione sembra esulare dall'ambito di competenza del Comitato.

Il relatore MAFFONI (Fdl) accoglie la modifica proposta dal senatore Cataldi.

Sulla nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE MAFFONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla Relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge rafforza le procedure di monitoraggio della spesa con riferimento agli interventi di efficientamento energetico o antisismico (articolo 3), nonché con riferimento agli investimenti del Piano Transizione 4.0 (articolo 6), prevedendo obblighi di trasmissione di informazioni all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche e stabilendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi mensilmente i dati riguardanti tali investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevata preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare: nella novellazione delle disposizioni vigenti non sono presenti tutte le modifiche di coordinamento necessarie; la formulazione delle disposizioni è talvolta troppo sintetica o colloquiale rendendo difficile l'interpretazione; alcuni riferimenti normativi sono formulati con un'eccessiva specificazione che induce incertezza - come all'articolo 5, comma 1, dove il riferimento al comma 1

dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risulta pleonastico poiché lo stesso articolo 9 consta di un solo comma - oppure sono insufficienti a individuare l'atto al quale si fa riferimento; in alcuni casi la formulazione delle clausole di spesa o copertura non consente l'interpretazione univoca della disposizione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo apoditticamente riferimento all'esigenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in questione, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Il preambolo fa, altresì, riferimento alla necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, senza fornire alcuna indicazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo. Tuttavia, l'articolo 9, che introduce misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi, nei commi da 1 a 7 disciplina: lo stanziamento per la realizzazione di interventi nei territori della regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023, il sostegno per l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, le assunzioni di personale nel corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana e la riduzione del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, comma 1, lettera a), la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 rende necessari due interventi di coordinamento, al secondo periodo del medesimo comma 3-bis e al comma 3-ter del medesimo articolo 2;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, si prevede la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo per importi «per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione». In tale formulazione, l'ultima previsione («sia intervenuta decadenza dalla rateazione») rischia di essere intesa come specificazione della condizione della decorrenza dei trenta giorni dalla scadenza dei termini (peraltro in modo ambiguo rispetto alla presenza della negazione «non») anziché essere - più correttamente - riferita agli importi iscritti a ruolo; inoltre, al medesimo capoverso, terzo periodo, non è stabilito un termine per l'adozione del regolamento ivi previsto, che andrebbe opportunamente indicato;

all'articolo 5, la formulazione del comma 2, volto a regolare situazioni sorte antecedentemente alle modifiche apportate alla disciplina su cui l'articolo interviene, andrebbe precisata, con riferimento al termine di vigenza delle norme, opportunamente individuato prima della data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 6, comma 1, quarto periodo, dispone: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico»; tuttavia, nella medesima data sono stati emanati dal suddetto Ministero tre distinti decreti direttoriali, tutti recanti un modello per comunicazioni relative a crediti d'imposta per investimenti e, di questi, due fanno riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 1, rispettivamente i

crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e quelli per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica. Il quinto periodo del medesimo comma prevede poi che il medesimo decreto del 6 ottobre 2021 sia modificato con un ulteriore decreto direttoriale. Infine, il comma 3 dell'articolo prevede che, per fruire di determinati crediti, sia necessario effettuare una comunicazione «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1», facendo insorgere un'ulteriore ambiguità tra i decreti del 6 ottobre 2021 e il decreto di modifica da adottare ai sensi del quinto periodo del citato comma 1. È quindi necessario un intervento che chiarisca a quale o quali dei decreti si faccia di volta in volta riferimento, ritenendo plausibile il riferimento sia, al comma 1, ad entrambi i decreti del 6 ottobre 2021 relativi ai crediti d'imposta citati dal medesimo comma e, al comma 3, al nuovo decreto da adottare per la modifica dei precedenti;

all'articolo 7, il comma 4 prevede una proroga di termini. Tale proroga è impropriamente formulata in modo indiretto, anziché come novella testuale, nonostante il tenore letterale della disposizione sembri introdurre una novellazione che poi non viene operata;

all'articolo 8, comma 3, si prevede un incremento dei fondi relativi alle risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 e 13 milioni di euro; tale incremento è previsto «per ciascun anno», senza ulteriore specificazione. Sebbene dalla lettura della disposizione, inclusa la successiva copertura finanziaria, sia possibile inferire che ci si riferisca ai suddetti anni 2023 e 2024, la mancata specificazione potrebbe far presumere un incremento a regime, a decorrere dall'anno in corso. Si suggerisce la sostituzione delle parole: [«per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;](#)

all'articolo 9, il secondo periodo del comma 1 reca la copertura finanziaria relativa a quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma. La clausola ha però una formulazione difforme da quella abituale per questo tipo di copertura, ricorrente nell'ordinamento, che è opportuno utilizzare; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, la previsione che determinate disposizioni non si applichino nelle zone colpite da terremoti è formulata come segue: «effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [interessati dagli eventi sismici verificatisi](#) il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016», con una ripetizione che necessita di essere eliminata;

all'articolo 3, comma 1, alinea, la previsione dell'obbligo di trasmettere talune informazioni all'ENEA è formulata in modo tale che l'elenco risulta essere esemplificativo anziché tassativo, come è invece il caso al comma 2, né si prevede quale autorità e con quale strumento dovrebbe identificare con precisione le informazioni da trasmettere. Si suggerisce pertanto la riformulazione del comma 3 in analogia a quanto previsto dal comma 2;

all'articolo 3, la lettera b) del comma 1 e l'identica lettera b) del comma 2 richiedono un chiarimento del contenuto della norma mediante la sostituzione delle parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

la rubrica dell'articolo 6 reca «*Misure per il monitoraggio di transizione 4.0*», formulazione che, oltre ad essere imprecisa e colloquiale, non consente la rapida comprensione del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo. Si suggerisce, pertanto, di modificare la rubrica con un riferimento immediato ai crediti d'imposta per investimenti;

[con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,](#) in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

[invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:](#)

all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse»;
all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza»;
all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;
all'articolo 6, comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica». *Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e , *al comma 3, sostituire le parole:* «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1»;
all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e *sostituire le parole:* «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"»;
all'articolo 8, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate»;
invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'introduzione di un termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi sismici verificatisi»;
all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati»;
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;
all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;
all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1092

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, non è corredato dall'analisi

tecnico-normativa (ATN) e dalla Relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR); il disegno di legge rafforza le procedure di monitoraggio della spesa con riferimento agli interventi di efficientamento energetico o antisismico (articolo 3), nonché con riferimento agli investimenti del Piano Transizione 4.0 (articolo 6), prevedendo obblighi di trasmissione di informazioni all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche e stabilendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi mensilmente i dati riguardanti tali investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevate preliminarmente, da un lato, l'esigenza di assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto e, dall'altro, la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare: nella novellazione delle disposizioni vigenti non sono presenti tutte le modifiche di coordinamento necessarie; la formulazione delle disposizioni è talvolta troppo sintetica o colloquiale rendendo difficile l'interpretazione; alcuni riferimenti normativi sono formulati con un'eccessiva specificazione che induce incertezza - come all'articolo 5, comma 1, dove il riferimento al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risulta pleonastico poiché lo stesso articolo 9 consta di un solo comma - oppure sono insufficienti a individuare l'atto al quale si fa riferimento; in alcuni casi la formulazione delle clausole di spesa o copertura non consente l'interpretazione univoca della disposizione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo apoditticamente riferimento all'esigenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in questione, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Il preambolo fa, altresì, riferimento alla necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, senza fornire alcuna indicazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo. Tuttavia, l'articolo 9, che introduce misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi, nei commi da 1 a 7 disciplina: lo stanziamento per la realizzazione di interventi nei territori della regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023, il sostegno per l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, le assunzioni di personale nel corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana e la riduzione del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, comma 1, lettera a), la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 rende necessari due interventi di coordinamento, al secondo periodo del medesimo comma 3-bis e al comma 3-ter del medesimo articolo 2; all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, si prevede la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo per importi «per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione». In tale formulazione, l'ultima previsione

(«sia intervenuta decadenza dalla rateazione») rischia di essere intesa come specificazione della condizione della decorrenza dei trenta giorni dalla scadenza dei termini (peraltro in modo ambiguo rispetto alla presenza della negazione «non») anziché essere - più correttamente - riferita agli importi iscritti a ruolo; inoltre, al medesimo capoverso, terzo periodo, non è stabilito un termine per l'adozione del regolamento ivi previsto, che andrebbe opportunamente indicato;

all'articolo 5, la formulazione del comma 2, volto a regolare situazioni sorte antecedentemente alle modifiche apportate alla disciplina su cui l'articolo interviene, andrebbe precisata, con riferimento al termine di vigenza delle norme, opportunamente individuato prima della data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 6, comma 1, quarto periodo, dispone: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico»; tuttavia, nella medesima data sono stati emanati dal suddetto Ministero tre distinti decreti direttoriali, tutti recanti un modello per comunicazioni relative a crediti d'imposta per investimenti e, di questi, due fanno riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 1, rispettivamente i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e quelli per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica. Il quinto periodo del medesimo comma prevede poi che il medesimo decreto del 6 ottobre 2021 sia modificato con un ulteriore decreto direttoriale.

Infine, il comma 3 dell'articolo prevede che, per fruire di determinati crediti, sia necessario effettuare una comunicazione «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1», facendo insorgere un'ulteriore ambiguità tra i decreti del 6 ottobre 2021 e il decreto di modifica da adottare ai sensi del quinto periodo del citato comma 1. È quindi necessario un intervento che chiarisca a quale o quali dei decreti si faccia di volta in volta riferimento, ritenendo plausibile il riferimento sia, al comma 1, ad entrambi i decreti del 6 ottobre 2021 relativi ai crediti d'imposta citati dal medesimo comma e, al comma 3, al nuovo decreto da adottare per la modifica dei precedenti;

all'articolo 7, il comma 4 prevede una proroga di termini. Tale proroga è impropriamente formulata in modo indiretto, anziché come novella testuale, nonostante il tenore letterale della disposizione sembri introdurre una novellazione che poi non viene operata;

all'articolo 8, comma 3, si prevede un incremento dei fondi relativi alle risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 e 13 milioni di euro; tale incremento è previsto «per ciascun anno», senza ulteriore specificazione. Sebbene dalla lettura della disposizione, inclusa la successiva copertura finanziaria, sia possibile inferire che ci si riferisca ai suddetti anni 2023 e 2024, la mancata specificazione potrebbe far presumere un incremento a regime, a decorrere dall'anno in corso. Si suggerisce la sostituzione delle parole: «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

all'articolo 9, il secondo periodo del comma 1 reca la copertura finanziaria relativa a quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma. La clausola ha però una formulazione difforme da quella abituale per questo tipo di copertura, ricorrente nell'ordinamento, che è opportuno utilizzare; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-ter.1, la previsione che determinate disposizioni non si applichino nelle zone colpite da terremoti è formulata come segue: «effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016», con una ripetizione che necessita di essere eliminata;

all'articolo 3, comma 1, alinea, la previsione dell'obbligo di trasmettere talune informazioni all'ENEA è formulata in modo tale che l'elenco risulta essere esemplificativo anziché tassativo, come è invece il caso al comma 2, né si prevede quale autorità e con quale strumento dovrebbe identificare con precisione le informazioni da trasmettere. Si suggerisce pertanto la riformulazione del comma 3 in analogia a quanto previsto dal comma 2;

all'articolo 3, la lettera *b*) del comma 1 e l'identica lettera *b*) del comma 2 richiedono un chiarimento del contenuto della norma mediante la sostituzione delle parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la

data»;

la rubrica dell'articolo 6 reca «*Misure per il monitoraggio di transizione 4.0*», formulazione che, oltre ad essere imprecisa e colloquiale, non consente la rapida comprensione del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo. Si suggerisce, pertanto, di modificare la rubrica con un riferimento immediato ai crediti d'imposta per investimenti;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono sopresse»;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza»;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica». Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e , al comma 3, sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1»;

all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e sostituire le parole: «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

d) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

all'articolo 8, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate»;

invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'introduzione di un termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi

sismici verificatisi»;

all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.